

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0008/2002
Parte 1

24 gennaio 2002

RELAZIONE

sulla revisione generale del regolamento
(2001/2040(REG))

Parte 1: Regolamento del Parlamento
Proposta di decisione

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Richard Corbett

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
PROPOSTA DI DECISIONE	74
OPINIONE DI MINORANZA	75

Pubblicati separatamente:

Pareri delle altre commissioni **Parte 2 – A5-0008/2002**

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 28 febbraio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito le proposte di modifica del regolamento presentate dall'Ufficio di presidenza alla commissione per gli affari costituzionali per l'esame di merito e, per parere, a tutte le commissioni interessate.

Nella riunione del 24 gennaio 2001 la commissione per gli affari costituzionali aveva nominato relatore Richard Corbett.

Nelle riunioni del 6 febbraio, 10 aprile, 26 aprile, 28 maggio e 20 giugno 2001 ha esaminato il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha accolto la proposta del relatore, in base alla quale egli avrebbe presentato un nuovo progetto di relazione inteso a tener conto del più gran numero possibile di proposte di modifica, fissando quindi un nuovo termine per la presentazione di proposte di modifica a tale progetto (articolo 165, paragrafo 5 del regolamento).

Nelle riunioni del 13 settembre, 11 ottobre, 20 novembre e 18 dicembre 2001 ha esaminato il secondo progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di decisione con 21 voti favorevoli, 6 contrari e 0 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione gli onn. Giorgio Napolitano (presidente), Ursula Schleicher e Christopher J.P. Beazley (vicepresidenti), Richard Corbett (relatore), Teresa Almeida Garrett, Jan Andersson, Pervenche Berès (in sostituzione di Carlos Carnero González), Georges Berthu, Guido Bodrato (in sostituzione di François Bayrou), Jens-Peter Bonde, Elmar Brok (in sostituzione di Luigi Ciriaco De Mita), Giorgos Dimitrakopoulos, Manuel António dos Santos, Andrew Nicholas Duff, Olivier Dupuis, Monica Frassoni, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Hanja Maij-Weggen, Cecilia Malmström, Gérard Onesta (in sostituzione di Johannes Voggenhuber), Jacques F. Poos (in sostituzione di Olivier Duhamel), Reinhard Rack (in sostituzione di Lennart Sacrédeus), Willi Rothley (in sostituzione di Hans-Peter Martin), Konrad K. Schwaiger (in sostituzione di Ulrich Stockmann), Dimitris Tsatsos and Joachim Wuermeling (in sostituzione di Iñigo Méndez de Vigo).

I pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, della commissione per la pesca, della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e della commissione per le petizioni sono pubblicati separatamente (parte 2 –

A5-0008/2002).

La relazione è stata depositata il 24 gennaio 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Testo attuale

Nuovo testo proposto

Emendamento 1

Articolo 4

Partecipazione dei deputati alle sedute e alle votazioni

Partecipazione dei deputati alle sedute *e alle votazioni*

1. Per ogni seduta viene esposto un elenco di presenza che deve essere firmato dai deputati.

2. I nominativi dei deputati la cui presenza è attestata dall'elenco vengono pubblicati sul processo verbale di ogni seduta.

3. In ogni caso di votazione per appello nominale, viene indicato nel processo verbale il nominativo dei deputati che hanno partecipato alla votazione e il voto da essi espresso.

Partecipazione dei deputati alle sedute

1. Per ogni seduta viene esposto un elenco di presenza che deve essere firmato dai deputati.

2. I nominativi dei deputati la cui presenza è attestata dall'elenco vengono pubblicati sul processo verbale di ogni seduta.

Motivazione

Il paragrafo 3 rientra nell'articolo 134, paragrafo 2 così come modificato.

Emendamento 2

Articolo 8, paragrafo 4, comma 2

Durata del mandato

Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione notifichino al Presidente *nomine* a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo, il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza.

Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione *o il deputato interessato* notifichino al Presidente *una nomina* a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo, il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza.

Motivazione

L'esperienza dimostra che, nella maggior parte dei casi, le autorità degli Stati membri non notificano le nomine dei deputati a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo. Sono spesso i deputati interessati a provvedere alla notifica.

Emendamento 3 Articolo 10, paragrafo 5, comma 2 Convocazione del Parlamento

È inoltre facoltà del Presidente, con l'accordo della Conferenza dei presidenti, convocare il Parlamento in via eccezionale **su richiesta di un terzo dei deputati che lo compongono.**

È inoltre facoltà del Presidente, con l'accordo della Conferenza dei presidenti, convocare il Parlamento in via eccezionale **in caso di urgenza.**

Motivazione

In casi veramente urgenti potrebbe essere difficile ottenere il sostegno di un terzo dei deputati per una siffatta richiesta.

Emendamento 4 Articolo 19, paragrafo 2 Attribuzioni del Presidente

2. Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute. Fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Egli trasmette alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza.

2. Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute. **Decide in merito alla ricevibilità degli emendamenti, a norma dell'articolo 140, nonché in merito alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione e alla conformità delle relazioni con il regolamento.** Fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Egli trasmette alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza.

Motivazione

Questa funzione che il Presidente esercita in pratica non è mai stata prima d'ora menzionata esplicitamente nel regolamento e sarebbe pertanto più chiaro e trasparente citarla.

Emendamento 5
Articolo 20
Attribuzioni dei vicepresidenti

Il Presidente, in caso di assenza, di impedimento o se intende partecipare a una discussione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, è sostituito da uno dei vicepresidenti in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2.

1. Il Presidente, in caso di assenza, di impedimento o se intende partecipare a una discussione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, è sostituito da uno dei vicepresidenti in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2.

1 bis. I vicepresidenti assolvono altresì le funzioni che sono loro attribuite a norma degli articoli 22, 24, paragrafo 3, e 82, paragrafo 3.

1 ter. Il Presidente può delegare ai vicepresidenti una o più funzioni, come quella di rappresentare il Parlamento in relazione a cerimonie o atti determinati. In particolare, il Presidente può incaricare un vicepresidente di assumere le responsabilità che gli articoli 43, paragrafo 3, e 44, paragrafo 2, attribuiscono al Presidente.

Motivazione

Paragrafo 1 bis: l'attuale articolo 20 non attribuisce ai vicepresidenti altro ruolo se non quello di sostituire il Presidente.

Paragrafo 1 ter: il Presidente non ha il tempo di trattare i vari problemi connessi con la necessità di esercitare pressioni sulla Commissione per indurla a rispettare le scadenze, con le interrogazioni scritte (in particolare quelle ammissibili come prioritarie), con l'ordine del tempo riservato alle interrogazioni, ecc.

Emendamento 6
Articolo 29, paragrafo 2
Costituzione di gruppi politici

2. Un gruppo politico deve essere composto da deputati **provenienti da più di uno Stato membro**. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di **ventitré se i deputati provengono da due Stati membri**,

2. Un gruppo politico deve essere composto da deputati **eletti in almeno un quinto degli Stati membri**. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di **sedici** deputati.

di diciotto se provengono da tre Stati membri e di quattordici se provengono da quattro o più Stati membri.

Motivazione

Con l'aumento del numero di Stati membri, la distinzione tra gruppi i cui deputati provengono da rispettivamente due, tre o quattro Stati membri, che poteva essere rilevante in un'Unione a dieci paesi, non ha più significato. Sarebbe più semplice e chiaro avere un'unica serie di norme. Il numero minimo dovrebbe essere 16 deputati (la metà esatta di 32, cioè il 5% dei deputati, in tutto il regolamento) provenienti da almeno un quinto degli Stati membri (per garantire la natura transnazionale dei gruppi).

Emendamento 7
Articolo 29, paragrafo 5
Costituzione di gruppi politici

5. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale **delle Comunità europee**.

5. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale **dell'Unione europea**.

(Il presente emendamento si applica per analogia a tutte le altre disposizioni del regolamento che contengono l'espressione "Gazzetta ufficiale delle Comunità europea" ed entrerà in vigore contestualmente al trattato di Nizza firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 o a un trattato contenente identiche disposizioni in materia.)

Motivazione

Armonizza il regolamento con l'articolo 254 del trattato CE modificato dall'articolo 2, punto 38, del trattato di Nizza.

Emendamento 8
Articolo 32
Elezione del Presidente della Commissione

1. Dopo che **i governi degli Stati membri hanno** concordato una proposta in vista della designazione del Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato proposto a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione.

Il Consiglio è invitato a partecipare al

1. Dopo che **il Consiglio ha** concordato una proposta in vista della designazione del Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato proposto a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione.

Il Consiglio è invitato a partecipare al

dibattito.

2. Il Parlamento approva o respinge la proposta di designazione a maggioranza dei voti espressi.

La votazione si svolge per appello nominale.

3. Qualora il candidato sia eletto, il Presidente ne informa il **Presidente del Consiglio europeo, nonché i governi degli Stati membri**, invitando **loro** e il neoeletto Presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario.

4. Se il Parlamento non approva la nomina, il Presidente invita **i governi degli Stati membri** a designare un nuovo candidato.

dibattito.

2. Il Parlamento approva o respinge la proposta di designazione a maggioranza dei voti espressi.

La votazione si svolge per appello nominale.

3. Qualora il candidato sia eletto, il Presidente ne informa il Consiglio, invitando **quest'ultimo** e il neoeletto Presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario.

4. Se il Parlamento non approva la nomina, il Presidente invita **il Consiglio** a designare un nuovo candidato.

(Il presente emendamento entrerà in vigore contestualmente al trattato di Nizza firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 o a un trattato contenente identiche disposizioni in materia.)

Motivazione

Modifiche dovute al trattato di Nizza (articolo 214, paragrafo 2, del trattato CE riformulato).

Emendamento 9 Articolo 33, paragrafi 1 e 5 Elezione della Commissione

1. Il Presidente, consultato il neoeletto Presidente della Commissione, invita i candidati proposti per i vari posti di commissario a comparire dinanzi alle varie commissioni parlamentari secondo le loro prevedibili competenze. Tali audizioni sono pubbliche.

5. Il Presidente informa **i governi degli Stati membri** dell'elezione o della reiezione della Commissione.

1. Il Presidente, consultato il neoeletto Presidente della Commissione, invita i candidati proposti **dal neoeletto Presidente della Commissione e dal Consiglio** per i vari posti di commissario a comparire dinanzi alle varie commissioni parlamentari secondo le loro prevedibili competenze. Tali audizioni sono pubbliche.

5. Il Presidente informa **il Consiglio** dell'elezione o della reiezione della Commissione.

(Il presente emendamento entrerà in vigore contestualmente al trattato di Nizza firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 o a un trattato contenente identiche disposizioni in materia.)

Motivazione

Cfr. l'emendamento 8 all'articolo 32.

Emendamento 10

Articolo 35

Nomina dei membri della Corte dei conti

1. Le personalità designate come membri della Corte dei conti sono invitate a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati.

2. La commissione competente trasmette al Parlamento una raccomandazione relativa alla nomina dei candidati proposti.

3. La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta a meno che il Parlamento, su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno trentadue deputati, decida altrimenti.

4. Qualora il Parlamento abbia espresso parere negativo, il Presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova proposta.

1. Le personalità designate come membri della Corte dei conti sono invitate a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati. ***La commissione vota separatamente su ciascuna candidatura a scrutinio segreto.***

2. La commissione competente trasmette al Parlamento una raccomandazione relativa alla nomina dei candidati proposti, ***sotto forma di relazione contenente una decisione separata per ciascuna candidatura.***

3. La votazione ***in seduta plenaria*** ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta a meno che il Parlamento, su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno trentadue deputati, decida altrimenti. ***Il Parlamento vota a scrutinio segreto su ciascuna candidatura e decide a maggioranza semplice.***

4. Qualora il Parlamento abbia espresso parere negativo ***su una singola candidatura***, il Presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova proposta.

Motivazione

L'emendamento rispecchia i punti principali delle risoluzioni del 17 novembre 1992 (relazione Lamassoure) e del 19 gennaio 1995 (relazione Bourlanges) e adegua il regolamento alle procedure correntemente applicate in commissione e in seduta plenaria.

Emendamento 11
Articolo 36, titolo
Banca centrale europea

Banca centrale europea

***Nomina dei membri del comitato esecutivo
della Banca centrale europea***

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 12
Articolo 38
Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione

Previa consultazione della Conferenza dei presidenti, il Presidente del Parlamento può invitare il Presidente della Commissione, il commissario responsabile per le relazioni con il Parlamento o, previo accordo, un altro commissario a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento dopo ognuna delle riunioni della Commissione, illustrandone le decisioni principali. La dichiarazione è seguita da un dibattito della durata minima di 30 minuti nel corso del quale i deputati possono porre domande brevi e precise.

Il Presidente del Parlamento invita il Presidente della Commissione a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento dopo ognuna delle riunioni della Commissione, illustrandone le decisioni principali. La dichiarazione è seguita da un dibattito della durata minima di 30 minuti nel corso del quale i deputati possono porre domande brevi e precise. Il Presidente può consentire che un altro membro della Commissione accompagni o sostituisca il Presidente.

Motivazione

Ciò dovrebbe diventare una consuetudine anziché un evento occasionale. Implica una breve tornata settimanale di una o due ore il mercoledì, in cui sarebbe possibile affrontare anche altre questioni urgenti (eventualmente al posto delle minitornate di due giorni).

Emendamento 13
Articolo 40, paragrafo 4 bis (nuovo)
Dichiarazioni della Banca centrale europea

4 bis. Viene redatto nelle lingue ufficiali un resoconto integrale delle riunioni di cui ai

precedenti paragrafi 3 e 4.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 14
Articolo 40 bis (nuovo)

Articolo 40 bis
Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea

- 1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea.**
- 2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente, che le comunica alla Banca centrale europea.**
- 3. Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.**
- 4. Qualora un'interrogazione non abbia ricevuto risposta nel termine prescritto, essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente con il Presidente della Banca centrale europea.**

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 15
Articolo 41, paragrafo 2 bis (nuovo)
Raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche

2 bis. Nel quadro dell'elaborazione di tale relazione, i parlamenti nazionali a livello delle loro commissioni competenti, la

Commissione, le Presidenze del Consiglio e dell'Eurogruppo e la Banca centrale europea sono invitati a partecipare a riunioni della sua commissione competente.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 16
Articolo 42, titolo e paragrafo 1, comma 3
Interrogazioni orali

Interrogazioni orali

La Conferenza dei presidenti decide circa l'iscrizione delle interrogazioni all'ordine del giorno e l'ordine in base al quale devono essere iscritte.

Interrogazioni orali *con discussione*

La Conferenza dei presidenti decide circa l'iscrizione delle interrogazioni all'ordine del giorno e l'ordine in base al quale devono essere iscritte. ***Le interrogazioni non iscritte all'ordine del giorno del Parlamento entro tre mesi dalla presentazione ottengono risposta a norma dell'articolo 44, paragrafo 5, a meno che l'autore chieda l'applicazione dell'articolo 44, paragrafo 4.***

Motivazione

Non basta garantire una risposta scritta alle interrogazioni con risposta orale che non hanno ottenuto una risposta, né rimettersi genericamente all'articolo 44 che prevede due forme di risposta. È opportuno dare al deputato la possibilità di esigere la risposta orale in commissione, risposta prevista al paragrafo 4 dell'articolo 44, e precisare che le interrogazioni cui non è stata data risposta orale in plenaria debbano considerarsi sempre come interrogazioni prioritarie con risposta scritta.

Emendamento 17
Articolo 44, paragrafo 1
Interrogazioni scritte

1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio o alla Commissione.

1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio o alla Commissione. ***Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva***

responsabilità dell'interrogante.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il diritto di ogni deputato di presentare interrogazioni ai sensi dell'articolo 197 del trattato CE non può essere assoggettato ad alcuna limitazione per quanto riguarda il contenuto dell'interrogazione

Emendamento 18
Articolo 44, paragrafo 6
Interrogazioni scritte

6. Alle interrogazioni di altro tipo (interrogazioni non prioritarie) viene data risposta entro sei settimane.

6. Alle interrogazioni di altro tipo (interrogazioni non prioritarie) viene data risposta entro sei settimane **dalla data di presentazione alla Commissione.**

(Ristrutturare l'articolo in modo tale che il paragrafo 3 diventi l'ultimo paragrafo e che i paragrafi 5, 6 e 7 siano accorpati in un unico paragrafo).

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 19
Articolo 47, paragrafo 1
Altre relazioni e relazioni annuali di altre istituzioni

1. Le **altre** relazioni e le relazioni **annuali** di altre istituzioni per le quali i trattati prevedono la consultazione del Parlamento **o rendono necessario** il parere del Parlamento **ai fini dello sviluppo dell'Unione** sono trattate nell'ambito di una relazione presentata in seduta.

1. Le relazioni **annuali** e le **altre** relazioni di altre istituzioni per le quali i trattati prevedono la consultazione del Parlamento **o altre disposizioni esigono** il parere del Parlamento sono trattate nell'ambito di una relazione presentata in seduta.

(In caso di approvazione delle modifiche al presente paragrafo, gli articoli 45 e 46 sono soppressi, giacché inclusi nella nuova formulazione.)

Motivazione

La formulazione vaga di questo paragrafo ha dato luogo a controversie in merito

all'espressione "rendono necessario il parere" e a chi debba decidere. Sarebbe più opportuno inserire un riferimento ad obblighi specifici unicamente al paragrafo 1, lasciando le altre relazioni che consentono una certa discrezionalità al paragrafo 2.

Emendamento 20
Articolo 48, paragrafo 2, comma 4
Proposte di risoluzione

Essa può decidere di elaborare una relazione.
In tal caso deve ottenere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti.

Essa può decidere di elaborare una relazione
a norma dell'articolo 163.

(Sopprimere la nota in corsivo dopo l'articolo 163, paragrafo 1.)

Motivazione

Questa modifica eliminerebbe un motivo di confusione nel regolamento. Da sempre le commissioni necessitano di un'autorizzazione per elaborare una relazione a norma del presente articolo, non diversamente dalle relazioni a norma dell'articolo 163. Sarebbe più semplice se il regolamento facesse riferimento ad un'unica procedura di iniziativa.

Emendamento 21
Articolo 49, paragrafo 4
Raccomandazioni destinate al Consiglio

4. ***In caso di urgenza***, si applicano le disposizioni degli articoli 104 e 107.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 104 e 107.

Motivazione

Le disposizioni degli articoli 104 e 107 si riferiscono di per sé chiaramente a casi di urgenza.

Emendamento 22
Articolo 50
Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

1. Un gruppo politico o almeno trentadue deputati possono chiedere per iscritto al Presidente che venga tenuta una

Soppresso

discussione su un argomento di attualità, urgente e di notevole rilevanza (articolo 110, paragrafo 3).

2. La Conferenza dei presidenti stabilisce, sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1 e secondo le modalità previste dall'Allegato III, un elenco degli argomenti da iscrivere al progetto definitivo di ordine del giorno per le successive discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza. Il numero complessivo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno non deve essere superiore a cinque.

Conformemente al disposto dell'articolo 111, il Parlamento può pronunziarsi in merito all'eliminazione dalle discussioni di un argomento previsto e/o all'inclusione di un argomento non previsto, fermo restando il numero massimo di argomenti previsto dal presente articolo. Le proposte di risoluzione sugli argomenti scelti sono presentate al più tardi la sera dell'approvazione dell'ordine del giorno e il Presidente fissa il termine esatto per la presentazione delle proposte di risoluzione in questione.

3. Il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti viene ripartito in conformità dell'articolo 120, paragrafi 2 e 3, nei limiti del tempo complessivo di non oltre tre ore per tornata previsto per le discussioni.

Il tempo restante dopo aver tenuto conto dell'illustrazione delle proposte di risoluzione, delle votazioni e del tempo concordato per gli eventuali interventi della Commissione e del Consiglio, è ripartito tra i gruppi politici e i deputati non iscritti.

4. Al termine della discussione ha luogo immediatamente la votazione. Non si applicano nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 137.

5. Qualora su un medesimo argomento siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui

all'articolo 37, paragrafo 4.

6. Il Presidente e i presidenti dei gruppi politici possono decidere di porre in votazione una proposta di risoluzione senza discussione. Tale decisione richiede l'accordo unanime dei presidenti di tutti i gruppi politici.

Motivazione

È giunto il momento di sostituire le procedure relative ai problemi di attualità e urgenti con procedure più appropriate. Le questioni di attualità e urgenti sono comunque esaminate nel quadro di altre procedure (ad esempio le dichiarazioni del Consiglio o della Commissione). Sarebbe utile prevedere disposizioni che consentano di tenere effettive discussioni straordinarie indette a breve termine, nonché prevedere un meccanismo per l'esame delle questioni attinenti ai diritti umani.

Emendamento 23

Articolo 51, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Dichiarazioni scritte

1. Cinque deputati al massimo possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole su un argomento attinente alle attività dell'Unione europea. Tali dichiarazioni scritte sono stampate nelle lingue ufficiali e vengono distribuite. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro.

2. Ogni deputato può apporre la sua firma su una **tale** dichiarazione.

3. Qualora una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento.

4. Tale dichiarazione è trasmessa, al termine della tornata **successiva**, alle istituzioni in essa menzionate, con l'indicazione dei nomi dei firmatari. Essa figura nel processo verbale **dell'ultima** seduta **di detta tornata**. **Detta** pubblicazione segna la chiusura della

1. Cinque deputati al massimo possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole su un argomento attinente alle attività dell'Unione europea. Tali dichiarazioni scritte sono stampate nelle lingue ufficiali e vengono distribuite. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro. **Tale registro è pubblico.**

2. Ogni deputato può apporre la sua firma su una dichiarazione **iscritta nel registro**.

3. Qualora una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento **e pubblica i nomi dei firmatari nel processo verbale**.

4. Tale dichiarazione è trasmessa, al termine della tornata, alle istituzioni in essa menzionate, con l'indicazione dei nomi dei firmatari. Essa figura nel processo verbale **della** seduta **nella quale è comunicata**. **La** pubblicazione segna la chiusura della

procedura.

procedura.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 24 Articolo 54 Accordi interistituzionali

In applicazione dei trattati e ai fini di un miglioramento o chiarimento delle procedure, il Parlamento può concludere accordi con altre istituzioni.

Tali accordi *posso* assumere la veste di dichiarazioni comuni, scambio di lettere, codici di condotta o altri opportuni strumenti. Sono firmati dal Presidente previa approvazione del Parlamento e possono essere allegati per informazione al regolamento.

I. In applicazione dei trattati e ai fini di un miglioramento o chiarimento delle procedure, il Parlamento può concludere accordi con altre istituzioni.

Tali accordi *possono* assumere la veste di dichiarazioni comuni, scambio di lettere, codici di condotta o altri opportuni strumenti. Sono firmati dal Presidente **previo esame da parte della commissione competente per gli affari costituzionali** e previa approvazione del Parlamento e possono essere allegati per informazione al regolamento.

1 bis. Qualora tali accordi comportino la modifica di diritti od obblighi procedurali esistenti, istituiscano nuovi diritti od obblighi procedurali per i deputati o gli organi del Parlamento, o comportino in altro modo una modifica o un'interpretazione del regolamento del Parlamento, prima della firma dell'accordo la questione è deferita all'esame della commissione competente, ai sensi dell'articolo 180, paragrafi da 2 a 6.

Motivazione

Gli accordi interistituzionali (AII) sono legittimamente utilizzati per colmare lacune nei trattati, al fine di organizzare la cooperazione e le relazioni tra le istituzioni dell'Unione europea oppure per agevolare l'applicazione delle disposizioni dei trattati. Essi devono essere conformi al diritto comunitario primario e derivato e non possono di per sé modificare, né sostituire il regolamento del Parlamento. Ciò è confermato dalla dichiarazione n. 3 sull'articolo 10 del trattato CE adottata dalla Conferenza di Nizza. Se

riguardano questioni che, in assenza di accordo, sarebbero state trattate dal regolamento stesso, essi devono essere recepiti da quest'ultimo secondo modalità che soddisfino il disposto dell'articolo 199 del trattato CE (approvazione a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento) e seguendo la procedura che il regolamento prevede per la sua modifica (articoli 180 e 181). Per evitare situazioni di stallo, la commissione competente deve essere coinvolta prima della firma dell'accordo.

Emendamento 25
Articolo 56 bis (nuovo)

Articolo 56 bis
Conferenza dei Parlamenti

La procedura di cui all'articolo 56 si applica qualora il Parlamento nomini una delegazione a qualsiasi convenzione, conferenza od organo analogo, composti da rappresentanti di Parlamenti.

Motivazione

Data la crescente probabilità di tali manifestazioni, è opportuno disporre di una procedura per la nomina di una delegazione.

Emendamento 26
Articolo 58

Esame del rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nonché delle incidenze finanziarie

Esame del rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ***nonché*** delle incidenze finanziarie

Durante l'esame di una proposta legislativa il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei diritti fondamentali nonché ***dei*** principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Inoltre in caso di proposta avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste adeguate risorse finanziarie.

Esame del rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, delle incidenze finanziarie ***e dello stato di diritto***

Durante l'esame di una proposta legislativa il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei diritti fondamentali, ***e verifica in particolare che tutta la legislazione sia conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*** nonché ***ai*** principi di sussidiarietà e di proporzionalità ***e dello stato di diritto***. Inoltre in caso di proposta avente incidenze

finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste adeguate risorse finanziarie.

Motivazione

Modifica resa necessaria dall'incorporazione nei trattati della Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento 27

Articolo 59, titolo e paragrafo 1

Iniziativa di carattere legislativo a norma dell'articolo 192 del trattato CE

Iniziativa **di carattere legislativo** a norma dell'articolo 192 del trattato CE

1. Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli ogni adeguata proposta **legislativa** ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del trattato CE approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente, **autorizzata a norma dell'articolo 163**. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. Il Parlamento può nel contempo stabilire un termine per la presentazione di tale proposta.

Iniziativa a norma dell'articolo 192 del trattato CE

1. Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli ogni adeguata proposta **(per l'adozione di nuovi atti legislativi o la modifica di atti legislativi già esistenti)** ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del trattato CE approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. Il Parlamento può nel contempo stabilire un termine per la presentazione di tale proposta.

Motivazione

Dal momento che l'acquis communautaire ha raggiunto dimensioni ragguardevoli, le proposte legislative consistono soprattutto nella modifica di atti legislativi già esistenti. Nel regolamento occorre chiarire che l'invito a presentare una proposta legislativa può comprendere anche richieste di modifica di direttive già esistenti.

Emendamento 28
Articolo 60, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)
Esame di documenti legislativi

In caso di dubbio, il Presidente può applicare l'articolo 154, paragrafo 2, prima della comunicazione in Aula.

Motivazione

Lo scopo è quello di pervenire rapidamente a una soluzione in caso di conflitti di competenza.

Emendamento 29
Articolo 61
Consultazione sulle proposte presentate da uno Stato membro

Le **proposte** presentate da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE **e sulle quali il Parlamento sia stato successivamente consultato**, vengono esaminate a norma degli articoli 58, 60, 62, 63 e 67 del presente regolamento.

1. Le iniziative presentate da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE **o degli articoli 34, paragrafo 2, e 42 del trattato UE** vengono esaminate a norma degli articoli 58, 60, **61**, 62, 63, **64** e 67 del presente regolamento.

2. La commissione competente può invitare un rappresentante dello Stato membro in questione a presentarle la sua proposta. Detto rappresentante può essere accompagnato dalla Presidenza del Consiglio.

3. Prima di procedere alla votazione, la commissione competente domanda alla Commissione se ha messo a punto una posizione sulla proposta presentata dallo Stato membro e, in caso affermativo, la invita a precisarle la sua posizione.

4. Qualora vengano sottoposte al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte legislative aventi lo stesso obiettivo (presentate dalla Commissione e/o dagli Stati membri), il Parlamento le esamina nell'ambito di un'unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella

risoluzione legislativa tutti gli altri testi.

Motivazione

Come dimostra l'esperienza maturata con le nuove disposizioni del trattato, che, in settori limitati, consentono agli Stati membri di presentare una proposta legislativa, spesso si hanno simultaneamente proposte di vari Stati membri, il che diviene fonte di problemi se il Parlamento vota separatamente su ognuna di esse in tempi diversi.

Emendamento 30

Articolo 61, paragrafo 4 bis (nuovo)

Consultazione sulle proposte presentate da uno Stato membro

4 bis. Il termine di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea decorre a partire dal momento in cui viene trasmessa al Parlamento, in tutte le lingue ufficiali, una proposta corredata di una relazione che deve confermare la conformità della proposta stessa al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; la proposta è comunicata in Aula.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 31

Articolo 62 bis (nuovo)

Articolo 62 bis

Rappresentanza del Parlamento alle riunioni del Consiglio

Qualora il Consiglio inviti il Parlamento a partecipare ad una riunione del Consiglio nella quale quest'ultimo opera in veste di legislatore, il Parlamento chiede al Presidente o al relatore della commissione competente o a un altro membro designato dalla commissione di rappresentare il Parlamento.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 32
Articolo 63 bis (nuovo)

Articolo 63 bis

Verifica della compatibilità finanziaria

- 1. Per ogni proposta della Commissione o per ogni altro documento di carattere legislativo, fatto salvo l'articolo 60, la commissione competente verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con le prospettive finanziarie.*
- 2. Qualora modifichi la dotazione finanziaria dell'atto esaminato, la commissione competente chiede il parere della commissione competente per le questioni di bilancio.*
- 3. La commissione competente per le questioni di bilancio può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni relative alla compatibilità finanziaria delle proposte presentate dalla Commissione. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente.*
- 4. Qualora decida di contestare la compatibilità finanziaria della proposta, la commissione competente per le questioni di bilancio riferisce le proprie conclusioni al Parlamento, che le pone in votazione.*
- 5. Un atto dichiarato incompatibile può essere adottato dal Parlamento con riserva delle decisioni dell'autorità di bilancio.*

Motivazione

Il Parlamento condivide con il Consiglio responsabilità legislative e di bilancio. Può esprimere posizioni diverse da quelle della Commissione per quanto riguarda la compatibilità finanziaria dell'atto legislativo e può prendere decisioni aventi nuove incidenze

di bilancio nell'ambito di un'iniziativa. In tutti questi casi le sue responsabilità di bilancio gli impongono di valutare il costo dell'atto legislativo rispetto alle prospettive finanziarie in vigore. Tale valutazione è comunque confermata dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura annuale, per cui un atto legislativo può essere adottato anche se le sue incidenze di bilancio sono considerate incompatibili a livello legislativo.

Emendamento 33

Articolo 71, paragrafo 1 bis (nuovo)

Nuova consultazione del Parlamento

1 bis. Su richiesta della commissione competente, il Parlamento chiede al Consiglio di essere nuovamente consultato in merito ad una proposta presentatagli dalla Commissione a norma dell'articolo 251 del trattato CE, qualora il Consiglio intenda modificare la base giuridica della proposta in modo tale da far venir meno l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 251 del trattato CE.

Motivazione

Nella sua formulazione attuale, l'articolo 71, paragrafo 1, riguarda unicamente le situazioni nelle quali sia la Commissione, e non il Consiglio, a dover consultare nuovamente il Parlamento. La fattispecie descritta nella nuova disposizione obbligherebbe il Parlamento, in assenza di una nuova consultazione, ad adire la Corte.

Emendamento 34

Articolo 72, paragrafo 3

Procedura di concertazione prevista dall'accordo interistituzionale del 1975

3. Per la composizione e la procedura della delegazione al comitato di concertazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 82, paragrafi **1-7**.

3. Per la composizione e la procedura della delegazione al comitato di concertazione ***nonché per la trasmissione dei risultati al Parlamento*** si applicano le disposizioni di cui all'articolo 82, paragrafi **1-8**.

Motivazione

La concertazione prevista dall'accordo interistituzionale del 1975 dovrebbe ricalcare il più

possibile la procedura di conciliazione nel quadro della codecisione.

Emendamento 35
Articolo 75, paragrafo 1, comma 2
Proroga dei termini

Per ogni proroga dei termini conformemente all'articolo 252, lettera g), del trattato CE, il Presidente chiede l'assenso del Consiglio.

Per ogni proroga dei termini conformemente all'articolo 252, lettera g), del trattato CE **e all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE**, il Presidente chiede l'assenso del Consiglio.

(Il presente articolo dovrebbe essere inserito al termine della parte precedente "Disposizioni di carattere generale" e non dopo il titolo "Seconda lettura - Fase dell'esame in commissione".)

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 36
Articolo 81
Convocazione del Comitato di conciliazione

Qualora il Consiglio **non sia** in grado di accogliere tutti gli emendamenti del Parlamento alla posizione comune, il Presidente, **previa consultazione dei presidenti dei gruppi politici nonché del presidente e del relatore della commissione competente, può concordare** la data e il luogo di una prima riunione del Comitato di conciliazione. Il termine di sei settimane previsto **perché il Comitato di conciliazione si accordi su un progetto comune** decorre dal momento in cui il Comitato si riunisce per la prima volta.

Qualora il Consiglio **comunichi al Parlamento di non essere** in grado di accogliere tutti gli emendamenti del Parlamento alla posizione comune, il Presidente **concorda con il Consiglio** la data e il luogo di una prima riunione del Comitato di conciliazione. Il termine di sei settimane **o di otto settimane, qualora tale termine sia stato prorogato, previsto dal trattato** decorre dal momento in cui il Comitato si riunisce per la prima volta.

Motivazione

L'integrazione concernente il termine di otto settimane viene proposta per garantire la coerenza con l'articolo 251, paragrafo 7, del trattato e con l'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento, i quali prevedono entrambi il termine supplementare.

Emendamento 37
Articolo 82, paragrafo 8
Delegazione al Comitato di conciliazione

8. I risultati della conciliazione, **compresi tutti gli emendamenti o i compromessi proposti**, vengono trasmessi dalla delegazione al Parlamento **a tempo debito affinché quest'ultimo possa completare ogni ulteriore passo procedurale in conformità delle disposizioni del trattato CE.**

8. I risultati della conciliazione vengono trasmessi dalla delegazione al Parlamento.

Motivazione

A norma dell'articolo 251, paragrafo 5 del trattato, il Comitato di conciliazione approva un progetto comune. Successivamente, il Parlamento e il Consiglio devono adottare l'atto interessato conformemente al progetto. I lavori interni del Comitato non sono dunque presentati in Aula. Il ruolo del Parlamento quanto all'esame dei risultati della conciliazione è quindi analogo a quello svolto nel quadro della procedura del parere conforme. Infine, non esistono ulteriori "passi procedurali" una volta che l'istituzione ha adottato l'atto.

Emendamento 38
Articolo 83, paragrafi 2 e 5
Progetto comune

2. Il presidente o un altro membro designato della delegazione al Comitato di conciliazione fa una dichiarazione sul progetto comune. **Tale dichiarazione può essere seguita da una breve discussione.**

5. Qualora in seno al Comitato di conciliazione non si raggiunga un accordo su un progetto comune, il presidente o un altro membro designato della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione fanno una dichiarazione. Tale dichiarazione è seguita da discussione.

2. Il presidente **della delegazione** o un altro membro designato della delegazione al Comitato di conciliazione fa una dichiarazione sul progetto comune, **che è corredato di una relazione.**

5. Qualora in seno al Comitato di conciliazione non si raggiunga un accordo su un progetto comune, il presidente **della delegazione** o un altro membro designato della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione fanno una dichiarazione. Tale dichiarazione è seguita da discussione.

Motivazione

È necessario fare riferimento alla relazione che correda il progetto comune quando questo viene presentato in Aula e che ha lo scopo di accrescere la trasparenza della procedura.

Emendamento 39

Articolo 84, paragrafo 2

Firma degli atti approvati

2. I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati **congiuntamente** dal Parlamento e dal Consiglio recano **nel titolo, a seconda del caso, la menzione "regolamento", "direttiva" o "decisione"**, nonché **un** numero d'ordine, la data dell'adozione e l'indicazione del loro oggetto.

2. Gli atti adottati **in codecisione** dal Parlamento e dal Consiglio recano **il titolo dell'atto a cui si riferiscono**, nonché **il** numero d'ordine, la data dell'adozione e l'indicazione del loro oggetto.

(Sostituire "regolamenti, direttive o decisioni" con "atti", in tutto il testo.)

Motivazione

L'attuale formulazione riduce il campo di applicazione della codecisione, in contrasto con la prassi corrente, che comprende anche le "raccomandazioni". Il termine "atti" è del resto utilizzato nel paragrafo 7 di questo stesso articolo.

Emendamento 40

Articolo 85, paragrafo 1

Procedura di parere ai sensi dell'articolo 121 del trattato CE

1. Invitato a dare il suo parere sulle raccomandazioni formulate dal Consiglio ai sensi **dell'articolo 121, paragrafi 2 e 4**, del trattato CE, il Parlamento, dopo la presentazione di queste ultime in seduta da parte del Consiglio, delibera sulla base di una proposta presentata oralmente dalla sua commissione competente e volta ad approvare o respingere le raccomandazioni che formano oggetto della consultazione.

1. Invitato a dare il suo parere sulle raccomandazioni formulate dal Consiglio ai sensi **dell'articolo 122, paragrafo 2**, del trattato CE, il Parlamento, dopo la presentazione di queste ultime in seduta da parte del Consiglio, delibera sulla base di una proposta presentata oralmente **o per iscritto** dalla sua commissione competente e volta ad approvare o respingere le raccomandazioni che formano oggetto della consultazione.

Motivazione

È necessario aggiornare questa disposizione del regolamento per tener conto della possibile adesione di nuovi paesi alla moneta unica (cui si applica l'articolo 122, paragrafo 2) nonché per abbracciare le diverse possibilità per il Parlamento di esprimere parere, a seconda delle circostanze.

Emendamento 41

Articolo 86

Conclusione della procedura del parere conforme

1. Qualora sia stato invitato a fornire il suo parere conforme su un **accordo internazionale o una proposta legislativa o sulla constatazione, ai sensi dell'articolo 7 del trattato UE, di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato UE (libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stato di diritto)**, il Parlamento delibera sulla base di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere **il documento che forma oggetto della consultazione**.

Il Parlamento si pronuncia con una sola votazione **su tale** documento. Non può essere presentato alcun emendamento. La maggioranza richiesta per l'approvazione del parere conforme è quella indicata all'articolo corrispondente del trattato CE o del trattato UE.

2. Per i trattati di adesione e gli accordi internazionali e la constatazione di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi comuni si applicano rispettivamente gli articoli 96, 97 e 108.

1. Qualora sia stato invitato a fornire il suo parere conforme su un **atto proposto**, il Parlamento delibera sulla base di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere **tale atto**.

Il Parlamento si pronuncia **sull'atto per il quale il trattato richiede il suo parere conforme** con una sola votazione. Non può essere presentato alcun emendamento. La maggioranza richiesta per l'approvazione del parere conforme è quella indicata all'articolo corrispondente del trattato CE o del trattato UE **che costituisce la base giuridica dell'atto proposto**.

2. Per i trattati di adesione e gli accordi internazionali e la constatazione di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi comuni si applicano rispettivamente gli articoli 96, 97 e 108. **Per le cooperazioni rafforzate negli ambiti disciplinati dalla procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE si applica**

3. *Per le proposte legislative* la commissione competente può decidere, al fine di favorire il buon esito della procedura, di presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta della Commissione, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l'attuazione della proposta.

Qualora il Parlamento approvi almeno una raccomandazione ***alla stessa maggioranza richiesta per il parere conforme***, il Presidente chiede di proseguire l'esame con il Consiglio.

La commissione competente formula la sua raccomandazione definitiva per il parere conforme del Parlamento alla luce dei risultati dell'esame con il Consiglio.

l'articolo 109.

3. *Qualora per una proposta legislativa sia richiesto il parere del Parlamento*, la commissione competente può decidere, al fine di favorire il buon esito della procedura, di presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta della Commissione, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l'attuazione della proposta.

Qualora il Parlamento approvi almeno una raccomandazione, il Presidente chiede di proseguire l'esame con il Consiglio.

La commissione competente formula la sua raccomandazione definitiva per il parere conforme del Parlamento alla luce dei risultati dell'esame con il Consiglio.

(L'emendamento entrerà in vigore contestualmente al trattato di Nizza firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 o a un trattato contenente disposizioni identiche in materia.)

Motivazione

Paragrafo 1: la modifica è intesa a chiarire che è solo il testo su cui è richiesto il parere conforme del Parlamento che non può essere emendato. I testi che lo accompagnano (ad esempio, atti interni di esecuzione di un accordo internazionale) sono invece emendabili.

Paragrafo 2: l'articolo 11, paragrafo 2, del trattato CE, modificato dal trattato di Nizza, stabilisce che in questo caso è necessario il parere conforme del Parlamento europeo.

Paragrafo 3: le raccomandazioni non possono essere legate a maggioranze previste da altre procedure.

Emendamento 42
Articolo 87 bis (nuovo)

Articolo 87 bis Procedure relative alla verifica di accordi volontari

1. Qualora la Commissione comunichi al Parlamento la propria intenzione di

esplorare il ricorso ad accordi volontari in alternativa alla legislazione, la commissione competente può elaborare una relazione sulla questione effettiva di cui si tratta, a norma dell'articolo 163.

2. Qualora la Commissione annunci la propria intenzione di concludere un accordo volontario, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione in cui raccomanda l'approvazione o la rielezione della proposta e le condizioni applicabili.

3. In qualsiasi momento dopo l'approvazione di un tale accordo, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione a norma dell'articolo 163 che esamina il funzionamento dell'accordo e se esso rispetti gli obiettivi previsti.

Motivazione

La Commissione ricorre sempre più ad accordi volontari, sia in settori specifici che in termini generali nel Libro bianco sulla governance nell'UE. Il nuovo articolo proposto consentirebbe una rapida ed automatica risposta ad ogni sviluppo relativo agli accordi volontari, a livello di commissione e di Parlamento. L'emendamento si basa sull'emendamento 1 contenuto nel parere della commissione per l'ambiente.

Emendamento 43
Articolo 87 ter (nuovo)

Articolo 87 ter

Procedura relativa all'articolo 145 del trattato CE

La commissione competente può proporre al Parlamento di invitare la Commissione, a norma dell'articolo 145 del trattato CE, a elaborare una relazione su problemi particolari concernenti la situazione sociale. Tale proposta viene votata senza discussione e senza che siano presentati emendamenti.

Motivazione

A norma dell'articolo 145, secondo comma, del trattato CE, il Parlamento può invitare la Commissione a elaborare una relazione su problemi particolari concernenti la situazione sociale. Il Parlamento non ha mai fatto uso di questa possibilità, a causa degli ostacoli posti dalla procedura interna: al momento attuale, ciò presuppone l'elaborazione di una relazione di iniziativa, il che è poco compatibile con una semplice richiesta alla Commissione di elaborare uno studio.

Emendamento 44

Articolo 88

Disposizioni di attuazione

1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di misura di attuazione, il Presidente deferisce il documento in causa alla commissione competente per l'atto da cui derivano le misure di attuazione.

2. Il presidente o un altro membro designato della commissione competente **possono avviare un dialogo con la Commissione. La commissione competente può proporre al Parlamento di opporsi alla misura di attuazione.** Se il Parlamento si oppone a detta misura, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare la misura, ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa.

3. Se una tale misura è deferita al Consiglio e quindi al Parlamento, il Parlamento applica la procedura di cui

1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di misura di attuazione, il Presidente deferisce il documento in causa alla commissione competente per l'atto da cui derivano le misure di attuazione.

2. Su proposta della commissione competente **il Parlamento, entro tre mesi dalla data di ricevimento del progetto di disposizione di attuazione, può approvare una risoluzione contraria a tale misura, in particolare se questa esula dai poteri di esecuzione previsti nello strumento di base. Qualora non si svolga alcuna tornata prima della scadenza del periodo di tre mesi o qualora sia richiesta un'azione urgente, il diritto di risposta può essere considerato come delegato alla commissione competente. La risposta prende la forma di una lettera del presidente della commissione al membro competente della Commissione e viene portata all'attenzione di tutti i deputati del Parlamento.** Se il Parlamento si oppone a detta misura, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare la misura, ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa.

all'articolo 112, paragrafo 2.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 45

Articolo 91

Ricorsi davanti alla Corte di giustizia

1. Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione comunitaria per assicurarsi che i suoi diritti siano stati pienamente rispettati.

2. La commissione competente riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione *dei diritti del Parlamento*.

1. Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione comunitaria *e in particolare le misure di esecuzione* per assicurarsi che i *trattati, inclusi i* suoi diritti, siano stati pienamente rispettati.

2. La commissione competente riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione *del diritto comunitario*.

3. Il Presidente decide in merito all'opportunità di presentare un ricorso a nome del Parlamento dinanzi alla Corte di giustizia. Tranne che in caso di urgenza, il Presidente prende tale decisione dopo aver ascoltato il parere della commissione competente per le questioni giuridiche. La decisione del Presidente è annunciata in Aula nella seduta successiva e può essere rovesciata se il Parlamento si pronuncia in tal senso su proposta della commissione competente per le questioni giuridiche, di un gruppo o di 32 deputati.

(L'emendamento entrerà in vigore contestualmente al trattato di Nizza firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 o a un trattato contenente disposizioni identiche in materia.)

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 46
Articolo 95
Modificazione del trattato CECA

1. Le proposte di modificazione redatte dalla Commissione e dal Consiglio in applicazione dell'articolo 95 del trattato CECA sono stampate contemporaneamente al parere con il quale la Corte di giustizia constata la conformità di detti testi. **soppresso**

Tali documenti vengono distribuiti e deferiti alla commissione competente. La relazione della commissione può proporre soltanto di approvare o respingere l'insieme della proposta di modificazione.

2. Non sono ricevibili emendamenti e non è ammessa la votazione per parti separate. L'insieme della proposta di modificazione può essere approvato solo a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi e a maggioranza dei due terzi dei deputati che compongono il Parlamento.

3. Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione diretta a proporre alla Commissione e al Consiglio modifiche al trattato CECA nel quadro dell'articolo 95 di tale trattato.

Tale proposta di risoluzione è stampata, distribuita e deferita alla commissione competente. Essa non può essere approvata dal Parlamento se non a maggioranza dei deputati che lo compongono.

(L'emendamento entrerà in vigore allo scadere del trattato CECA.)

Motivazione

Il trattato CECA è stato concluso per la durata di cinquant'anni a decorrere dalla sua entrata in vigore il 23 luglio 1952.

Emendamento 47
Articolo 97, paragrafi 7 e 9
Accordi internazionali

7. Il Parlamento esprime il suo parere o il suo parere conforme sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale o di un protocollo finanziario con la Comunità europea alla maggioranza dei voti espressi.

9. Qualora il Parlamento, **deliberando alla maggioranza dei voti espressi, rifiuta** il proprio parere conforme su un accordo internazionale, il Presidente comunica al Consiglio che l'accordo in questione non può essere concluso.

7. Il Parlamento esprime il suo parere o il suo parere conforme sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale o di un protocollo finanziario con la Comunità europea **in una sola votazione deliberando** alla maggioranza dei voti espressi, **senza che siano ricevibili emendamenti al testo dell'accordo o del protocollo.**

9. Qualora il Parlamento **rifiuti** il proprio parere conforme su un accordo internazionale, il Presidente comunica al Consiglio che l'accordo in questione non può essere concluso.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che si tratta, in realtà, di una sola votazione. Cfr. anche emendamento all'articolo 86.

Emendamento 48
Articolo 101, paragrafo 1
Dichiarazioni dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e di altri rappresentanti speciali

1. L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune **può essere** invitato a fare una dichiarazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37.

1. L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune **è** invitato a fare una dichiarazione **in Parlamento almeno quattro volte l'anno.** Si applicano le

disposizioni dell'articolo 37.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 49

Articolo 103, paragrafo 3 bis (nuovo)

Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune

3 bis. Il Consiglio e/o l'Alto rappresentante e la Commissione sono presenti a ogni discussione in Aula che riguarda la politica estera, di sicurezza o di difesa.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 50

Articolo 104, paragrafo 4

Raccomandazioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune

4. Le raccomandazioni così formulate sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. In casi urgenti decisi dal Presidente, le raccomandazioni possono essere iscritte all'ordine del giorno della tornata in corso. Le raccomandazioni si considerano approvate a meno che, prima dell'inizio della tornata, ***un decimo dei deputati che compongono il Parlamento abbia*** espresso per iscritto la sua opposizione; in tal caso le raccomandazioni della commissione sono esaminate e ***poste in votazione in Aula, ciascuna nel suo insieme, durante la medesima tornata. Un gruppo politico o almeno trentadue deputati possono presentare emendamenti.***

4. Le raccomandazioni così formulate sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. In casi urgenti decisi dal Presidente, le raccomandazioni possono essere iscritte all'ordine del giorno della tornata in corso. Le raccomandazioni si considerano approvate a meno che, prima dell'inizio della tornata, ***almeno trentadue deputati abbiano*** espresso per iscritto la loro opposizione; in tal caso le raccomandazioni della commissione sono ***iscritte all'ordine del giorno della stessa tornata per la relativa discussione e votazione. Possono essere presentati emendamenti a norma dell'articolo 139.***

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 51
Articolo 104 bis (nuovo)

Articolo 104 bis
Violazione dei diritti umani

Ad ogni tornata la commissione competente può presentare, senza necessità di un'autorizzazione, una risoluzione relativa a casi di violazione dei diritti umani in conformità della procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 4.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 52
Articolo 106
Consultazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

La consultazione del Parlamento a norma degli articoli 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del trattato UE è disciplinata dagli articoli 58, 60, 62, 63 e 67 del presente regolamento.

La consultazione del Parlamento a norma degli articoli 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del trattato UE è disciplinata dagli articoli 58, 60, **61**, 62, 63, **64** e 67 del presente regolamento.

Quando il Parlamento è consultato sul progetto di decisione del Consiglio concernente la nomina del direttore e dei membri del consiglio di amministrazione di Europol, si applica per analogia l'articolo 35.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 61.

Emendamento 53
Articolo 107, paragrafo 1

Raccomandazioni nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

1. La commissione competente per i diversi aspetti della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti o a seguito di una proposta a norma dell'articolo 49, può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio *negli ambiti di sua competenza.*

1. La commissione competente per i diversi aspetti della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti o a seguito di una proposta a norma dell'articolo 49, può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio *relativamente all'ambito di cui al titolo VI del trattato UE.*

Motivazione

È il trattato, e non l'allegato VI al regolamento del Parlamento, a determinare il settore in cui il Parlamento può formulare raccomandazioni.

Emendamento 54
Articolo 107, paragrafo 3

Raccomandazioni nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

3. Le raccomandazioni così formulate sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione.

3. Le raccomandazioni così formulate sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. *L'articolo 104, paragrafo 4, si applica per analogia.*

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 55
CAPITOLO XIII, titolo

CONSTATAZIONE DI UNA VIOLAZIONE GRAVE E PERSISTENTE DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO DEI PRINCIPI COMUNI AGLI STATI MEMBRI (LIBERTÀ, DEMOCRAZIA, RISPETTO DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE

VERIFICA DEI PRINCIPI COMUNI AGLI STATI MEMBRI (LIBERTÀ, DEMOCRAZIA, RISPETTO DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, STATO DI DIRITTO) E CONSTATAZIONE DI UN RISCHIO EVIDENTE O DI UNA

Motivazione

Il titolo va modificato per tener conto dell'accresciuta responsabilità del Parlamento quale risulta dagli emendamenti in appresso.

Emendamento 56
Articolo 108
Constatazione di una violazione

1. Su richiesta di un decimo dei deputati che lo compongono, il Parlamento può porre in discussione e votare una proposta di risoluzione che inviti la Commissione ad avviare l'azione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del trattato UE. La Conferenza dei presidenti può, preliminarmente, chiedere il parere della sua commissione competente.

2. Il Presidente comunica al Parlamento di aver ricevuto dal Consiglio una richiesta di parere conforme su una proposta presentata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del trattato UE, corredata delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato. Nel contempo, il Presidente propone il termine alla scadenza del quale si dovrà procedere alla votazione. Tale termine non

1. Il Parlamento, sulla base di una relazione specifica della commissione competente ai sensi dell'articolo 163, può:

a) porre in votazione una proposta motivata in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del trattato UE;

b) porre in votazione una proposta in cui invita la Commissione o gli Stati membri a presentare una proposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del trattato UE;

c) porre in votazione una proposta in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, o se del caso dell'articolo 7, paragrafo 4, del trattato UE;

2. Le richieste di parere conforme provenienti dal Consiglio su una proposta presentata a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, corredate delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato sono comunicate al Parlamento. Fatti salvi i casi urgenti e giustificati, il Parlamento delibera su proposta della

dovrà essere inferiore a un mese dalla comunicazione del ricevimento della richiesta, tranne in casi urgenti e giustificati.

3. Il parere conforme del Parlamento è approvato a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

4. La commissione competente può decidere, **su proposta della conferenza dei presidenti**, di presentare una proposta di risoluzione di accompagnamento **contenente** la posizione del Parlamento sulle opportune sanzioni e sui criteri applicabili per la loro **successiva** modifica o revoca.

commissione competente.

3. Le decisioni a norma dei paragrafi 1, lettera a) e 2, richiedono una maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresenta la maggioranza dei deputati del Parlamento.

4. La commissione competente può decidere di presentare una proposta di risoluzione di accompagnamento **qualora il Parlamento sia invitato ad esprimere il suo parere conforme a norma del paragrafo 2 di cui sopra. Una siffatta proposta di risoluzione illustra** la posizione del Parlamento **su una grave violazione da parte di uno Stato membro e** sulle opportune sanzioni e sui criteri applicabili per la loro modifica o revoca.

(Il presente emendamento entrerà in vigore contestualmente al trattato di Nizza firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 o a un trattato contenente identiche disposizioni in materia.)

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 57 CAPITOLO XIV, titolo

COOPERAZIONE RAFFORZATA

(Non concerne la versione italiana)

(L'emendamento entrerà in vigore contestualmente al trattato di Nizza firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 o a un trattato contenente identiche disposizioni in materia.)

Motivazione

Il trattato di Nizza sostituisce nella versione inglese l'espressione "closer cooperation" con "enhanced cooperation".

Emendamento 58
Articolo 109
Procedure in seno al Parlamento

1. Le proposte della Commissione miranti a instaurare una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri sono deferite per esame dal Presidente alla commissione competente. Si applicano gli articoli 60 e da 63 a 72.

2. La commissione competente verifica il rispetto dell'articolo 11 del trattato CE, degli articoli 40, 43 e 44 del trattato UE e **delle disposizioni del protocollo che integra l'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea.**

3. Gli atti successivi proposti nel quadro della cooperazione rafforzata, una volta istituita, sono esaminati dal Parlamento nel quadro delle stesse procedure seguite quando non si applica la cooperazione rafforzata.

1. Le **richieste degli Stati membri o le** proposte della Commissione miranti a instaurare una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri **e le consultazioni del Parlamento a norma dell'articolo 40 A, paragrafo 2, del trattato UE** sono deferite per esame dal Presidente alla commissione competente. Si applicano gli articoli 60, da 63 a 72 e **86, ove opportuno.**

2. La commissione competente verifica il rispetto dell'articolo 11 del trattato CE e degli articoli **27 A, 27 B**, 40, 43, 44 e **44 A** del trattato UE.

3. Gli atti successivi proposti nel quadro della cooperazione rafforzata, una volta istituita, sono esaminati dal Parlamento nel quadro delle stesse procedure seguite quando non si applica la cooperazione rafforzata.

(L'emendamento si applica per analogia a tutte le altre disposizioni del regolamento in cui figura l'espressione "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" ed entrerà in vigore contestualmente al trattato di Nizza firmato a Nizza il 26 febbraio 2001.)

Motivazione

Le modifiche tengono conto dei cambiamenti introdotti dal trattato di Nizza a livello delle disposizioni riguardanti la cooperazione rafforzata.

*Articolo 110 bis
Procedura senza modifiche e senza
discussione*

1. Le proposte legislative (prima lettura), approvate in commissione in sede di votazione finale con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione, e le risoluzioni non legislative, approvate in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione, sono iscritte all'ordine del giorno del Parlamento per una votazione senza modifiche.

Il Presidente le iscrive nel progetto definitivo di ordine del giorno della tornata seguente o di una tornata successiva. Il punto forma quindi oggetto di una votazione unica a meno che, prima dell'approvazione del progetto definitivo di ordine del giorno, gruppi politici o singoli deputati, pari congiuntamente a un decimo dei deputati al Parlamento, abbiano richiesto per iscritto che esso possa essere modificato, nel qual caso il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

2. I punti iscritti all'ordine del giorno per la votazione senza modifiche sono altresì senza discussione, a meno che il Parlamento, all'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della tornata, non decida altrimenti su proposta della Conferenza dei presidenti, o su richiesta di due o più gruppi politici o di trentadue deputati.

3. All'atto dell'approvazione del progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata, la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti siano esaminati senza modifiche o senza discussione.

All'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno, il Parlamento può non accettare tale proposta se due o più gruppi politici o trentadue deputati vi si sono opposti per iscritto almeno un'ora prima dell'inizio della tornata.

4. Quando un punto è esaminato senza discussione, subito prima della votazione il relatore può fare una dichiarazione di durata non superiore ai due minuti.

(Sostituisce gli articoli 62 e 114, che sono pertanto soppressi)

Motivazione

Emendamento inteso a introdurre un'unica procedura più semplice, che non richiede un decisione preventiva della Conferenza dei presidenti. Si tratta di una procedura flessibile, che consente di decidere separatamente sull'opportunità di procedere o meno ad una discussione e di procedere o meno ad una votazione unica senza modifiche.

Emendamento 60
Articolo 111 bis (nuovo)

Articolo 111 bis
Discussione straordinaria

1. Un gruppo politico o almeno 32 deputati possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Parlamento di una discussione straordinaria su una questione di notevole rilevanza connessa alla politica dell'Unione europea. Di norma in ogni tornata si tiene una sola discussione straordinaria.

2. La richiesta è presentata per iscritto al Presidente almeno tre ore prima dell'inizio della tornata nel corso della quale la discussione straordinaria dovrà svolgersi. La votazione sulla richiesta ha luogo all'inizio della tornata, al momento dell'approvazione del progetto di ordine del giorno del Parlamento.

3. Successivamente all'approvazione dell'ordine del giorno di una tornata, il

Presidente può chiedere una discussione straordinaria. La richiesta viene votata all'inizio di una seduta o nel corso di un tempo di votazione programmato ed è notificata ai deputati con almeno un'ora d'anticipo.

4. Il Presidente stabilisce l'ora in cui ha luogo la discussione. La durata complessiva della discussione non supera i 60 minuti. Il tempo di parola viene ripartito fra i gruppi politici e i deputati non iscritti a norma dell'articolo 120, paragrafi 2 e 3.

5. La discussione si conclude senza l'approvazione di una risoluzione.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 61

Articolo 115

Termini

Salvo i casi di urgenza previsti agli articoli 50 e 112, un testo può essere posto in discussione e in votazione solamente se è stato distribuito da almeno 24 ore.

Salvo i casi di urgenza previsti agli articoli 50 e 112, un testo può essere posto in discussione e in votazione solamente se è stato distribuito da almeno 24 ore, ***a meno che il Parlamento non decida diversamente su proposta del suo Presidente. Il Parlamento non può decidere altrimenti se un decimo dei deputati che lo compongono si oppone a tale decisione.***

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 62

Articolo 117, paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)

Lingue

2. Gli interventi in una delle lingue ufficiali vengono simultaneamente interpretati in

2. Tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua

ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di Presidenza.

ufficiale di loro scelta. Gli interventi in una delle lingue ufficiali vengono simultaneamente interpretati in altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di Presidenza.

2 bis. Durante le riunioni di commissione è predisposta l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri della commissione in questione.

Motivazione

Con 22 lingue sarà necessaria una certa flessibilità. Tuttavia, ciò non toglie che ogni deputato abbia il diritto di esprimersi nella sua lingua. Inoltre, con l'ampliamento ci troveremo per la prima volta in presenza di lingue parlate solo da pochi deputati. Attualmente la più piccola comunità linguistica è composta di 16 deputati (danesi), un numero sufficientemente elevato che rende verosimile la presenza di un membro danese nella maggior parte delle commissioni. Dal momento che alcune delle nuove lingue saranno utilizzate solo da sei (estone), sette (sloveno) o otto (lettone) deputati, è possibile che non sia necessario fornire l'interpretazione in queste lingue a tutte le commissioni.

Emendamento 63

Articolo 120 Ripartizione del tempo di parola
e

Articolo 121 Elenco degli oratori

Articolo 120
Ripartizione del tempo di parola

1. La Conferenza dei presidenti può proporre di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.

Articolo 120
Ripartizione del tempo di parola ***ed elenco degli oratori***

1. La Conferenza dei presidenti può proporre di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.

2. Il Presidente dà facoltà di parlare agli oratori.

3. Il Presidente fissa, per la prima parte di una determinata discussione, un elenco degli oratori che include uno o più turni di intervento per ciascun gruppo politico che desidera esprimersi, secondo un

2. Il tempo di parola viene ripartito sulla base dei seguenti criteri:

- a) una prima frazione del tempo di parola viene ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi;
- b) una seconda frazione viene ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri;
- c) ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b).

3. Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola vengano rispettati.

4. La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale, sulle mozioni di procedura, sulle modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all'ordine del giorno.

Articolo 121

Elenco degli oratori

1. I deputati che chiedono di parlare sono iscritti nell'elenco degli oratori secondo l'ordine di richiesta.

2. Il Presidente dà facoltà di parlare agli oratori cercando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche e *lingue* diverse.

ordine basato sulle dimensioni del gruppo stesso, e un turno per un deputato non iscritto.

Tale tempo di parola viene ripartito sulla base dei seguenti criteri:

- a) una prima frazione del tempo di parola viene ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi;
- b) una seconda frazione viene ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri;
- c) ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b).

4. Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola vengano rispettati.

5. Il resto del tempo riservato alla discussione non è preventivamente ripartito in modo specifico. Per contro, il Presidente dà facoltà di parlare agli oratori **per non più di due minuti** cercando **di fare in modo**, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche diverse e **di Stati**

3. La facoltà di parlare può **tuttavia** essere concessa con precedenza, su loro richiesta, al relatore della commissione competente e ai presidenti dei gruppi che prendono la parola a nome dei loro gruppi ovvero agli oratori che li sostituiscono.

4. Nessuno può parlare più di due volte sullo stesso argomento, salvo autorizzazione del Presidente.

Tuttavia, *i presidenti e i relatori delle commissioni interessate* sono intesi su loro richiesta per un periodo di tempo stabilito dal Presidente.

5. Nella discussione su una relazione, ai membri della Commissione e del Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. ***Negli altri casi i membri della Commissione e del Consiglio sono intesi su loro richiesta.***

membri diversi.

6. La facoltà di parlare può essere concessa con precedenza, su loro richiesta, al relatore della commissione competente e ai presidenti dei gruppi che prendono la parola a nome dei loro gruppi ovvero agli oratori che li sostituiscono.

7. Nessuno può parlare più di due volte sullo stesso argomento, salvo autorizzazione del Presidente.

Tuttavia, *il presidente e il relatore della commissione interessata* sono intesi su loro richiesta per un periodo di tempo stabilito dal Presidente.

8. La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale, sulle mozioni di procedura, sulle modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all'ordine del giorno.

9. Nella discussione su una relazione, ai membri della Commissione e del Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. ***Tuttavia, se oggetto della discussione è una proposta della Commissione, il Presidente invita quest'ultima ad intervenire per prima per illustrare brevemente la sua proposta, mentre se oggetto della discussione è una proposta del Consiglio o una posizione comune, il Presidente può invitare il Consiglio ad intervenire per primo; in entrambi i casi a questi interventi fa seguito quello del relatore. Ai membri della Commissione e del Consiglio può essere data nuovamente la parola per replicare alle dichiarazioni dei deputati al Parlamento.***

10. Fatto salvo l'articolo 197 del trattato CE, il Presidente cerca di concordare con la Commissione e il Consiglio l'assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato.

Motivazione

Gli articoli 120 e 121 contengono attualmente numerose ripetizioni e vari riferimenti incrociati, ragion per cui sarebbe auspicabile fonderli in un unico articolo.

L'emendamento è altresì inteso a riconoscere la tradizionale procedura degli elenchi di oratori appartenenti ai gruppi quale procedura standard per l'inizio della discussione, ma anche a rendere possibile una procedura di "segnalazione" al termine della discussione stessa.

Emendamento 64 Articolo 121 bis (nuovo)

Articolo 121 **Interventi di un minuto**

Per non più di trenta minuti durante la prima seduta di ciascuna tornata, il Presidente dà la parola ai deputati che desiderano effettuare interventi di un minuto al massimo per richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica. Il Presidente può decidere di accordare successivamente, durante la stessa tornata, un analogo tempo di parola.

Motivazione

L'emendamento è inteso a riconoscere la prassi vigente, ma anche a porle dei limiti.

Emendamento 65 Articolo 124, paragrafi 1 e 2 Esclusione dall'Aula

1. Nel caso di infrazioni all'ordine particolarmente gravi, il Presidente, dopo un'ingiunzione solenne, può proporre al Parlamento, subito o al più tardi nel corso della tornata successiva, di pronunciare la censura, che produce di diritto l'esclusione immediata dall'Aula e l'interdizione di ricomparirvi per un periodo da due a cinque giorni.

1. Nel caso di infrazioni all'ordine ***o di turbativa dell'attività parlamentare*** particolarmente gravi, il Presidente, dopo un'ingiunzione solenne, può proporre al Parlamento, subito o al più tardi nel corso della tornata successiva, di pronunciare la censura, che produce di diritto l'esclusione immediata dall'Aula e l'interdizione di ricomparirvi per un periodo da due a

2. Il Parlamento delibera su questo provvedimento disciplinare nel momento fissato dal Presidente che si colloca nel corso della seduta in cui si sono verificati i fatti che ne sono l'origine o, al più tardi, nel corso della tornata successiva. Il deputato contro il quale è stata chiesta questa misura ha il diritto di essere inteso dal Parlamento prima della votazione. Il suo tempo di parola non può superare cinque minuti.

cinque giorni.

2. Il Parlamento delibera su questo provvedimento disciplinare nel momento fissato dal Presidente, che si colloca nel corso della seduta in cui si sono verificati i fatti che ne sono l'origine, ***ovvero, in caso di scompiglio al di fuori dell'Aula, quando il Presidente ne è stato informato***, o al più tardi nel corso della tornata successiva. Il deputato contro il quale è stata chiesta questa misura ha il diritto di essere inteso dal Parlamento prima della votazione. Il suo tempo di parola non può superare cinque minuti.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 66
Articolo 127, paragrafo 3 bis (nuovo)
Procedura di votazione

3 bis. Nelle votazioni di testi legislativi e risoluzioni non legislative, si procede prima a votare il dispositivo e poi i visti e i considerando. Gli emendamenti che contraddicono l'esito di una precedente votazione decadono.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire taluni dettagli della procedura di votazione.

Emendamento 67
Articolo 130, paragrafo 6
Ordine di votazione degli emendamenti

6. Il Presidente può porre in votazione altri emendamenti in blocco qualora essi siano complementari. In tal caso, segue la procedura di cui al paragrafo 5.

6. Il Presidente può porre in votazione altri emendamenti in blocco qualora essi siano complementari. In tal caso, segue la procedura di cui al paragrafo 5. ***Gli autori di emendamenti complementari possono***

proporre la loro votazione in blocco.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 68
Articolo 130 bis (nuovo)

Articolo 130 bis

Ordine di votazione degli emendamenti

Qualora gli emendamenti presentati a una relazione siano più di 50, il Presidente può chiedere alla commissione competente di riunirsi per esaminarli. Gli emendamenti che non siano approvati da almeno un quinto dei deputati che compongono la commissione non possono essere posti in votazione in Aula.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 69
Articolo 130 ter (nuovo)

Articolo 130 ter

Votazione su relazioni di iniziativa

Nel procedere a una votazione su una relazione a norma dell'articolo 163, il Parlamento, su proposta del Presidente, di un gruppo politico o di trentadue deputati, può decidere, prima di votare qualsiasi emendamento, di prendere atto della relazione e di trasmetterla alle altre istituzioni e organismi competenti come posizione della commissione parlamentare. Qualora tale proposta venga approvata, il Parlamento non vota la proposta di risoluzione né alcun emendamento a quest'ultima.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 70
Articolo 131, paragrafo 1
Votazione per parti separate

1. Quando il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, un gruppo politico o almeno trentadue deputati possono chiedere la votazione per parti separate.

1. Quando il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, un gruppo politico o ***singoli deputati, per un totale di*** almeno trentadue deputati ***al Parlamento***, possono chiedere la votazione per parti separate.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 71
Articolo 131, paragrafo 2 bis (nuovo)
Votazione per appello nominale

2 bis. Per gli emendamenti non può essere richiesta alcuna votazione per parti separate, tranne che per la votazione in commissione.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 72
Articolo 134, paragrafo 1
Votazione per appello nominale

1. Oltre ai casi previsti agli articoli 32, paragrafo 2, 33, paragrafo 4, e 34,

1. Oltre ai casi previsti agli articoli 32, paragrafo 2, 33, paragrafo 4, e 34,

paragrafo 5, la votazione per appello nominale ha luogo qualora **un gruppo politico o** almeno trentadue deputati lo chiedano per iscritto la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza.

paragrafo 5, la votazione per appello nominale ha luogo qualora **singoli deputati, per un totale di** almeno trentadue deputati **al Parlamento**, lo chiedano per iscritto la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 73 Articolo 134, paragrafo 2, comma 3 Votazione per appello nominale

Il risultato della votazione è iscritto nel processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico.

Il risultato della votazione è iscritto nel processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico, **con l'indicazione del voto espresso da ciascun deputato.**

Motivazione

Emendamento complementare all'emendamento 1, inteso a far sì che il regolamento continui a prevedere che nel processo verbale figuri il senso del voto espresso da ciascun deputato.

Emendamento 74 Articolo 137, paragrafo 1, comma 1 Dichiarazioni di voto

1. Allorché la discussione generale è conclusa, ogni deputato può rilasciare una dichiarazione orale di non oltre un minuto o una dichiarazione scritta di non oltre 200 parole sulla votazione finale. La dichiarazione viene inserita nel resoconto integrale delle discussioni.

1. Allorché la discussione generale è conclusa, ogni deputato può rilasciare una dichiarazione orale di non oltre un minuto o una dichiarazione scritta di non oltre 200 parole sulla votazione finale. La dichiarazione viene inserita nel resoconto integrale delle discussioni. **Ogni deputato può rilasciare al massimo due dichiarazioni orali durante ogni seduta.**

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 75

Articolo 139, paragrafo 1, comma 2

Presentazione e svolgimento degli emendamenti

La commissione competente per il merito, **un gruppo politico** o almeno trentadue deputati possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula.

La commissione competente per il merito, **i gruppi politici** o **singoli** deputati, **per un totale** di almeno trentadue deputati **al Parlamento**, possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 76

Articolo 139, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

Presentazione e svolgimento degli emendamenti

Lo stesso gruppo o gli stessi autori non possono presentare emendamenti che si escludono a vicenda.

Motivazione

Capita a volte che taluni deputati presentino emendamenti contraddittori a nome dello stesso gruppo. Il presente emendamento eviterebbe confusioni richiedendo ai gruppi di dichiarare quale emendamento riflette realmente la loro posizione.

Emendamento 77
Articolo 139, paragrafo 6
Presentazione e svolgimento degli emendamenti

6. Se il Parlamento non decide altrimenti, gli emendamenti possono essere posti in votazione solo quando siano stampati e distribuiti in tutte le lingue ufficiali. Tale decisione non può essere presa quando *vi sia opposizione da parte di almeno dodici deputati.*

6. Se il Parlamento non decide altrimenti, gli emendamenti possono essere posti in votazione solo quando siano stampati e distribuiti in tutte le lingue ufficiali. Tale decisione non può essere presa quando almeno dodici deputati ***obiettino che gli emendamenti non sono disponibili nella loro lingua.***

Motivazione

Non dovrebbe essere possibile per i deputati obiettare di non possedere un testo in una lingua che non utilizzano.

Emendamento 78
Articolo 140, paragrafo 3 bis (nuovo)
Ricevibilità degli emendamenti

3 bis. Un gruppo politico può presentare una proposta di risoluzione alternativa ad una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione.

In tal caso, il gruppo non può presentare emendamenti alla risoluzione principale. Tale proposta di risoluzione non può essere più lunga di quella della commissione e viene presentata in Aula per l'approvazione o la reiezione in un'unica votazione senza emendamenti.

Motivazione

Di frequente, un gruppo minoritario presenta una serie di emendamenti ad una relazione allo scopo di spiegare la propria posizione, anche se nessuno degli emendamenti ha alcuna probabilità di essere approvato. Sarebbe ragionevole offrire ai gruppi la possibilità di presentare un'intera risoluzione alternativa, il che permetterebbe loro di illustrare più chiaramente la loro posizione e consentirebbe allo stesso tempo di ridurre il numero delle votazioni in Aula.

Emendamento 79
Articolo 143, paragrafo 1
Questione pregiudiziale

1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno può essere proposto il rifiuto della discussione per motivi di irricevibilità del punto in questione. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.

1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno può essere proposto il rifiuto della discussione per motivi di irricevibilità del punto in questione. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente. ***L'intenzione di sollevare una questione pregiudiziale deve essere notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che informa immediatamente il Parlamento.***

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 80
Articolo 144, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)
Rinvio in commissione

L'intenzione di chiedere il rinvio in commissione deve essere notificata con un anticipo di almeno 24 ore al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 81
Articolo 146, titolo e paragrafi 1 e 3 bis (nuovo)
Aggiornamento della discussione

Aggiornamento della discussione

1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o almeno trentadue deputati

Aggiornamento della discussione ***e della votazione***

1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o almeno trentadue deputati

possono proporre che la discussione venga aggiornata fino a un momento stabilito. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.

possono proporre che la discussione venga aggiornata fino a un momento stabilito. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente. ***L'intenzione di proporre l'aggiornamento della discussione deve essere notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che informa immediatamente il Parlamento.***

3 bis. Prima o durante una votazione, un gruppo politico o almeno trentadue deputati possono proporre l'aggiornamento della votazione. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 82 Articolo 148, paragrafi 1 e 2 Processo verbale

1. Il processo verbale di ogni seduta, contenente le decisioni del Parlamento e i nomi degli oratori, è distribuito almeno mezz'ora prima dell'apertura della seduta successiva.

I testi adottati dal Parlamento sono distribuiti separatamente. Se i testi di carattere legislativo adottati dal Parlamento contengono emendamenti, essi sono pubblicati in versione consolidata.

2. All'inizio di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente.

1. Il processo verbale di ogni seduta, contenente le decisioni del Parlamento e i nomi degli oratori, è distribuito almeno mezz'ora prima dell'apertura della ***parte pomeridiana della*** seduta successiva.

I testi adottati dal Parlamento sono distribuiti separatamente. Se i testi di carattere legislativo adottati dal Parlamento contengono emendamenti, essi sono pubblicati in versione consolidata.

2. All'inizio ***della parte pomeridiana*** di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente.

Motivazione

È già difficile e costoso disporre del processo verbale per le 9.00 della mattina successiva con 11 lingue. Sarebbe opportuna una maggiore flessibilità, soprattutto in vista dell'aumento del numero di lingue.

Emendamento 83
Articolo 151 (titolo)

Commissioni *temporanee* di inchiesta

Commissioni di inchiesta

Motivazione

Le commissioni di inchiesta sono ovviamente temporanee, ma inserendo tale dicitura nel titolo dell'articolo si crea confusione con le commissioni temporanee.

Emendamento 84
Articolo 154, paragrafo 2
Attribuzioni delle commissioni

2. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza viene *iscritto, su proposta della Conferenza dei presidenti o su richiesta di una delle commissioni permanenti interessate, all'ordine del giorno del Parlamento.*

2. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza viene *sottoposto alla Conferenza dei presidenti entro un mese dalla comunicazione del suo deferimento in Aula. La Conferenza dei presidenti di commissione viene informata e può formulare una raccomandazione alla Conferenza dei presidenti. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro sei settimane dalla sua consultazione. In caso contrario, la questione viene iscritta al progetto di ordine del giorno della tornata successiva affinché sia presa una decisione in merito.*

Motivazione

La pratica dimostra che, in caso di conflitto di competenze, l'assenza di una decisione definitiva nuoce gravemente al lavoro parlamentare, in particolare per quanto riguarda i testi legislativi.

Emendamento 85
Articolo 158
Procedura senza relazione, procedura semplificata

1. In ogni riunione di commissione il presidente comunica alla commissione un elenco delle proposte che, a suo avviso e/o su raccomandazione del Presidente del Parlamento, dovrebbero essere approvate senza relazione.

Ogni proposta contenuta nell'elenco viene sottoposta dal presidente della commissione all'approvazione di quest'ultima. Salvo nel caso in cui almeno un **quinto** dei membri della commissione si **oppongano** alla sua approvazione, il presidente della commissione **informa il Presidente del Parlamento che** la proposta è stata approvata.

2. Su raccomandazione del Presidente del Parlamento o su proposta del presidente della commissione, quest'ultima può pronunciarsi su una proposta secondo una procedura semplificata.

Salvo nel caso in cui almeno un quinto dei membri della commissione si oppongano all'applicazione della procedura semplificata, si considera designato come relatore il presidente della commissione. Il progetto di relazione, che si compone di una parte regolamentare, di un progetto di risoluzione legislativa e di una motivazione sommaria, è trasmesso ai membri della commissione. Se entro un termine che non può essere inferiore a due settimane dalla trasmissione, non vi si oppongono almeno un quinto dei membri della commissione, la relazione si considera approvata da quest'ultima. In tal caso il progetto di risoluzione legislativa figurante nella relazione è posto in votazione senza discussione in seduta, conformemente all'articolo 114.

3. Qualora almeno un quinto dei membri della commissione si oppongano alle

1. Dopo una prima discussione su una proposta legislativa, il presidente della commissione può proporre l'approvazione della proposta senza modifiche. Salvo nel caso in cui almeno un **decimo** dei membri della commissione vi si **opponga**, il presidente della commissione **presenta al Parlamento una relazione che approva** la proposta. **Si applica l'articolo 110 bis, paragrafo 1, comma 2, e paragrafi 2 e 4.**

2. Il presidente della commissione può proporre in alternativa che venga elaborata, a sua cura o a cura del relatore, una serie di emendamenti che riflettano la discussione in commissione. In caso di parere favorevole della commissione, tali emendamenti vengono trasmessi ai membri della commissione. Se entro un termine che non può essere inferiore a ventun giorni dalla trasmissione, non vi si oppone almeno un decimo dei membri della commissione, la relazione si considera approvata da quest'ultima. In tal caso il relativo progetto di risoluzione legislativa e gli emendamenti sono trasmessi al Parlamento senza discussione ai sensi dell'articolo 110 bis, paragrafo 1, comma 2, e paragrafi 2 e 4.

3. Qualora almeno un quinto dei membri si opponga, gli emendamenti sono posti in

procedure di cui ai paragrafi 1 o 2, si procede in conformità delle disposizioni dell'articolo 159 ("Procedura con relazione").

votazione nella riunione di commissione successiva.

Motivazione

Più semplice e più chiaro del testo attuale.

Emendamento 86
Articolo 159 (titolo)

Relazioni *delle commissioni sulle consultazioni*

Relazioni *legislative*

Motivazione

Il presente emendamento è stato approvato a larga maggioranza in Parlamento nel 1999, ma per un solo voto non ha raggiunto la maggioranza qualificata. Tuttavia, la corrispondente modifica all'articolo 160 fu in effetti approvata. L'emendamento rettificherebbe pertanto l'anomalia e chiarirebbe che l'articolo 159 concerne le relazioni legislative e il 160 le relazioni non legislative.

Emendamento 87
Articolo 159, paragrafo 3, lettera c)
Relazioni delle commissioni sulle consultazioni

c) eventualmente, una motivazione.

c) eventualmente, una motivazione ***che comprenda una scheda finanziaria nella quale è stabilito l'eventuale impatto finanziario della relazione.***

Motivazione

Al fine di rafforzare la responsabilità di bilancio, le conseguenze finanziarie e la compatibilità delle relazioni del Parlamento dovrebbero essere note prima della votazione in plenaria.

Emendamento 88
Articolo 160, paragrafo 3, lettera b)
Relazioni di carattere non legislativo

b) una motivazione;

b) una motivazione ***che comprenda una scheda finanziaria nella quale è stabilito l'eventuale impatto finanziario della relazione, nonché la sua compatibilità con le prospettive finanziarie;***

Motivazione

Al fine di rafforzare la responsabilità di bilancio, le conseguenze finanziarie e la compatibilità delle relazioni del Parlamento dovrebbero essere note prima della votazione in plenaria.

Emendamento 89
Articolo 162, paragrafi 2, 5 e 6
Pareri delle commissioni

2. Il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, nel caso di testi legislativi, o ***elementi da includere nella*** proposta di risoluzione della commissione competente per il merito nel caso di testi non legislativi. La commissione competente per il merito *li* pone in votazione. Se necessario la commissione può presentare brevi giustificazioni scritte sulle proposte presentate nel parere.

5. La commissione competente per il merito è l'unica commissione autorizzata a presentare emendamenti in Aula.

6. Il presidente e il relatore della commissione competente per parere ***possono*** partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune.

2. Il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, nel caso di testi legislativi, o ***modifiche al progetto di*** proposta di risoluzione della commissione competente per il merito, nel caso di testi non legislativi. ***I pareri riguardano unicamente questioni che rientrano nelle attribuzioni della commissione consultata per parere.*** La commissione competente per il merito pone in votazione *le proposte*. Se necessario la commissione può presentare brevi giustificazioni scritte sulle proposte presentate nel parere.

5. La commissione competente per il merito è l'unica commissione autorizzata a presentare emendamenti in Aula ***fatto salvo l'articolo 63 bis.***

6. Il presidente e il relatore della commissione competente per parere ***sono invitati a*** partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune.

Motivazione

Paragrafo 2: l'emendamento si spiega da sé.

Paragrafo 5: si tratta di una modifica necessaria in caso di approvazione dell'articolo 63 bis.

Paragrafo 6: lo scopo è quello di definire più chiaramente i compiti delle commissioni competenti per parere.

Emendamento 90 Articolo 162 bis (nuovo)

Articolo 162 bis

Cooperazione rafforzata tra le commissioni

Qualora, secondo la Conferenza dei presidenti, una questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due commissioni o qualora diversi aspetti della questione rientrino nell'ambito di competenza di due commissioni diverse, si applica l'articolo 162 con le seguenti disposizioni supplementari:

- le due commissioni decidono di comune accordo il calendario;***
- i due relatori cercano di concordare i testi da essi proposti alle rispettive commissioni e la loro posizione per quanto riguarda gli emendamenti;***
- la commissione competente accoglie senza votazione gli emendamenti della commissione consultata per parere, qualora riguardino questioni che il presidente della commissione competente per il merito ritenga rientrare nell'ambito di competenza della commissione per parere, sulla base dell'allegato VI del regolamento e previa consultazione della presidenza della commissione che esprime parere, e qualora essi non siano in contraddizione con altri elementi della relazione.***

Motivazione

Il presente emendamento codifica la procedura "Hughes rafforzata".

Emendamento 91
Articolo 163, paragrafo 1
Relazioni di iniziativa

1. Qualora una commissione intenda elaborare una relazione su un argomento di sua competenza e presentare al riguardo una proposta di risoluzione al Parlamento, senza che a essa sia stata deferita una consultazione, una richiesta di parere *o una proposta di risoluzione*, deve chiedere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti. Ogni eventuale rifiuto a tale richiesta deve essere motivato.

La Conferenza dei presidenti può stabilire, al momento di concedere l'autorizzazione, che il potere deliberante sia delegato a norma dell'articolo 62.

1. Qualora una commissione intenda elaborare una relazione su un argomento di sua competenza e presentare al riguardo una proposta di risoluzione al Parlamento, senza che a essa sia stata deferita una consultazione *o una richiesta di parere a norma dell'articolo 54, paragrafo 1*, deve chiedere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti. Ogni eventuale rifiuto a tale richiesta deve essere motivato.

Motivazione

Consequente al nuovo articolo 110 bis.

Emendamento 92
Articolo 163, paragrafo 2
Relazioni di iniziativa

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai casi in cui i trattati attribuiscono il diritto di iniziativa al Parlamento.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai casi in cui i trattati attribuiscono il diritto di iniziativa al Parlamento.

In tali casi la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 93
Articolo 165, paragrafi 2 e 4
Procedura in sede di commissione

2. Il voto in sede di commissione viene espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale.

4. Si applicano per analogia alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17, 18, 117, 118, 119, 121, paragrafo 1, 123, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 133, **134**, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146 e 147.

2. Il voto in sede di commissione viene espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale.

In tal caso la votazione si svolge in conformità dell'articolo 134, paragrafo 2.

4. Si applicano per analogia alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17, 18, 117, 118, 119, 121, paragrafo 1, 123, 125, 127, 128, 130, 131, **paragrafo 1**, 132, 133, **135**, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146 e 147.

Motivazione

Corrisponde agli emendamenti concernenti la votazione elettronica (articolo 135) e la votazione per appello nominale (articolo 134).

Emendamento 94
Nota in corsivo dell'articolo 165

(Articoli 127 e 162)

La procedura di votazione su un parere è la seguente:

1. La commissione consultata per parere vota sul complesso delle conclusioni del parere, dopo avere votato, se del caso, su ciascuna di esse separatamente. Qualora non siano state adottate delle conclusioni, il parere destinato alla commissione competente per il merito è costituito unicamente dagli emendamenti eventualmente adottati al testo sul quale la commissione è stata consultata per parere. Il risultato della votazione sul complesso delle conclusioni o degli emendamenti è

soppressa

riportato nel parere.

2. Può essere necessario, in seguito alla votazione, modificare il testo precedente gli emendamenti o le conclusioni (che può essere considerato come la motivazione). In merito, tuttavia, non vi è votazione.

3. La commissione non vota sul complesso della proposta della Commissione.

Motivazione

L'interpretazione non è più valida in quanto il Parlamento ha modificato l'articolo 162 nel 1999. Ora le commissioni che esprimono un parere votano soltanto gli emendamenti. Si veda inoltre l'emendamento all'articolo 180.

Emendamento 95

Articolo 168, paragrafo 1

Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari

1. Il Parlamento costituisce delegazioni interparlamentari permanenti. **La loro consistenza numerica è decisa** alla luce delle competenze loro affidate. L'elezione dei membri degli Uffici di presidenza delle delegazioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto e, di nuovo, dopo due anni e mezzo.

1. Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce delegazioni interparlamentari permanenti **e decide sulla loro natura e sul numero dei loro membri** alla luce delle competenze loro affidate. L'elezione dei membri degli Uffici di presidenza delle delegazioni ha luogo nel corso della prima **o della seconda** tornata del Parlamento neoeletto e, di nuovo, dopo due anni e mezzo.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 96

Articolo 174, paragrafo 2

Diritto di petizione

2. Le petizioni al Parlamento devono menzionare il nome e cognome, **la qualifica**,

2. Le petizioni al Parlamento devono menzionare il nome e cognome, la

la cittadinanza e il domicilio di ciascuno dei
petenti.

cittadinanza e il domicilio di ciascuno dei
firmatari.

Motivazione

*La qualifica non rappresenta un'indicazione necessaria per verificare l'identità del
firmatario.*

Emendamento 97
Articolo 175, paragrafo 1 bis (nuovo)
Esame delle petizioni

***Ibis. È istituito un albo elettronico, sul
quale i cittadini possono associarsi al primo
firmatario, apponendo la propria firma
elettronica sulla petizione dichiarata
ricevibile e iscritta all'albo generale
pubblico.***

Motivazione

*Recepisce un'interpretazione della commissione per gli affari costituzionali e le
raccomandazioni della commissione per le petizioni.*

Emendamento 98
Articolo 175, paragrafo 2
Esame delle petizioni

2. Ai fini dell'esame delle petizioni, la
commissione può tenere *udienze conoscitive*
o inviare propri membri in loco per
l'accertamento dei fatti.

2. Ai fini dell'esame delle petizioni ***o
dell'accertamento dei fatti***, la commissione
può ***sentire i firmatari***, tenere ***audizioni
generali oppure*** inviare propri membri in
loco.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 99
Articolo 180, paragrafo 3
Applicazione del regolamento

3. Se la commissione decide che è sufficiente un'interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, comunica la sua interpretazione al Presidente, che ne informa il Parlamento.

3. Se la commissione decide che è sufficiente un'interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, comunica la sua interpretazione al Presidente, che ne informa il Parlamento *nel corso della tornata successiva*.

Motivazione

Considerando che la procedura di interpretazione del regolamento non richiede troppo tempo in Aula, non vi è ragione per cui essa non debba essere discussa nel corso della tornata successiva.

Emendamento 100
Articolo 180, paragrafi 5 e 7
Applicazione del regolamento

5. Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal Parlamento vengono pubblicate nel regolamento, sotto forma di note in corsivo corredanti l'articolo o i rispettivi articoli, ***unitamente alle decisioni prese in materia di applicazione del regolamento.***

7. ***Le disposizioni di applicazione del regolamento sono soggette a revisione periodica.***

5. Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal Parlamento vengono pubblicate nel regolamento, sotto forma di note in corsivo corredanti l'articolo o i rispettivi articoli.

7. ***Le note in corsivo e il regolamento sono soggetti a una revisione periodica a cura della commissione competente.***

Motivazione

Non esistono "decisioni prese in materia di applicazione del regolamento" ma solo interpretazioni. Occorre specificare a chi spetta la competenza di rivedere le note in corsivo.

Emendamento 101
Articolo 186 bis (nuovo)

Articolo 186 bis
Cessazione anticipata delle cariche

La Conferenza dei presidenti può, decidendo a maggioranza di tre quinti dei voti espressi che rappresentino almeno tre gruppi politici, proporre al Parlamento la revoca delle cariche di Presidente, vicepresidente, questore, presidente o vicepresidente di commissione, presidente o vicepresidente di una delegazione interparlamentare, o di qualsiasi altra carica elettiva di un deputato al Parlamento, qualora ritenga che il deputato in questione abbia commesso una colpa grave. Tale proposta deve essere approvata dal Parlamento a una maggioranza di due terzi che rappresenti la maggioranza dei deputati che lo compongono.

Motivazione

Il presente emendamento rappresenta una forma di garanzia in caso di situazioni imprevedibili ed eccezionali, laddove attualmente il Parlamento non possiede alcuno strumento per agire. Viene ripreso il testo dell'articolo 216 del trattato CE concernente i Commissari. La procedura può essere avviata solo sulla base di una maggioranza assai ampia all'interno della Conferenza dei presidenti, il che esclude gli abusi.

Emendamento 102

Allegato I

Disposizioni di attuazione dell'articolo 9, paragrafo 1 - Trasparenza e interessi finanziari dei deputati

Articolo 1, paragrafo 1

1. Prima di intervenire in una discussione in seduta plenaria o in seno a uno degli organi del Parlamento, il deputato che abbia un interesse finanziario diretto nella questione oggetto della discussione dichiara tale interesse oralmente.

1. Prima di intervenire in una discussione in seduta plenaria o in seno a uno degli organi del Parlamento, **e se proposto quale relatore**, il deputato che abbia un interesse finanziario diretto nella questione oggetto della discussione dichiara tale interesse oralmente.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 103

Allegato I

Disposizioni di attuazione dell'articolo 9, paragrafo 1 - Trasparenza e interessi finanziari dei deputati

Articolo 2, lettera a)

a) le attività professionali da lui svolte e qualsiasi altra funzione o attività retribuita,

a) le attività professionali da lui svolte e qualsiasi altra funzione o attività retribuita, ***anche occasionale o puntuale,***

Motivazione

L'attuale formulazione si presta ad interpretazioni diverse, per cui è meglio renderla più chiara.

Emendamento 104

Allegato II

Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni (Articolo 43)

A. Direttive, paragrafi 1, trattino 4, e 3

1. Sono ricevibili soltanto le interrogazioni che

- sono formulate con precisione e si riferiscono a ***punti concreti***;

3. Le interrogazioni non sono ricevibili qualora nei tre mesi precedenti sia stata presentata e abbia ottenuto risposta un'interrogazione identica o simile. ***In questo*** caso si trasmette all'autore copia dell'interrogazione e della risposta.

1. Sono ricevibili soltanto le interrogazioni che

- sono formulate con precisione e si riferiscono a ***un punto concreto***;

3. Le interrogazioni non sono ricevibili qualora nei tre mesi precedenti sia stata presentata e abbia ottenuto risposta un'interrogazione identica o simile, ***a meno che non superino nuovi sviluppi o l'autore richieda ulteriori informazioni. Nel primo*** caso si trasmette all'autore copia dell'interrogazione e della risposta.

Motivazione

Lo scopo perseguito è quello di evitare interrogazioni identiche.

Emendamento 105
Allegato II
Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni (Articolo 43)
A. Direttive, paragrafo 4

4. Ciascun deputato può rivolgere una domanda complementare per ogni interrogazione. Egli può rivolgere complessivamente **una domanda complementare al Consiglio e due alla Commissione.**

4. Ciascun deputato può rivolgere, **dopo la risposta**, una domanda complementare per ogni interrogazione. Egli può rivolgere complessivamente due **domande complementari.**

Motivazione

Non vi è alcuna ragione per cui possa essere rivolta solo una domanda complementare al Consiglio.

Emendamento 106
Allegato II
Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni (Articolo 43)
A. Direttive, paragrafo 10 bis (nuovo)

10 bis. Se un deputato presenta un'interrogazione, ma né lui né il suo sostituto sono presenti durante il tempo riservato alle interrogazioni, il Presidente ricorda al deputato in questione che è tenuto ad essere presente o a farsi sostituire. Qualora il Presidente si veda costretto ad inviare tale richiamo tre volte nell'arco di dodici mesi, il deputato in questione perde il diritto di presentare interrogazioni per un periodo di sei mesi.

Motivazione

Capita spesso, purtroppo, che gli autori delle interrogazioni non siano presenti.

Emendamento 107
Allegato II
Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni (Articolo 43)
A. Direttive, paragrafo 11

11. Le interrogazioni che non possono ottenere risposta per mancanza di tempo ricevono risposta *scritta*, salvo che l'interrogante *ritiri l'interrogazione*.

11. Le interrogazioni che non possono ottenere risposta per mancanza di tempo *e quelle che decadono in virtù del paragrafo 10*, ricevono risposta *ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 44*, salvo che l'interrogante *chieda l'applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 44*.

Motivazione

Non basta garantire una risposta scritta alle interrogazioni con risposta orale che non hanno ottenuto una risposta, né rimettersi genericamente all'articolo 44 che prevede due forme di risposta. È opportuno dare al deputato la possibilità di esigere la risposta orale in commissione, risposta prevista al paragrafo 4 dell'articolo 44, e precisare che le interrogazioni cui non è stata data risposta orale in plenaria debbano considerarsi sempre come interrogazioni prioritarie con risposta scritta.

Emendamento 108
Allegato II
Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni (Articolo 43)
A. Direttive, paragrafo 13 bis (nuovo)

Presentazione

13bis. Il tempo delle interrogazioni alla Commissione può, previo consenso di quest'ultima, essere suddiviso in tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate a singoli membri della Commissione.

Il tempo delle interrogazioni al Consiglio può, previo consenso di quest'ultimo, essere suddiviso in tempi riservati alle interrogazioni alla Presidenza, all'Alto rappresentante o al Presidente dell'Eurogruppo. Esso può anche essere suddiviso per argomento.

Motivazione

L'emendamento mira a razionalizzare il tempo riservato alle interrogazioni.

Emendamento 109

Allegato IV - Procedure da applicare per l'esame del bilancio generale dell'Unione europea e dei bilanci suppletivi
Articolo 2, paragrafo 2
Tasso

2. Per essere ricevibili tali proposte devono essere presentate per iscritto ed essere sottoscritte da almeno **nove** deputati ovvero presentate a nome di un gruppo politico o di una commissione.

2. Per essere ricevibili tali proposte devono essere presentate per iscritto ed essere sottoscritte da almeno **trentadue** deputati ovvero presentate a nome di un gruppo politico o di una commissione.

Motivazione

L'emendamento allinea il testo in questione con altri articoli. Il numero standard è 32 e non 9.

Emendamento 110

Allegato IV - Procedure da applicare per l'esame del bilancio generale dell'Unione europea e dei bilanci suppletivi
Articolo 3, paragrafi 2 e 6
Esame del progetto di bilancio - Prima fase

2. Per essere ricevibili i progetti di emendamento devono essere presentati per iscritto, essere sottoscritti da almeno **nove** deputati ovvero presentati a nome di un gruppo politico o di una commissione, devono indicare la posizione in materia di bilancio cui si riferiscono e garantire il rispetto del principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese. I progetti di emendamento forniscono ogni indicazione utile circa il commento alla disposizione di bilancio in oggetto.

6. In deroga al disposto dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento, il Parlamento si pronuncia con votazioni distinte e

2. Per essere ricevibili i progetti di emendamento devono essere presentati per iscritto, essere sottoscritti da almeno **trentadue** deputati ovvero presentati a nome di un gruppo politico o di una commissione, devono indicare la posizione in materia di bilancio cui si riferiscono e garantire il rispetto del principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese. I progetti di emendamento forniscono ogni indicazione utile circa il commento alla disposizione di bilancio in oggetto.

6. In deroga al disposto dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento, il Parlamento si pronuncia con votazioni distinte e

successive su

- ogni progetto di emendamento e proposta di modificazione,
- ogni sezione del progetto di bilancio,
- le proposte di risoluzione relative a tale progetto di bilancio;

Sono tuttavia applicabili le disposizioni di cui all'articolo 130, paragrafi da 4 a 7 del regolamento.

successive su

- ogni progetto di emendamento e proposta di modificazione,
- ogni sezione del progetto di bilancio,
- le proposte di risoluzione relative a tale progetto di bilancio;

Sono tuttavia applicabili le disposizioni di cui all'articolo 130, paragrafi da 4 a 8 del regolamento.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento precedente all'articolo 2, paragrafo 2 dell'allegato IV.

Emendamento 111

Allegato IV - Procedure da applicare per l'esame del bilancio generale dell'Unione europea e dei bilanci suppletivi

Articolo 3, paragrafo 11 bis (nuovo)

11 bis. Gli emendamenti e le proposte di modificazione approvati dal Parlamento al progetto di bilancio del Consiglio e trasmessi a quest'ultimo e alla Commissione devono essere corredati di motivazioni.

Motivazione

Il Parlamento chiede al Consiglio di motivare la propria posizione sugli emendamenti e le proposte di modificazione del Parlamento. Il Consiglio ottempera oramai a tale richiesta. L'allegato al processo verbale deve contenere le motivazioni (come avveniva in passato).

Emendamento 112

Allegato IV - Procedure da applicare per l'esame del bilancio generale dell'Unione europea e dei bilanci suppletivi

Articolo 7, paragrafo 2

Nuovo regime dei dodicesimi provvisori

2. Per essere ricevibili le proposte di decisione devono essere presentate per

2. Per essere ricevibili le proposte di decisione devono essere presentate per

iscritto, sottoscritte da almeno **nove** deputati ovvero presentate da un gruppo politico o da una commissione e devono essere motivate.

iscritto, sottoscritte da almeno **trentadue** deputati ovvero presentate da un gruppo politico o da una commissione e devono essere motivate.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento precedente all'articolo 2, paragrafo 2 dell'allegato IV.

Emendamento 113

Allegato IV - Procedure da applicare per l'esame del bilancio generale dell'Unione europea e dei bilanci suppletivi

Articolo 8

Tasso dell'IVA comunitario

In occasione dell'adozione del bilancio il Parlamento fissa il tasso dell'IVA. ***soppresso***

Motivazione

Il paragrafo soppresso non è più applicabile.

PROPOSTA DI DECISIONE

Decisione del Parlamento europeo sulla revisione generale del regolamento (2001/2040(REG))

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte di modifica del suo regolamento¹,
 - vista la decisione dell'Ufficio di presidenza dell'11 dicembre 2000²,
 - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, della commissione per la pesca, della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e della commissione per le petizioni (A5-0008/2002),
1. approva le modifiche al suo regolamento;
 2. decide che le modifiche al regolamento approvate con la presente decisione entrano in vigore il 13 maggio 2002, salvo diversamente indicato;
 3. decide, a norma dell'articolo 186, lettera c), di allegare al regolamento tutti gli accordi interistituzionali applicabili in seno al Parlamento o aventi ripercussioni sulla sua attività;
 4. chiede al suo Presidente di incaricare il Segretario generale di procedere, d'intesa con la commissione competente, ad una ristrutturazione formale dei capitoli del regolamento destinata a migliorarne la logica interna e a facilitarne l'utilizzazione, senza modificarli nella sostanza, tenendo conto dello studio elaborato dalla Direzione generale degli studi³, affinché il Parlamento approvi la versione ristrutturata così che essa entri in vigore all'inizio della legislatura successiva alle elezioni del 2004;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

¹ B5-0021/2001.

² PE 298.276/BUR.

³ doc. IV/WIP/2000/04/0210 del 25 gennaio 2001.

OPINIONE DI MINORANZA

a norma dell'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento

dell'on. Olivier DUPUIS (NI)

membro della commissione per gli affari costituzionali

Il regolamento è lo strumento essenziale attraverso il quale i deputati al Parlamento, che secondo il TUE sono "i rappresentanti dei popoli riuniti nelle Comunità", organizzano il proprio lavoro.

L'adozione delle proposte di modifica del regolamento, approvate dalla commissione per gli affari costituzionali in nome di una presunta efficienza, contribuirebbe ad una ulteriore burocratizzazione e partitocratizzazione del PE, limitando ulteriormente le funzioni politiche proprie ai rappresentanti del popolo europeo.

L'innalzamento delle soglie per la costituzione di un gruppo parlamentare, la nuova ripartizione del tempo di parola, l'abolizione delle votazioni per parti separate, l'innalzamento delle soglie per la presentazione degli emendamenti, per la richiesta di votazione nominale e di votazione per parti separate e l'abolizione di fatto della questione pregiudiziale sono alcuni esempi di questa ulteriore limitazione dell'esercizio delle funzioni del parlamentare, nonché del trasferimento di queste funzioni non più solamente ai cosiddetti gruppi, ma addirittura ai soli "grandi" gruppi.

Inoltre, l'introduzione della revoca anticipata delle cariche viola ogni principio democratico e si presta ad un utilizzo politico estremamente pericoloso.

Ancor più grave è l'abolizione delle discussioni su problemi di attualità e urgenti che costituiscono uno dei rari strumenti ancora a disposizione del Parlamento e dei suoi membri che permetta loro di prendere rapidamente posizione nei confronti dei regimi che molto spesso beneficiano dell'indulgenza, se non della complicità, della Commissione e del Consiglio.

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0008/2002
Parte 2

24 gennaio 2002

RELAZIONE

sulla revisione generale del regolamento
(2001/2040(REG))

Parte 2: Pareri delle altre commissioni

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Richard Corbett

INDICE

	Pagina
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI, I DIRITTI DELL'UOMO, LA SICUREZZA COMUNE E LA POLITICA DI DIFESA	4
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	10
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI	23
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI	32
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	49
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO	57
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI	73
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI.....	79
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA	95
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA POLITICA REGIONALE, I TRASPORTI E IL TURISMO	101
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA, LA GIOVENTÙ, L'ISTRUZIONE, I MEZZI D'INFORMAZIONE E LO SPORT	112
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE	119
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ	126
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI	134

Pubblicata separatamente:

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO PROPOSTA DI DECISIONE	Parte 1 – A5-0008/2002
---	------------------------

8 novembre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI, I DIRITTI DELL'UOMO, LA SICUREZZA COMUNE E LA POLITICA DI DIFESA

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla revisione generale del regolamento
(2001/2040(REG))

Relatrice per parere: Linda McAvan

PROCEDURA

Nella riunione del 20 marzo 2001 la commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa ha nominato relatrice per parere Linda McAvan.

Nelle riunioni del 18 settembre 2001 e 5-6 novembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso con 24 voti favorevoli, 2 contrari e 14 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Elmar Brok (presidente), Baroness Nicholson of Winterbourne (vicepresidente), Catherine Lalumière (vicepresidente), Linda McAvan (relatrice per parere), Alexandros Baltas, Bastiaan Belder, André Brie, John Walls Cushman, Rosa M. Díez González, Robert J.E. Evans (in sostituzione di Pasqualina Napoletano, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Giovanni Claudio Fava (in sostituzione di Véronique De Keyser), Monica Frassoni (in sostituzione di Daniel Marc Cohn-Bendit), Per Gahrton, Alfred Gomolka, Bertel Haarder, Glenys Kinnock (in sostituzione di Klaus Hänsch), Joost Lagendijk, Armin Laschet (in sostituzione di Michael Gahler), Cecilia Malmström (in sostituzione di Pere Esteve), Pedro Marset Campos, Hugues Martin, Philippe Morillon, Sami Naïr, Arie M. Oostlander, Reino Paasilinna (in sostituzione di Magdalene Hoff), Doris Pack (in sostituzione di Ingo Friedrich), Hans-Gert Poettering, Jacques F. Poos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacques Santer, Amalia Sartori, Patsy Sørensen (in sostituzione di Elisabeth Schroedter), Ioannis Souladakis, Francesco Enrico Speroni, Ursula Stenzel, Hannes Swoboda, Johan Van Hecke, Demetrio Volcic (in sostituzione di Emilio Menéndez del Valle), Matti Wuori e Christos Zacharakis.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Agli inizi di quest'anno, la commissione per gli affari costituzionali è stata incaricata di elaborare una relazione in risposta alla diffusa percezione della necessità di una riforma del *modus operandi* del Parlamento. La necessità di riforma è stata ampiamente esplorata nel documento di consultazione elaborato l'anno scorso da James Provan. La relazione della commissione per gli affari costituzionali (relatore: Corbett-PSE) mira a realizzare alcune delle radicali modifiche proposte da Provan e, nel contempo, a "sistemare" l'attuale regolamento e portarlo in linea con quanto concordato a Nizza.

La commissione competente per il merito propone una serie di riforme significative riguardanti:

- la possibilità che le relazioni non controverse vadano in Aula senza discussione o modifica, a meno che un decimo dei deputati al Parlamento, tre gruppi politici o la Conferenza dei presidenti non si oppongano;
- restrizioni sulla presentazione degli emendamenti in Aula;
- modifica agli articoli sul tempo di parola nelle discussioni;
- la possibilità che il deputato che non abbia potuto ottenere il tempo di parola presenti 200 parole per iscritto da inserire nel resoconto integrale;
- modifica delle attuali procedure sul tempo delle interrogazioni;
- modifiche alla procedura di "urgenza";
- maggiore flessibilità per quanto riguarda la disponibilità di interpretazione;
- codificazione della procedura Hughes.

Essenzialmente, la relatrice per parere si compiace dell'avanzamento costituito dalle proposte Corbett che rappresentano un serio tentativo di rivedere e aggiornare il regolamento del Parlamento al fine di tener conto dei suoi nuovi poteri di codecisione, rafforzati in seguito a Nizza, nonché del prossimo ampliamento.

In particolare, essa si compiace della proposta concernente una procedura semplice per le relazioni non controverse (conclusione 3) nonché delle proposte concernenti la razionalizzazione delle procedure di voto in Aula le quali garantirebbero che la votazione si concentri su questioni essenziali e, infine, della possibilità di rendere la procedura, complessivamente, chiara e, di conseguenza, più trasparente. Si parla molto di ravvicinare l'UE ai propri cittadini e noi, all'interno del Parlamento, possiamo certamente contribuirvi togliendo alla votazione in Aula molto della sua bizantina macchinosità. La possibilità di una seduta alla fine delle discussioni in cui i deputati possono ottenere un tempo di parola richiamando l'attenzione del Presidente incoraggerebbe sicuramente più deputati a rimanere per l'intera discussione e, si spera, a dar vita a un dibattito più vivace (conclusioni 4 e 5).

Questioni di particolare interesse e importanza per la commissione per gli affari esteri sono costituite dalla riforma del tempo delle interrogazioni e dal trattamento delle "urgenze".

Per quanto riguarda le discussioni sugli eventi e le questioni di "emergenza" ("urgenze"), si propone una serie di riforme: riservare per ogni tornata un tempo per la discussione sugli attuali sviluppi nel settore della PESC; analogamente, in ogni tornata, la commissione

competente per il merito avrebbe la facoltà, senza richiedere l'autorizzazione, di presentare una risoluzione in base alla procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 4, concernente casi di violazione dei diritti dell'uomo. La relatrice per parere sottolinea che è assolutamente essenziale affrontare le questioni riguardanti i diritti dell'uomo in un modo più coerente e, a tal fine, essa sostiene pienamente la posizione espressa al riguardo dal relatore competente nel merito (conclusioni 7 e 8).

Per rafforzare ulteriormente il modo in cui il Parlamento affronta le questioni concernenti i diritti dell'uomo, si propone di tenere una riunione annuale per discutere dei diritti dell'uomo e formulare, con il Consiglio, una coerente politica al riguardo (conclusione 9).

Tuttavia manca ancora una procedura che consenta al Parlamento di discutere una questione che sia autenticamente urgente o di notevole rilevanza. La relazione Corbett introduce inoltre una nuova disposizione che consente ai deputati di sollevare brevemente altre "questioni urgenti" all'inizio di ogni tornata.

La prassi corrente (e l'attuale articolo 101) prevedono che l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune sia invitato almeno quattro volte all'anno (e in altre occasioni, se ritenuto necessario, o auspicabile, da entrambe le parti) a partecipare a riunioni della commissione competente nel merito (commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa), al fine di rilasciare una dichiarazione e rispondere ad interrogazioni.

La relatrice per parere raccomanda che il commissario responsabile per le relazioni esterne sia invitato a partecipare a dette riunioni unitamente all'Alto rappresentante e, se opportuno, con il Rappresentante speciale UE. L'idea è quella di ottenere un quadro più completo sui punti all'esame, sentendo congiuntamente le altre due principali istituzioni (conclusione 13).

Per concludere, la relatrice per parere appoggia le raccomandazioni della commissione per gli affari costituzionali in quanto modifiche necessarie e altamente concrete all'attuale regolamento e invita la commissione competente nel merito a tener conto degli specifici punti d'interesse per la commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

CONCLUSIONI

La commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa invita la commissione per gli affari costituzionali, competente nel merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

Punti di carattere generale:

1. riconosce la necessità di rivedere il regolamento per dare una risposta più adeguata alle nuove competenze attribuite al Parlamento europeo dai trattati, nonché al prossimo ampliamento dell'Unione europea.

A tal fine, invita la commissione per gli affari costituzionali a formulare proposte volte a far fronte a varie sfide ed esigenze:

- rispetto dell'equilibrio fra i diritti individuali dei deputati, il diritto dei gruppi politici e quello delle commissioni parlamentari;
 - accresciuta importanza del ruolo delle commissioni parlamentari;
 - preferenza al dibattito parlamentare, in particolare assicurando la presenza regolare della Commissione, del Consiglio e dell'Alto rappresentante;
 - riduzione e razionalizzazione delle votazioni in Aula;
 - flessibilità necessaria all'efficace funzionamento del dibattito parlamentare;
 - chiarezza e accessibilità del regolamento, la cui redazione e struttura devono essere quanto più chiare possibili;
2. si compiace quindi in linea generale dell'avanzamento costituito dalle proposte contenute nel testo della relazione della commissione per gli affari costituzionali;
 3. si compiace in particolare della proposta in essa contenuta che prevede un'unica procedura in base alle quali le relazioni che non si siano rivelate di natura controversa in commissione sono esaminate con una procedura semplificata in Aula, anche se con sufficiente flessibilità per consentire una piena discussione se necessario;
 4. approva inoltre la proposta di ridurre il numero delle votazioni in Aula e di garantire che esse si concentrino su questioni essenziali, come parte degli sforzi volti a rendere le procedure di votazione più chiare, semplici e più trasparenti;
 5. appoggia la proposta in base alla quale, nel corso di un dibattito in Aula, oltre alla procedura tradizionale dell'elenco degli oratori dei gruppi politici quale procedura standard per la prima parte della discussione, vi sia anche la possibilità di una procedura di "richiamo dell'attenzione" [del Presidente] alla fine della discussione, in quanto ciò incoraggerebbe più deputati a rimanere in Aula per l'intera discussione contribuendo quindi a un più vivace dibattito;

"Urgenze"/situazioni d'emergenza

6. formula delle riserve quanto all'opportunità della proposta del relatore di riformare le discussioni sui problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (articolo 50); invita il relatore della commissione per gli affari costituzionali a recepire la proposta consensuale in materia elaborata dall'Ufficio di presidenza ampliato della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, tenendo in debito conto gli elementi seguenti:
- riduzione del numero delle "urgenze";
 - applicazione rigorosa delle norme di ricevibilità (allegato II);
 - svolgimento della discussione in presenza del Consiglio e della Commissione;
 - votazione il giovedì, alle 12.00;
 - l'elenco dei temi che la Conferenza dei presidenti deve sancire va sottoposto in precedenza all'Ufficio di presidenza ampliato della commissione competente;
 - la Conferenza dei presidenti adotta la propria decisione in base a un parere motivato formulato dall'Ufficio di presidenza ampliato della commissione competente;
 - qualsiasi risoluzione concernente i diritti dell'uomo deve essere oggetto di un seguito in seno alla commissione competente;
7. riconosce tuttavia che manca ancora una procedura in base alla quale il Parlamento possa discutere una questione che costituisca un'autentica emergenza e, in tale contesto, si compiace dell'impulso fornito dalla proposta del relatore in base alla quale una discussione di emergenza può essere invocata su richiesta dei deputati;

Diritti dell'uomo

8. sottolinea che è essenziale trattare le questioni riguardanti i diritti dell'uomo in modo più coerente che in passato e sostiene quindi fermamente la proposta del relatore in materia di diritti dell'uomo in base alla quale, nel corso di ogni tornata e senza chiedere l'autorizzazione, la commissione competente o un gruppo politico possono presentare una risoluzione sui casi di violazioni dei diritti dell'uomo;
9. propone che, in ciascuna tornata del mese di gennaio, il Parlamento organizzi una discussione annuale sui diritti dell'uomo e definisca, insieme al Consiglio, una politica coerente in materia, nonché la strategia da adottare in seno alla Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite di Ginevra.

Spetta alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa interrogare regolarmente la Commissione, se necessario, eventualmente durante il "Tempo delle interrogazioni", e concedere un'audizione alle ONG competenti in materia, nonché a qualsiasi altro organo competente, per esaminare o discutere la situazione dei diritti umani nel mondo;

10. esorta il rappresentante competente del Consiglio e il Commissario responsabile a presenziare a ogni dibattito in Aula che attenga alla politica estera e/o di difesa e di sicurezza dell'Unione europea; in ogni caso, l'Alto rappresentante deve intervenire in

Aula almeno quattro volte all'anno;

Altri punti/punti specifici in materia di affari esteri

11. è importante precisare che, per quanto riguarda lo svolgimento del tempo delle interrogazioni (articolo 43), in sede di definizione delle modalità dettagliate (allegato II), occorrerebbe aggiungere l'idea seguente: "in ogni tornata, una parte del tempo delle interrogazioni è dedicata ai temi della politica estera dell'Unione europea e dei diritti umani";
12. sarebbe inoltre opportuno prevedere due discussioni annuali, ovvero:
 - a) una discussione annuale con il Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante sugli orientamenti generali della politica estera dell'Unione;
 - b) una discussione annuale con il Consiglio sulle posizioni adottate degli Stati membri in seno a tutti i vari organi delle Nazioni Unite;
13. raccomanda che l'Alto rappresentante, unitamente al Commissario responsabile per le relazioni esterne e, se del caso, al Rappresentante speciale dell'Unione europea, sia invitato almeno sei volte all'anno a partecipare a riunioni della commissione competente al fine di rilasciare dichiarazioni o rispondere a interrogazioni. L'Alto rappresentante e il commissario competente per le relazioni esterne potrebbero inoltre essere invitati in altre occasioni, ogni qualvolta la commissione lo ritenga necessario o su loro iniziativa.

14 settembre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla revisione generale del regolamento
(2001/2040(REG))

Relatore per parere: Bartho Pronk

PROCEDURA

Nella riunione del 27 febbraio 2001 la commissione per i bilanci ha nominato relatore Bartho Pronk.

Nella riunione del 12-13 settembre 2001.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn, (presidente); Reimer Böge, (vicepresidente); Bartho Pronk, (relatore per parere); Gordon J. Adam (in sostituzione di Constanze Angela Krehl), Ioannis Averoff, Jean-Louis Bourlanges, Kathalijne Maria Buitenweg, Paulo Casaca, Carlos Costa Neves, Den Dover, James E.M. Elles, Göran Färm, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Catherine Guy-Quint, John Joseph McCartin, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Giovanni Pittella, Elly Plooij-van Gorsel (in sostituzione di Luciana Sbarbati), Encarnación Redondo Jiménez (in sostituzione di Giuseppe Pisicchio), Heide Rühle, Esko Olavi Seppänen (in sostituzione di Francis Wurtz), Ioannis Souladakis (in sostituzione di Wilfried Kuckelkorn), Per Stenmarck, Francesco Turchi, Kyösti Tapio Virrankoski e Ralf Walter.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Antefatto

Dal 1985 la commissione per i bilanci ha cercato di adeguare le procedure interne del Parlamento per tenere maggiormente conto dell'incidenza finanziaria delle sue risoluzioni. Nel 1989 la commissione per i bilanci e la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità avevano perfino istituito un gruppo di lavoro. Nel suo documento di lavoro¹ il relatore (già relatore all'epoca) spiegava la necessità che il Parlamento fosse informato dell'incidenza finanziaria delle relazioni d'iniziativa e degli atti legislativi presentati in plenaria.

La necessità di controllare l'impatto di bilancio degli atti legislativi è ovviamente aumentata con le nuove responsabilità conferite al Parlamento nel processo legislativo.

Gli ultimi avvenimenti a livello interistituzionale rendono ancora più urgente l'adeguamento del regolamento del Parlamento, in particolare:

- la dichiarazione comune del 1° marzo 1995 adottata dalle tre istituzioni sugli importi iscritti negli atti legislativi a seconda che si tratti di procedure di codecisione o di consultazione;
- la decisione del 24 giugno 1998 (articolo 16) concernente la disciplina di bilancio e l'esplicito collegamento fra i settori legislativo e di bilancio. Tale disposizione è stata in seguito inserita nel trattato (articolo 270);
- la dichiarazione comune del 20 luglio 2000 adottata dalle tre istituzioni sulla programmazione finanziaria. La necessità di adattare la procedura interna alle nuove disposizioni istituzionali è stata affermata nella risoluzione approvata dal Parlamento il 26 ottobre 2000², al cui punto 3 si afferma: "*chiede alla sua commissione competente di esaminare le modifiche da fare al proprio regolamento interno allo scopo di adattare le procedure alle nuove disposizioni istituzionali*".
- L'11 dicembre 2000 l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha adottato un progetto di decisione su una prima serie di misure³ nel contesto della riforma interna volta ad apportare miglioramenti di carattere generale in modo da consentire al Parlamento composto da 732 deputati di funzionare efficacemente.

Le proposte del relatore per quanto concerne la modifica del regolamento si basano sulle decisioni citate. La prima questione è di competenza diretta della commissione per i bilanci. Le altre sono elementi che rivestono particolare interesse per questa commissione nel contesto della revisione del regolamento del Parlamento europeo.

¹ PE 220 380.

² A-236/2000.

³ Relazione Provan – Parte B Documento di lavoro n. 5 sulla riforma interna: PE 296.506/BUR.

Schede finanziarie

Il punto g) del documento di lavoro dell'on. Provan fornisce le seguenti istruzioni:
“prevedere l'introduzione di una procedura specifica che garantisca la compatibilità della legislazione adottata dal Parlamento con il quadro finanziario vigente e la sua posizione in quanto uno dei rami dell'autorità di bilancio, come previsto dal Parlamento nella sua risoluzione del 26 ottobre 2000 sull'accordo interistituzionale sulle schede finanziarie (A5-0236/2000)”.

Nell'ambito dell'attuale procedura la commissione per i bilanci partecipa al processo in modo marginale. Il suo ruolo, per quanto diverso da quello delle commissioni specializzate, è limitato alla formulazione di un parere sottoposto all'approvazione della commissione competente per il merito. Se il parere è respinto, la commissione per i bilanci non ha mezzi per informare le plenaria delle ripercussioni di bilancio di un atto, ancor meno nel caso di una relazione di iniziativa. Pertanto il Parlamento non è in grado di far fronte alle nuove responsabilità conferitegli dalla dichiarazione comune del 20 luglio 2000.

Nonostante il fatto che l'allegato VI del regolamento attribuisca alla commissione per i bilanci le competenze per le questioni relative:

- *“alle previsioni pluriennali delle entrate e delle spese dell'Unione europea e agli accordi interistituzionali conclusi in materia e all'attuazione della concertazione di bilancio;*
- *alle risorse e ai mezzi finanziari dell'Unione europea;*
- *alle incidenze finanziarie degli atti comunitari, lasciando impregiudicate le competenze delle commissioni specializzate;”*

nessuna procedura garantisce questa competenza nei pareri del Parlamento.

Il relatore per parere ritiene che ciò costituisca un'anomalia in quanto, una volta adottata la base giuridica, il Parlamento, in quanto ramo dell'autorità di bilancio, affronta la questione del finanziamento dell'atto. Il Parlamento deve prefiggersi di raggiungere la massima coerenza possibile fra i suoi ruoli legislativo e di bilancio.

Egli ritiene che negli atti parlamentari - iniziative proprie o procedure legislative - il ruolo di bilancio debba espletarsi nell'adozione di una decisione che, tenendo conto delle risorse disponibili e delle priorità legislative, consenta l'attuazione delle disposizioni legislative.

Per dare attuazione concreta a questi principi, si dovrebbe consentire alla commissione per i bilanci di valutare la compatibilità del contenuto degli atti legislativi e degli atti d'iniziativa con un emendamento standard alla proposta legislativa: “è compatibile, non è compatibile” a livello di plenaria.

Ciò comporta:

- in primo luogo, una revisione degli articoli 58, 59 e 60 che devono essere rafforzati per adattarsi al nuovo ruolo conferito al Parlamento dalla dichiarazione comune del 20 luglio 2000;
- in secondo luogo, la definizione di una procedura specifica (richiesta dall'on. Provan) sul modello di quella già esistente per le questioni giuridiche (articolo 63);
- in terzo luogo, una modifica degli articoli 139, 140 e 162 in modo da estendere il diritto di presentare emendamenti in plenaria alle commissioni che hanno competenze orizzontali.

Ricevibilità degli emendamenti

La lettera f) degli orientamenti dell'on. Provan fornisce le seguenti istruzioni:

“Chiarificazione e rafforzamento degli articoli relativi alla ricevibilità degli emendamenti, segnatamente nel caso di emendamenti che violano i principi di legalità, diritti fondamentali, sussidiarietà, proporzionalità e disciplina di bilancio (articoli 140, 58, 80). [Si potrebbero esplorare eventuali meccanismi per una rapida consultazione della commissione competente.]”.

Dovrebbe esserci un filtro che consenta alle commissioni, cui per competenza spetta la responsabilità di controllare tali principi qualitativi nei pareri del Parlamento, di intervenire o di reagire (mediante una consultazione all'ultimo momento con il Presidente del Parlamento o mediante un emendamento orale presentato a nome della commissione) per garantire la coerenza della votazione.

Ciò presuppone la modifica degli articoli 58 e 140 in modo da ampliare i requisiti di ricevibilità se viene posto in votazione un emendamento con un notevole impatto di bilancio sulla programmazione finanziaria, in modo da informare il Parlamento e le altre istituzioni delle possibili conseguenze di bilancio.

Procedure speciali fra commissioni

Negli ultimi anni sono spesso sorti conflitti o sovrapposizioni di competenze fra commissioni, che nella maggior parte dei casi sono stati risolti in modo pragmatico, ad esempio applicando la cosiddetta “procedura Hughes”. Occorre proporre norme per migliorare la cooperazione fra commissioni nel contesto delle competenze definite all'allegato VI del regolamento.

Il punto 4, lettera a), degli orientamenti Provan recita:

“Per evitare discriminazioni o competitività dagli effetti perturbatori tra le commissioni, cercare di ottenere un consenso tra i presidenti di commissione sull'esercizio delle attribuzioni delle commissioni in relazione agli articoli discussi nella presente decisione, segnatamente agli articoli 62, 114, 129 e 158, ed elaborare idonee linee guida per tutte le commissioni”.

Il relatore ritiene che le commissioni con competenze orizzontali (COBU, COCOBU, JURI) debbano avere la possibilità di presentare emendamenti anche alle risoluzioni legislative direttamente in plenaria. Dovrebbero inoltre avere la possibilità di proporre un numero limitato di paragrafi definibili come “aspetti giuridici” o “aspetti di bilancio” nelle proposte di risoluzione.

Ciò comporta una revisione degli articoli 159 e 160.

Il relatore ritiene che il Parlamento debba mirare a:

- ampliare la portata delle responsabilità quanto più spesso possibile allorché un argomento riguarda più di una commissione, onde far sì che i pareri del Parlamento riflettano le diverse competenze e conservino la coerenza nell’ambito delle competenze di bilancio e legislative dell’istituzione. In tal senso i pareri delle commissioni con competenze orizzontali (come JURI, COBU, COCOBU) devono essere presi in considerazione e inseriti nella votazione in plenaria;
- fare uno sforzo per ottimizzare la cooperazione e la disciplina tra le commissioni interessate allorché è applicata la procedura Hughes (tempestiva comunicazione dei calendari, rigoroso rispetto delle scadenze);
- introdurre maggiore flessibilità nella presentazione degli emendamenti (conclusioni, brevi giustificazioni o emendamenti isolati), nonostante questa misura possa essere in contraddizione con i requisiti in materia di multilinguismo indicati dall’Ufficio di presidenza.

Ciò comporta una revisione degli articoli 154 e 162.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari istituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti.

Testo attuale del regolamento¹

Nuovo testo proposto dalla commissione per i bilanci

Emendamento 1

Articolo 58

Esame del rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nonché delle incidenze finanziarie

Durante l'esame di una proposta legislativa il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei diritti fondamentali nonché dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Inoltre in caso di proposta avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste adeguate risorse finanziarie.

I. Durante l'esame di una proposta legislativa il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei diritti fondamentali nonché dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Inoltre in caso di proposta avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste adeguate risorse finanziarie.

Il Parlamento valuta la compatibilità della legislazione e di ogni nuova iniziativa con il quadro finanziario vigente e trasmette la sua posizione alla Commissione e al Consiglio.

Motivazione

L'emendamento è volto a dare concreta applicazione alla decisione adottata a livello interistituzionale il 20 luglio 2000 e mira a garantire che gli aspetti di bilancio siano presenti nei pareri del Parlamento.

Emendamento 2

Articolo 59, paragrafo 4 bis (nuovo)

Disposizioni di carattere generale

Iniziativa di carattere legislativo, a norma dell'articolo 192 del trattato CE

(4 bis) Tutti i pareri formulati dal

¹ GU L 202 dell'8.2.1999, pag. 1-108.

Parlamento e aventi significative ripercussioni di bilancio sono corredati di una scheda finanziaria che ne stabilisce l'entità dell'impatto finanziario e la compatibilità con il quadro finanziario pluriennale fissato nelle Prospettive finanziarie allegate all'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

Motivazione

L'emendamento è volto ad aumentare la responsabilità di bilancio garantendo che vengano stabilite sia le conseguenze finanziarie sia la compatibilità finanziaria dei pareri del Parlamento.

Emendamento 3
Articolo 60, paragrafo 2
Esame di documenti legislativi

2. Le posizioni comuni del Consiglio vengono deferite, per esame, alla commissione competente in prima lettura. Alle posizioni comuni si applicano le disposizioni relative alla seconda lettura definite agli articoli da 74 a 80.

2. Le posizioni comuni del Consiglio vengono deferite, per esame, alla commissione competente in prima lettura. Alle posizioni comuni si applicano le disposizioni relative alla seconda lettura definite agli articoli da 74 a 80.
Se la posizione comune ha incidenze di bilancio, la commissione competente per le questioni di bilancio è invitata a formulare un parere.

Motivazione

Le posizioni comuni sono diverse rispetto alla proposta iniziale. La valutazione delle possibili nuove incidenze di bilancio è quindi necessaria anche in questa fase.

Emendamento 4
Articolo 63 bis (nuovo)

Articolo 63 bis
Verifica della compatibilità finanziaria
1. Per ogni proposta della Commissione o altro documento di carattere legislativo,

fatto salvo l'articolo 60, la commissione competente verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con le prospettive finanziarie.

2. Qualora modifichi la dotazione finanziaria dell'atto esaminato, la commissione competente chiede il parere della commissione competente per le questioni di bilancio.

3. La commissione competente per le questioni di bilancio può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni relative alla compatibilità finanziaria delle proposte presentate dalla Commissione. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente.

4. Qualora decida di contestare la compatibilità finanziaria della proposta, la commissione competente per le questioni di bilancio riferisce le proprie conclusioni al Parlamento, che le pone in votazione.

5. Un atto dichiarato incompatibile può essere adottato dal Parlamento con riserva delle decisioni dell'autorità di bilancio.

Motivazione

Il Parlamento condivide con il Consiglio responsabilità legislative e di bilancio. Può esprimere posizioni diverse da quelle della Commissione per quanto riguarda la compatibilità finanziaria dell'atto legislativo e può prendere decisioni aventi nuove incidenze di bilancio nell'ambito di un'iniziativa. In tutti questi casi le sue responsabilità di bilancio gli impongono di valutare il costo dell'atto legislativo rispetto alle prospettive finanziarie in vigore. Tale valutazione è tuttavia confermata dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura annuale, per cui un atto legislativo può comunque essere adottato anche se le sue incidenze di bilancio sono considerate incompatibili a livello legislativo.

Emendamento 5

Articolo 139, paragrafo 1, comma 2

Presentazione e svolgimento degli emendamenti

La commissione competente per il merito,
un gruppo politico o almeno trentadue

La commissione competente per il merito,
un gruppo politico o almeno trentadue

deputati possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula.

deputati possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula, **fatto salvo l'articolo 63 bis (nuovo)**.

Motivazione

Per consentire al Parlamento di ottemperare ai nuovi obblighi nei confronti delle altre istituzioni quale ramo dell'autorità di bilancio, la commissione per i bilanci dovrebbe avere la possibilità di presentare emendamenti direttamente in plenaria ove necessario.

Emendamento 6

Articolo 139, paragrafo 4 bis (nuovo)

Presentazione e svolgimento degli emendamenti

4 bis. Quando emendamenti presentati oralmente comportano incidenze finanziarie, il presidente può chiedere il parere della commissione competente.

Motivazione

Per consentire al Parlamento di ottemperare ai nuovi obblighi nei confronti delle altre istituzioni quale ramo dell'autorità di bilancio, la commissione per i bilanci dovrebbe avere la possibilità di presentare emendamenti direttamente in plenaria ove necessario.

Emendamento 7

Articolo 140, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

Ricevibilità degli emendamenti

a bis) ha incidenze finanziarie che non sono state valutate dal Parlamento secondo la procedura di cui all'articolo 63 bis (nuovo) nell'ambito del quadro finanziario vigente.

Motivazione

Conformemente alla dichiarazione comune del 20 luglio 2000 il Parlamento è consultato sulla scheda finanziaria degli atti legislativi. Dovrebbe quindi avere gli strumenti per fornire un parere in modo da esercitare le nuove responsabilità.

Emendamento 8
Articolo 154, paragrafo 3
Attribuzioni delle commissioni

3 bis. La commissione competente assicura la cooperazione con le commissioni per parere per quanto riguarda lo scadenziario, i termini e la disponibilità delle versioni linguistiche. Nei casi urgenti si ricorrerà a un approccio flessibile al fine di garantire la coerenza.

3. Se più commissioni permanenti sono competenti per una stessa questione, ***una commissione viene designata competente per il merito e le altre commissioni competenti per parere.***

Nondimeno, le commissioni cui è stata simultaneamente sottoposta una questione non possono superare il numero di tre, a meno che, in casi motivati, venga decisa una deroga a tale norma alle condizioni previste al paragrafo 1.

3 ter. Se più commissioni permanenti sono competenti per una stessa questione, ***sono tutte designate commissioni competenti; i loro contributi al parere del Parlamento sono chiaramente individuati e rigorosamente circoscritti alle competenze loro attribuite all'allegato VI, per evitare le interferenze e perseguire la complementarità.***

Nondimeno, le commissioni cui è stata simultaneamente sottoposta una questione non possono superare il numero di tre, a meno che, in casi motivati, venga decisa una deroga a tale norma alle condizioni previste al paragrafo 1.

Motivazione

Negli ultimi mesi si sono verificati frequenti casi di multicompetenza. La cooperazione avviata da quattro commissioni nel contesto del parere del Parlamento riguardante il Libro bianco sulla riforma potrebbe servire da modello.

Emendamento 9
Articolo 159, paragrafo 3, lettera b)
Relazioni delle commissioni sulle consultazioni

b) un progetto di risoluzione legislativa secondo le disposizioni ***dell'articolo 67, paragrafo 2;***

b) un progetto di risoluzione legislativa secondo le disposizioni ***degli articoli 63 bis (nuovo) e 67, paragrafo 2;***

Motivazione

Le commissioni orizzontali devono poter presentare specifici paragrafi rigorosamente limitati alla loro competenze.

Emendamento 10

Articolo 159, paragrafo 3, lettera d) (nuovo)
Relazioni delle commissioni sulle consultazioni

d) una dichiarazione finanziaria che stabilisce l'entità dell'impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale fissato nelle Prospettive finanziarie allegate all'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

Motivazione

Per aumentare la responsabilità di bilancio devono essere note prima della votazione in plenaria le conseguenze finanziarie e la compatibilità delle relazioni del Parlamento.

Emendamento 11

Articolo 160, paragrafo 3, lettera a)
Relazioni di carattere non legislativo

a) una proposta di risoluzione;

a) una proposta di risoluzione ***che può contenere specifici aspetti giuridici o di bilancio;***

Motivazione

Le commissioni orizzontali devono poter presentare specifici paragrafi rigorosamente limitati alla loro competenze.

Emendamento 12

Articolo 160, paragrafo 3, lettera d) (nuova)
Relazioni di carattere non legislativo

d) una dichiarazione finanziaria che stabilisce l'entità dell'impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale fissato nelle

***Prospettive finanziarie allegate all'Accordo
interistituzionale del 6 maggio 1999.***

Motivazione

Per aumentare la responsabilità di bilancio devono essere note prima della votazione in plenaria le conseguenze finanziarie e la compatibilità delle relazioni del Parlamento.

Emendamento 13
Articolo 162, paragrafo 3
Pareri delle commissioni

3. La commissione competente per il merito fissa un termine entro il quale la commissione competente per parere deve pronunciarsi affinché il parere possa essere preso in considerazione dalla commissione competente per il merito. Quest'ultima comunica immediatamente alla(e) commissione(i) competente(i) per parere ogni modifica del calendario annunciato. La commissione competente per il merito formula le proprie conclusioni finali solo dopo la scadenza di tale termine.

3. La commissione competente per il merito fissa un termine entro il quale la commissione competente per parere deve pronunciarsi affinché il parere possa essere preso in considerazione dalla commissione competente per il merito. Quest'ultima comunica immediatamente alla(e) commissione(i) competente(i) per parere ogni modifica del calendario annunciato. La commissione competente per il merito formula le proprie conclusioni finali solo dopo la scadenza di tale termine.

I pareri possono essere circoscritti soltanto ad emendamenti al testo legislativo o a punti da inserire nella proposta di risoluzione. Ciascun emendamento è corredato di una breve motivazione. I pareri possono contenere conclusioni che sintetizzano la posizione espressa dalla commissione e una breve giustificazione.

Motivazione

Per dare priorità al rispetto dell'urgenza e alla coerenza dei pareri del Parlamento è opportuno prevedere un elemento di flessibilità. Tuttavia le posizioni delle commissioni competenti per parere devono essere prese in considerazione laddove è possibile attraverso un progetto di parere formale (con motivazione e conclusioni).

Emendamento 14
Articolo 162, paragrafo 5
Pareri delle commissioni

5. La commissione competente per il merito è l'unica commissione autorizzata a

5. La commissione competente per il merito è l'unica commissione autorizzata a

presentare emendamenti in Aula.

presentare emendamenti in Aula ***fatto salvo l'articolo 63 bis (nuovo)***.

Motivazione

Per consentire al Parlamento di ottemperare ai nuovi obblighi nei confronti delle altre istituzioni quale ramo dell'autorità di bilancio, la commissione per i bilanci dovrebbe avere la possibilità di presentare emendamenti direttamente in plenaria ove necessario.

Emendamento 15

Allegato IV

Articolo 3, paragrafo 11 bis (nuovo)

(11 bis) Gli emendamenti e le modifiche approvati dal Parlamento al progetto di bilancio del Consiglio e trasmessi a quest'ultimo e alla Commissione devono essere corredati di motivazioni.

Motivazione

Il Parlamento chiede al Consiglio di motivare la propria posizione sugli emendamenti/modifiche del Parlamento. Il Consiglio ottempera oramai a tale richiesta. L'allegato al PV deve contenere le motivazioni (come è avvenuto in passato). Le motivazioni degli emendamenti sono per di più utili alla Commissione per l'esecuzione di alcune linee di bilancio, in particolare nei casi di iscrizione in riserva.

18 luglio 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla revisione generale del regolamento
(2001/2040(REG))

Relatrice per parere: Diemut R. Theato

PROCEDURA

Nella riunione del 29 maggio 2001 la commissione per il controllo dei bilanci ha nominato relatrice per parere Diemut R. Theato.

Nelle riunioni del 18 giugno e 9 luglio ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Diemut R. Theato, presidente e relatrice per parere; Lousewies van der Laan e Freddy Blak, vicepresidenti; Mogens N.J. Camre (in sostituzione di Isabelle Caullery), Bert Doorn (in sostituzione di Carlos Costa Neves), James E.M. Elles (in sostituzione di Thierry B. Jean-Pierre), Christopher Heaton-Harris, Helmut Kuhne, Brigitte Langenhagen, John Joseph McCartin (in sostituzione di José Javier Pomés Ruiz), Giovanni Pittella (in sostituzione di Eluned Morgan), Heide Rühle (in sostituzione di Claude Turmes), Michel Ange Scarbonchi, Esko Olavi Seppänen (in sostituzione di Marianne Eriksson), Bart Staes, Gabriele Stauner, Rijk van Dam, Michiel van Hulten and Kyösti Tapio Virrankoski (in sostituzione di Antonio Di Pietro).

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo del regolamento	Emendamenti della commissione per il controllo dei bilanci
Emendamento 1 Articolo 9 bis	
<p>9 bis. Indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode <i>Ai sensi della decisione del Parlamento acclusa in allegato al regolamento, nell'ambito del Parlamento, si applica il regime comune di cui all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 sulle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode compresi i provvedimenti necessari per agevolare un armonioso svolgimento delle indagini dell'Ufficio.</i></p>	<p>9 bis. Indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode</p> <p><i>1. I deputati collaborano pienamente con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), purché attraverso tale collaborazione non si vedano compromessa l'indipendenza nell'esercizio del loro mandato.</i></p> <p><i>2. I deputati che vengano a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l'esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di fatti gravi connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi perseguibile in sede disciplinare e, se del caso, penale, ne informano il Presidente o, se lo ritengono opportuno, direttamente l'Ufficio. Tale informazione viene meno qualora ne risultino pregiudicate l'indipendenza nell'esercizio del mandato e in particolare il diritto d'astenersi dal deporre. Le disposizioni sulla riservatezza previste dalle norme di legge e dal Regolamento del Parlamento rimangono impregiudicate.</i></p> <p><i>3. Qualora si manifesti la possibilità di</i></p>

coinvolgimento personale di un deputato, l'interessato viene prontamente informato. Il Presidente informa senza indugio gli interessati delle imminenti misure dell'Ufficio nei loro confronti.

4. Gli agenti dell'Ufficio hanno accesso agli uffici dei deputati solo con il consenso di questi ultimi.

5. In ogni caso, al termine dell'indagine, non si può trarre alcuna conclusione riguardante personalmente un deputato senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono. Se al termine di un'indagine non risultano elementi a carico del deputato, l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata con decisione del Direttore dell'Ufficio, il quale ne informa l'interessato per iscritto.

6. Le richieste di revoca dell'immunità di un deputato vengono comunicate all'Ufficio.

Motivazione

La modifica proposta tiene pienamente conto della decisione del Presidente del Tribunale di primo grado del 2 maggio 2000 che, nell'ambito di una provvisoria tutela giudiziaria impone taluni obblighi ai fini delle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode nell'ambito del Parlamento. Il testo proposto si rifà scrupolosamente alla decisione standard contestuale all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 (G.U. L 136 del 31.5.1999, pag. 15). La proposta modifica del regolamento potrebbe consentire di dirimere mediante un accordo la vertenza giudiziaria attualmente pendente dinanzi al Tribunale di primo grado.

Emendamento 2 Articolo 35, paragrafo 1

Nomina dei membri della Corte dei conti

1. Le personalità designate come membri della Corte dei conti sono invitate a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati.

1. Le personalità designate come membri della Corte dei conti sono invitate a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati. ***La commissione vota separatamente su***

ciascuna candidatura a scrutinio segreto.

Motivazione

L'emendamento rispecchia i punti principali delle risoluzioni del 17 novembre 1992 (relazione Lamassoure) e del 19 gennaio 1995 (relazione Bourlanges) e adegua il regolamento alle procedure correntemente applicate in commissione e in seduta plenaria.

Emendamento 3
Articolo 35, paragrafo 2

Nomina dei membri della Corte dei conti

2. La commissione competente trasmette al Parlamento una raccomandazione relativa alla nomina dei candidati proposti.

2. La commissione competente trasmette al Parlamento una raccomandazione relativa alla nomina dei candidati proposti, **sotto forma di relazione contenente una proposta di risoluzione per ciascuna candidatura.**

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 35, paragrafo 1.

Emendamento 4
Articolo 35, paragrafo 3

Nomina dei membri della Corte dei conti

3. La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta a meno che il Parlamento, su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno trentadue deputati, decida altrimenti.

3. La votazione **in seduta plenaria** ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta a meno che il Parlamento, su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno trentadue deputati, decida altrimenti. **Il Parlamento vota a scrutinio segreto e decide a maggioranza semplice.**

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 35, paragrafo 1.

Emendamento 5
Articolo 35, paragrafo 4

Nomina dei membri della Corte dei conti

4. Qualora il Parlamento abbia espresso parere negativo, il Presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova proposta.

4. Qualora *su una singola candidatura* il Parlamento abbia espresso parere negativo, il Presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova *candidatura*.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 35, paragrafo 1.

Emendamento 6
Articolo 44, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il contenuto delle interrogazioni rientra nell'esclusiva responsabilità degli interroganti. Le interrogazioni non sono pertanto oggetto di un esame di ricevibilità.

Motivazione

A norma dell'articolo 197 del Trattato CE ogni membro del Parlamento ha un diritto autonomo di rivolgere interrogazioni. L'emendamento puntualizza che le interrogazioni non possono essere soggette ad alcun controllo preventivo e rientrano nell'esclusiva responsabilità dell'interrogante. Occorre altresì precisare la decorrenza dei termini onde impedire in futuro ritardi nelle risposte alle interrogazioni.

Emendamento 7
Articolo 44, paragrafo 2

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica all'Istituzione interessata.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica ***senza indugio*** all'Istituzione interessata

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 44, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 8
Articolo 44, paragrafo 5

5. Alle interrogazioni che richiedono una risposta sollecita ma non esigono ricerche approfondite (interrogazioni prioritarie) viene data risposta entro tre settimane. Ciascun deputato può presentare una sola interrogazione prioritaria al mese.

5. Alle interrogazioni che richiedono una risposta sollecita ma non esigono ricerche approfondite (interrogazioni prioritarie) viene data risposta entro tre settimane **a decorrere dalla presentazione**. Ciascun deputato può presentare una sola interrogazione prioritaria al mese.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 44, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 9
Articolo 44, paragrafo 6

6. Alle interrogazioni di altro tipo (interrogazioni non prioritarie) viene data risposta entro 6 settimane

6. Alle interrogazioni di altro tipo (interrogazioni non prioritarie) viene data risposta entro 6 settimane **a decorrere dalla presentazione**.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 44, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 10
Articolo 47, paragrafo 1

Altre relazioni e relazioni annuali di altre istituzioni

1. Le altre relazioni e le relazioni annuali di altre istituzioni per le quali i trattati

1. Le altre relazioni e le relazioni annuali di altre istituzioni per le quali i trattati

prevedono la consultazione del Parlamento o *rendono necessario il parere del Parlamento ai fini dello sviluppo dell'Unione* sono trattate nell'ambito di una relazione presentata in seduta.

prevedono la consultazione del Parlamento o *sulle quali si considera opportuno che il Parlamento si pronunci* sono trattate nell'ambito di una relazione presentata in seduta.

Motivazione

L'articolo 47 è attualmente utilizzato come riferimento generale per tutte le relazioni classificate come "non legislative" (relazioni "COS"). Le relazioni della commissione per il controllo dei bilanci concernenti, ad es., le relazioni speciali della Corte dei conti ricadono in questa categoria. La formulazione attuale dell'articolo potrebbe essere emendata per coprire il caso di relazioni di questo tipo.

Emendamento 11

Articolo 54

Accordi interistituzionali

In applicazione dei trattati e ai fini di un miglioramento o chiarimento delle procedure, il Parlamento può concludere accordi con altre istituzioni.

Tali accordi possono assumere la veste di dichiarazioni comuni, scambio di lettere, codici di condotta o altri opportuni strumenti. Sono firmati dal Presidente previa approvazione del Parlamento e possono essere allegati per informazione al regolamento.

1. In applicazione dei trattati e ai fini di un miglioramento o chiarimento delle procedure, il Parlamento può concludere accordi con altre istituzioni.

Tali accordi possono assumere la veste di dichiarazioni comuni, scambio di lettere, codici di condotta o altri opportuni strumenti. Sono firmati dal Presidente previa approvazione del Parlamento e possono essere allegati per informazione al regolamento.

2. Qualora tali accordi comportino la modifica di diritti o di obblighi procedurali esistenti oppure istituiscano nuovi diritti od obblighi procedurali per i membri o per gli organi del Parlamento, o altrimenti comportino una modifica o un'interpretazione del regolamento del Parlamento, la questione è deferita per esame alla commissione competente e la relazione di detta commissione è votata in seduta plenaria prima della firma dell'accordo.

Motivazione

Lo scopo dell'emendamento è chiarire che gli accordi interistituzionali richiedono l'approvazione del Parlamento in seduta plenaria.

Emendamento 12
Articolo 54, paragrafo 3

Accordi interistituzionali

3. Le richieste di chiarimento dopo l'entrata in vigore di un accordo interistituzionale sono sottoposte, conformemente all'articolo 180, al Presidente per essere deferite alla commissione competente, che dà il suo parere senza ritardo.

Motivazione

Le recenti esperienze con l'accordo quadro dimostrano che può essere utile disporre di una procedura per chiarire o interpretare tali accordi dopo la loro entrata in vigore.

Emendamento 13
Articolo 131, paragrafo 1

1. Quando il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, un gruppo politico o almeno trentadue deputati possono chiedere la votazione per parti separate. ***soppresso***

Motivazione

La votazione per parti separate ha lo scopo di modificare parte di una risoluzione sopprimendone una certa parte. Pertanto, non è necessario disporre di procedure specifiche per le votazioni per parti separate quando è sufficiente applicare le procedure esistenti per

emendare un testo. L'emendamento proposto mira perciò a sfrondare delle parti superflue l'apparato regolamentare del nostro Parlamento.

Emendamento 14
Articolo 180, paragrafo 1

Applicazione del regolamento

1. Qualora sorgano dubbi in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, il Presidente può, senza pregiudizio delle decisioni prese precedentemente in materia, deferire l'esame della questione alla commissione competente.

Il Presidente può deferire la questione alla commissione competente anche a seguito di una richiesta di decisione in merito a un richiamo al regolamento (articolo 142).

1. Qualora sorgano dubbi in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, il Presidente può, senza pregiudizio delle decisioni prese precedentemente in materia, deferire l'esame della questione alla commissione competente, ***che si pronuncia senza ritardo.***

Il Presidente può deferire la questione alla commissione competente anche a seguito di una richiesta di decisione in merito a un richiamo al regolamento (articolo 142).

Motivazione

L'emendamento è autoesplicativo.

11 luglio 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla revisione generale del regolamento
(2001/2040(REG))

Relatore per parere: Michael Cashman

PROCEDURA

Nella riunione del 27 febbraio 2001 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatore per parere Michael Cashman.

Nella riunione dell'11 luglio 2001 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso con 27 voti favorevoli, 0 contrari e un'astensione.

Erano presenti al momento della votazione gli onn. Graham R. Watson (presidente), Michael Cashman (relatore per parere), Charlotte Cederschiöld, Thierry Cornillet, Gérard M.J. Deprez, Adeline Hazan, Jorge Salvador Hernández Mollar, Anna Karamanou, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Pernille Frahm), Klaus-Heiner Lehne (in sostituzione di Bernd Posselt), Luís Marinho (in sostituzione di Sérgio Sousa Pinto), Iñigo Méndez de Vigo (in sostituzione di Mary Elizabeth Banotti), Hartmut Nassauer, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli, Hubert Pirker, Martine Roure (in sostituzione di Ozan Ceyhun), Giacomo Santini (in sostituzione di Marcello Dell'Utri), Amalia Sartori (in sostituzione di Carlos Coelho), Patsy Sørensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Astrid Thors (in sostituzione di Baroness Sarah Ludford, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Gianni Vattimo, Christian Ulrik von Boetticher e Jan-Kees Wiebenga.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Introduzione

La relazione Corbett ha il compito di modificare il nostro regolamento in tre prospettive diverse, segnatamente:

- tenere conto delle carenze manifestatesi dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam;
- risolvere i problemi pratici di funzionamento del Parlamento dovuti alla crescente mole di lavoro; e
- preparare il Parlamento all'attuazione dei miglioramenti previsti dal trattato di Nizza.

Si vuole adeguare il nostro regolamento in modo coerente, tenendo conto allo stesso tempo dell'interessante proposta contenuta nella relazione Provan, che è stata ampiamente dibattuta in sede di Ufficio di presidenza e di Conferenza dei presidenti.

Per non ripetere idee già presentate da altri, il relatore per parere si limiterà a questioni che si ricollegano alle esperienze specifiche della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni nell'esercizio delle sue competenze con riferimento al processo legislativo inerente all'instaurazione di uno spazio di "libertà, sicurezza e giustizia" (titolo IV del trattato CE e titolo VI del trattato UE).

Pertanto, molti degli emendamenti figuranti nel presente parere derivano dal più frequente ricorso, da parte degli Stati membri, alla possibilità di presentare una proposta legislativa a norma dell'articolo 67 del trattato CE e dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE e dalle conseguenze (e lacune) che sussistono nel regolamento per quanto concerne l'esame di queste proposte. L'altra categoria principale di emendamenti riguarda la responsabilità della commissione in relazione al rispetto dei diritti fondamentali dell'UE.

Il presente parere sulla revisione del regolamento non tiene conto delle seguenti modifiche:

- l'accordo interistituzionale sulle informazioni riservate (documenti sensibili), essendo i negoziati con il Consiglio ancora in corso;
- il regolamento sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 255) in quanto la commissione per gli affari costituzionali nominerà un relatore che esaminerà le misure da prendere per dare attuazione a tale regolamento.

Quanto al regolamento sulla protezione dei dati personali (articolo 286)¹, il relatore per parere ha inserito alcuni emendamenti all'Allegato I, ma prende atto che il Parlamento deve rivedere a fondo il suo regolamento interno per assicurare la conformità con tale regolamento.

1. Procedure di esame delle proposte presentate dagli Stati membri, ruolo del Consiglio e esame di più testi concernenti lo stesso argomento

¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

I principali punti sollevati sono i seguenti:

- per quanto riguarda il deferimento al Parlamento di iniziative degli Stati membri, si deve chiarire il ruolo dello Stato membro e della Presidenza del Consiglio, in particolare quando sono necessari dei negoziati prima della reiezione di un testo da parte del Parlamento. Si dovrebbe inoltre chiarire che il Parlamento è consultato ufficialmente solo quando sono stati forniti tutti gli elementi necessari a tale consultazione;
- nei casi in cui la Commissione ha preso posizione su un'iniziativa di uno Stato membro, la dovrebbe presentare alla commissione competente;
- sarebbe utile prevedere una procedura da applicare in caso di deferimento al Parlamento di più testi sullo stesso tema, vale a dire quando vi sono proposte provenienti da fonti diverse (ad esempio Commissione e uno o più Stati membri) o quando i lavori in sede di Consiglio producono un nuovo testo prima dell'approvazione del parere del Parlamento;
- in particolare, in caso di deferimento al Parlamento di una proposta "primo pilastro" accompagnata da una proposta "terzo pilastro", il voto finale su tali proposte potrebbe svolgersi in una "commissione mista" composta da membri delle due commissioni onde evitare incoerenze giuridiche e politiche.

2. Relazione e discussione annuali sul rispetto dei diritti fondamentali nell'Unione

Come discusso nella relazione Cornillet sui diritti fondamentali, il Parlamento ha la responsabilità di condurre una verifica regolare della situazione dei diritti fondamentali, che diverrà più importante dopo l'entrata in vigore del trattato di Nizza (in particolare, il nuovo articolo 7). Il relatore per parere concorda con l'on. Cornillet e nel presente documento mira a inserire regole più precise quanto alla preparazione e approvazione della relazione, in particolare:

- una procedura e un calendario specifici, in stretta cooperazione con la Commissione e il Consiglio, per l'approvazione della relazione annuale;
- un dialogo chiaro con i parlamenti nazionali, che possono presentare raccomandazioni;
- un voto della commissione competente accompagnato da una raccomandazione all'Aula, che deve accoglierla o respingerla.

Il Parlamento è stato criticato da ONG di difesa dei diritti dell'uomo per la mancanza di verifiche sistematiche e di valutazioni permanenti in questo settore. Gli emendamenti proposti cercano di chiarire il ruolo delle commissioni parlamentari al fine di assicurare un controllo e una valutazione più coerenti dei diritti fondamentali. Un'unità specializzata del Parlamento assicurerebbe sufficienti competenze interne.

3. Regolamento sulla protezione dei dati personali (articolo 286)

Come indicato nel parere Newton Dunn sulla pubblicazione degli interessi finanziari dei deputati su Internet, occorre apportare alcune modifiche all'Allegato I per assicurare la conformità con il regolamento sulla protezione dei dati. In particolare:

- vanno inseriti la base giuridica e la finalità della raccolta dei dati;
- vanno inseriti gli obblighi dei deputati con riferimento ai dati da fornire e alla loro

- esattezza; e
- si potrebbe indicare che la consultazione del registro non deve essere soggetta a condizioni.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo attuale	Nuovo testo proposto
Emendamento 1 Articolo 58	
Durante l'esame di una proposta legislativa il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei diritti fondamentali nonché dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Inoltre in caso di proposta avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste adeguate risorse finanziarie.	Durante l'esame di una proposta legislativa il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei diritti fondamentali, <i>tenuto conto dell'articolo 108 bis</i> , nonché dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Inoltre in caso di proposta avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste adeguate risorse finanziarie.

Motivazione

Disposizioni più dettagliate concernenti il ruolo del Parlamento nel controllo del rispetto dei diritti fondamentali figurano all'articolo 108 bis (nuovo).

Emendamento 2 Articolo 60 bis (nuovo), paragrafo 1

Articolo 60 bis
Esame di documenti legislativi aventi lo stesso obiettivo
1. Qualora vengano sottoposte al Parlamento due o più proposte legislative aventi lo stesso obiettivo (presentate dalla Commissione e/o dagli Stati membri), esse possono essere oggetto di un'unica relazione. Nella sua relazione la commissione competente indica a quale testo si riferiscono gli emendamenti e

menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi proposti.

Motivazione

È opportuno inserire nel regolamento una procedura per l'esame di più di un testo. Ad esempio, per la creazione dell'unità Eurojust il Parlamento aveva ricevuto due proposte ufficiali e altre tre versioni di tali proposte, cioè un totale di cinque testi (dalla Commissione, dalla Presidenza e dagli Stati membri). Dal momento che il Parlamento non dovrebbe votare due volte sulla stessa questione, la commissione competente dovrebbe normalmente elaborare un'unica relazione.

Emendamento 3

Articolo 60 bis (nuovo), paragrafo 2

2. Analogamente, qualora dopo la consultazione del Parlamento, ma prima dell'approvazione del suo parere, il Consiglio continui i lavori sulla base di un nuovo testo, ne informa esaurientemente il Parlamento. La commissione competente decide se proporre emendamenti alla proposta originaria o al testo più recente.

Motivazione

Quando il Consiglio continua i suoi lavori, il testo sul quale il Parlamento è stato consultato può risultare rapidamente superato, come nel caso della creazione dell'unità Eurojust.

Emendamento 4

Articolo 60 bis (nuovo), paragrafo 3

3. Qualora il Parlamento sia consultato su due proposte legislative aventi obiettivi simili, l'una a norma del trattato CE e l'altra a norma del trattato UE, e qualora tali proposte siano deferite a norma dell'articolo 60, paragrafo 1 a commissioni diverse, la votazione finale su tali proposte ha luogo in una "commissione mista" composta di membri di entrambe le commissioni allo scopo di presentare una posizione unica al Parlamento.

Motivazione

Quando due proposte coprono la stessa materia ma sono basate l'una sul primo pilastro e l'altra sul terzo, si devono prevedere modalità che assicurino una presentazione coerente all'Aula, ad esempio quando la proposta "primo pilastro" è deferita alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, e l'iniziativa "terzo pilastro" alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni. Anche se la procedura Hughes è adatta in alcuni casi, non basta ad evitare incoerenze giuridiche e politiche.

Emendamento 5

Articolo 61

Le proposte presentate da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE e sulle quali il Parlamento sia stato successivamente consultato, vengono esaminate a norma degli articoli 58, 60, 62 63, e 67 del presente regolamento.

Le proposte presentate da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE e sulle quali il Parlamento sia stato successivamente consultato, vengono esaminate a norma degli articoli 58, 60, 62 63, ~~64~~ e 67 del presente regolamento.

Motivazione

L'articolo 64 relativo alla trasparenza si dovrebbe applicare anche alle proposte presentate da uno Stato membro.

Emendamento 6

Articolo 61, comma 1 bis (nuovo)

Le proposte presentate da uno Stato membro sono conformi al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tali proposte sono sottoposte alla commissione competente da un rappresentante dello Stato membro in questione, accompagnato dalla Presidenza del Consiglio.

Motivazione

Questa procedura è stata concordata con il Consiglio sulla base di uno scambio di lettere, ma è opportuno ufficializzarla nel regolamento.

Emendamento 7
Articolo 61, comma 1 ter (nuovo)

Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Presidenza del Consiglio, tenuto conto della procedura di cui all'articolo 66, di precisare la sua posizione in merito a tutti gli emendamenti alla proposta presentata dallo Stato membro approvati in commissione.

Motivazione

Per analogia con l'articolo 66, la Presidenza del Consiglio dovrebbe assumersi le sue responsabilità rispetto alle proposte presentate da uno Stato membro e precisare la sua posizione sugli emendamenti alla proposta stessa. Ciò è particolarmente importante quando si prevede la reiezione di un'iniziativa di uno Stato membro, in quanto può essere necessario avviare un negoziato politico con il Consiglio in via preliminare onde evitare un conflitto (politico) aperto tra le due istituzioni.

Emendamento 8
Articolo 61, comma 1 quater (nuovo)

Prima di procedere alla votazione, la commissione competente domanda alla Commissione se ha messo a punto una posizione sulla proposta presentata dallo Stato membro e, in caso affermativo, le chiede di precisarle tale posizione.

Motivazione

Talora la Commissione prende ufficialmente posizione su proposte presentate da uno Stato membro e la commissione competente ne dovrebbe essere informata.

Emendamento 9
Articolo 106, comma 1

La consultazione del Parlamento a norma degli articoli 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del trattato UE è disciplinata dagli articoli 58, 60, 62, 63 e 67 del presente regolamento.

La consultazione del Parlamento a norma degli articoli 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del trattato UE è disciplinata dagli articoli 58, 60, **61**, 62, 63, **64** e 67 del presente regolamento.

Motivazione

Alle proposte presentate dagli Stati membri si dovrebbero applicare gli stessi articoli del regolamento, a prescindere dalla presentazione nel quadro del primo pilastro o del terzo.

Emendamento 10

Articolo 106, comma 1 bis (nuovo)

Il termine di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE comincia a decorrere quando al Parlamento viene presentata una proposta conforme al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Motivazione

Il Consiglio ha convenuto che questo protocollo si applica alle proposte degli Stati membri. Finché non riceve la motivazione, il Parlamento non dispone di tutti gli elementi necessari per il suo esame, per cui non si può considerare che il periodo stabilito sia iniziato. Diversamente, sarebbe estremamente difficile per la commissione competente fornire un parere entro il termine di tre mesi.

Emendamento 11

Articolo 106, comma 1 ter (nuovo)

Se la commissione competente ritiene che il termine di tre mesi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE vada prorogato, il presidente della commissione può chiedere la proroga sulla base di uno scambio di lettere con il Presidente del Consiglio o con il competente organo del Consiglio.

Motivazione

Attualmente la proroga viene chiesta sulla base di uno scambio di lettere tra i Presidenti del Parlamento e del Consiglio. Tuttavia, per assicurare che la proroga possa essere chiesta rapidamente, questa responsabilità dovrebbe essere delegata al presidente della commissione competente.

Emendamento 12
Capitolo XIII, titolo

CONSTATAZIONE DI UNA VIOLAZIONE GRAVE E PERSISTENTE DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO DEI PRINCIPI COMUNI AGLI STATI MEMBRI (LIBERTÀ, DEMOCRAZIA, RISPETTO DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, STATO DI DIRITTO)

VERIFICA DEI PRINCIPI COMUNI AGLI STATI MEMBRI (LIBERTÀ, DEMOCRAZIA, RISPETTO DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, STATO DI DIRITTO) E CONSTATAZIONE DI UN EVIDENTE RISCHIO O DI UNA VIOLAZIONE GRAVE E PERSISTENTE DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO

Motivazione

Il titolo va modificato per tenere conto dell'accresciuta responsabilità del Parlamento quale risulta dagli emendamenti in appresso.

Emendamento 13
Articolo 107 bis (nuovo)

Articolo 107 bis

- 1. Ogni anno il Parlamento approva una relazione elaborata dalla commissione competente sulla situazione negli Stati membri per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali quali sono menzionati all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato UE e riconosciuti dalla Carta europea dei diritti fondamentali.*
- 2. L'esame della relazione si svolge nel quadro di una discussione annuale tra i rappresentanti del Parlamento europeo e quelli delle commissioni competenti dei parlamenti nazionali.*
- 3. Nell'elaborare la relazione la commissione competente può tenere conto delle osservazioni trasmesse da parlamenti nazionali, organi specializzati, ONG e reti interessate. Tali reti comprendono una rete di esperti giuridici,*

istituita per coprire l'insieme dell'Unione che presenta una valutazione annuale al Parlamento.

4. L'approvazione della relazione annuale ha luogo (al più tardi nella tornata di luglio). Sono ricevibili solo gli emendamenti presentati dalla commissione competente e il voto avviene con votazione unica.

5. La relazione, se approvata, viene trasmessa per conoscenza ai parlamenti e ai governi degli Stati membri ed è messa a disposizione del pubblico.

Motivazione

Il testo è basato sulla proposta formulata nella risoluzione della relazione Cornillet sulla situazione dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000).

Emendamento 14 Articolo 107 ter (nuovo)

Articolo 107 ter

1. Alla luce della relazione annuale sulla situazione negli Stati membri per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali o, se del caso, su specifica iniziativa della commissione competente, nel caso di un evidente rischio di violazione da parte di uno Stato membro dei diritti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato UE, il Parlamento può, su richiesta di tale commissione o di un decimo dei deputati che lo compongono, esaminare e porre in votazione una proposta motivata che invita il Consiglio ad adottare le misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del trattato UE.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

Motivazione

Emendamento basato sul nuovo articolo 7 del trattato di Nizza.

Emendamento 15 Articolo 108

1. Su richiesta di un decimo dei deputati che lo compongono, il Parlamento può porre in discussione e votare una proposta di risoluzione che inviti la Commissione ad avviare l'azione di cui all'**articolo 7, paragrafo 1**, del trattato UE. La Conferenza dei presidenti può, preliminarmente, chiedere il parere della sua commissione competente.

2. Il Presidente comunica al Parlamento di aver ricevuto dal Consiglio una richiesta di parere conforme su una proposta presentata a norma dell'**articolo 7, paragrafo 1** del trattato UE, corredata delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato. Nel contempo, il Presidente propone il termine alla scadenza del quale si dovrà procedere alla votazione. Tale termine non dovrà essere inferiore a un mese dalla comunicazione del ricevimento della richiesta, tranne in casi urgenti e giustificati.

3. Il parere conforme del Parlamento è approvato a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

4. La commissione competente può decidere, su proposta della Conferenza dei presidenti, di presentare una proposta di risoluzione di accompagnamento contenente la posizione del Parlamento sulle opportune sanzioni e sui criteri applicabili per la loro successiva modifica o revoca.

1. Su richiesta **della commissione competente o** di un decimo dei deputati che lo compongono, il Parlamento può porre in discussione e votare una proposta di risoluzione che inviti la Commissione ad avviare l'azione di cui all'**articolo 7, paragrafo 2**, del trattato UE. La Conferenza dei presidenti può, preliminarmente, chiedere il parere della sua commissione competente.

2. Il Presidente comunica al Parlamento di aver ricevuto dal Consiglio una richiesta di parere conforme su una proposta presentata a norma dell'**articolo 7, paragrafo 2**, del trattato UE, corredata delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato. Nel contempo, il Presidente propone il termine alla scadenza del quale si dovrà procedere alla votazione. Tale termine non dovrà essere inferiore a un mese dalla comunicazione del ricevimento della richiesta, tranne in casi urgenti e giustificati.

3. Il parere conforme del Parlamento è approvato a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

4. La procedura di cui al paragrafo 1 si applica anche quando il Parlamento ritiene che le misure adottate dal Consiglio in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del trattato UE debbano essere modificate o revocate.

Motivazione

Il paragrafo 4 è inserito nel nuovo articolo in appresso e il paragrafo 5 è immutato.

Emendamento 16
Articolo 108 bis (nuovo)

Articolo 108 bis

1. La commissione competente può decidere, su richiesta della Conferenza dei presidenti o di propria iniziativa, di presentare una proposta di risoluzione di accompagnamento contenente la posizione del Parlamento su un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro, sull'esistenza di una grave violazione e sulle opportune sanzioni, nonché sulla loro modifica o revoca. Una richiesta della Conferenza dei presidenti può essere accompagnata da una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza.

2. Tutte le commissioni verificano su base permanente, per quanto concerne le questioni di loro competenza, il rispetto dei diritti fondamentali contenuti nella Carta dei diritti fondamentali. Le osservazioni sono trasmesse alla commissione competente.

Motivazione

È particolare responsabilità del Parlamento europeo e della sua commissione specializzata assicurare (in cooperazione con i parlamenti nazionali e i parlamenti dei paesi candidati) che sia le istituzioni UE che gli Stati membri rispettino i diritti elencati nei vari capitoli della Carta.

Emendamento 17
Articolo 108 ter (nuovo)

Articolo 108 ter

1. È opportuno instaurare un dialogo permanente tra il Parlamento europeo e i

parlamenti degli Stati membri riguardo alle evoluzioni significative delle costituzioni e legislazioni nazionali aventi un'incidenza sul concetto di diritti fondamentali nell'UE e sul rispetto di tali diritti.

2. Tale dialogo permanente può essere esteso ai parlamenti dei paesi candidati.

Motivazione

Un dialogo permanente (possibilmente nel quadro della COSAC) con i parlamenti nazionali e con i paesi candidati apporterebbe un contributo alla preparazione della relazione annuale sul rispetto dei diritti fondamentali.

Emendamento 18 Allegato I, articolo 2

1. In conformità con la legislazione in vigore in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati, e onde assicurare un elevato livello di trasparenza nelle attività del Parlamento, le dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati sono custodite in un registro che sarà messo a disposizione del pubblico attraverso Internet o con altri mezzi.

I Questori tengono un registro in cui il deputato dichiara personalmente e con precisione

- a) le attività professionali da lui svolte e qualsiasi altra funzione o attività retribuita,
- b) i sostegni tanto finanziari, quanto in personale e in materiale, che si aggiungono ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi.

I deputati si impegnano a non accettare alcun altro donativo o liberalità nell'esercizio del loro mandato.

2. I Questori tengono un registro in cui il deputato dichiara personalmente e con precisione

- a) le attività professionali da lui svolte e qualsiasi altra funzione o attività retribuita,***
- b) i sostegni tanto finanziari, quanto in personale e in materiale, che si aggiungono ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi.***

I deputati si impegnano a non accettare alcun altro donativo o liberalità nell'esercizio del loro mandato.

Le dichiarazioni iscritte nel registro vengono rilasciate sotto la responsabilità personale del deputato e devono essere aggiornate ogni anno.

L'Ufficio di presidenza *può elaborare* periodicamente un elenco *degli elementi che ritiene debbano essere dichiarati* nel registro.

3. L'Ufficio di presidenza *elabora* periodicamente un elenco *dettagliato delle informazioni soggette all'obbligo di dichiarazione per l'iscrizione* nel registro, *tra cui, ad esempio, il valore oltre il quale la detenzione di azioni va dichiarata ed esempi di sostegni da dichiarare.* L'Ufficio di presidenza *fornisce chiarimenti in merito ai dati soggetti all'obbligo di dichiarazione secondo necessità.*

Qualora il deputato, in seguito a debita richiesta, non ottemperi all'obbligo di rilasciare la dichiarazione di cui alle lettere a) e b), il Presidente lo sollecita nuovamente a fornire la dichiarazione entro due mesi. Se alla scadenza di tale termine il deputato non ha fornito la dichiarazione, il suo nominativo viene pubblicato, con l'indicazione dell'infrazione commessa, nel processo verbale del primo giorno di ciascuna tornata successiva alla scadenza del termine. Se il deputato si rifiuta di fornire la dichiarazione anche dopo la pubblicazione dell'infrazione, il Presidente procede ai sensi dell'articolo 124 del regolamento per ottenerne la sospensione.

I presidenti dei raggruppamenti di deputati, che si tratti di intergruppi o di altri raggruppamenti non ufficiali di deputati, sono tenuti a dichiarare qualsiasi sostegno, in contanti o in natura (per esempio, assistenza di segreteria) che, se offerto ai deputati a titolo individuale, sarebbe soggetto all'obbligo di dichiarazione a norma del presente articolo.

I questori sono responsabili della custodia di un registro ed elaborano norme dettagliate per la dichiarazione del sostegno esterno da parte di *tali* raggruppamenti.

4. I questori sono responsabili della custodia di un registro ed elaborano norme dettagliate per la dichiarazione del sostegno esterno da parte di raggruppamenti *di deputati, intergruppi e altri raggruppamenti non ufficiali di deputati.*

Le dichiarazioni degli interessi finanziari dei deputati non possono essere utilizzate per altri scopi, ad eccezione degli scopi statistici e di prevenzione, indagine, individuazione e perseguimento di reati gravi.

Motivazione

Per ottemperare all'articolo 4 del regolamento sulla protezione dei dati, occorre indicare chiaramente nell'articolo 2 dell'allegato I la base giuridica e la finalità della raccolta di informazioni. I deputati devono essere chiaramente informati dei dati che sono tenuti a dichiarare e va precisato che tali dati non possono essere utilizzati per altri scopi. I commi terzo, quinto e sesto si trovano ora nell'articolo 2 bis per separare il ruolo dell'Ufficio di presidenza dai doveri dei deputati in materia di dichiarazione.

Emendamento 19

Allegato I, articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis

1. *Le dichiarazioni iscritte nel registro vengono rilasciate sotto la responsabilità personale del deputato e devono essere aggiornate ogni anno.*

2. *I deputati possono chiedere in qualsiasi momento la correzione dei dati iscritti nel registro.*

3. *I deputati devono informare i questori di qualsiasi modifica delle loro dichiarazioni nei tempi più brevi, e comunque entro due mesi dall'avvenuto cambiamento.*

4. *Qualora il deputato, in seguito a debita richiesta, non ottemperi all'obbligo di rilasciare la dichiarazione di cui alle*

lettere a) e b), il Presidente lo sollecita nuovamente a fornire la dichiarazione entro due mesi. Se alla scadenza di tale termine il deputato non ha fornito la dichiarazione, il suo nominativo viene pubblicato, con l'indicazione dell'infrazione commessa, nel processo verbale del primo giorno di ciascuna tornata successiva alla scadenza del termine. Se il deputato si rifiuta di fornire la dichiarazione anche dopo la pubblicazione dell'infrazione, il Presidente procede ai sensi dell'articolo 124 del regolamento per ottenerne la sospensione.

5. I presidenti dei raggruppamenti dei deputati, che si tratti di intergruppi o di altri raggruppamenti non ufficiali di deputati, sono tenuti a dichiarare qualsiasi sostegno, in contanti o in natura (ad esempio, assistenza di segreteria), che, se offerto ai deputati a titolo individuale, sarebbe soggetto all'obbligo di dichiarazione a norma del presente articolo.

Motivazione

Occorre indicare chiaramente gli obblighi del deputato quanto alla fornitura delle informazioni. Per ottemperare all'articolo 4, lettera d), del regolamento sulla protezione dei dati, deve essere chiaro che i deputati hanno allo stesso tempo il diritto e il dovere di assicurare che i dati siano corretti. I paragrafi 1, 4 e 5 sono i commi terzo, quinto e sesto originari dell'articolo 2.

Emendamento 20 Allegato I, articolo 3

Il registro è pubblico.

Il registro è pubblico. ***La consultazione del registro non è soggetta ad alcuna condizione.***

Motivazione

A norma dell'articolo 9, lettera f), del regolamento sulla protezione dei dati si potrebbero fissare condizioni per il trasferimento dei dati a destinatari non soggetti alla direttiva

95/46/CE. Tuttavia, per permettere che i dati siano accessibili su Internet, non si dovrebbero imporre condizioni. La protezione di cui all'articolo 10 del regolamento sulla protezione dei dati per quanto concerne le opinioni politiche non si applica, in quanto i deputati hanno già reso pubbliche le loro opinioni politiche.

13 luglio 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla revisione generale del regolamento
(2001/2040 (REG))

Relatrice per parere: Christa Randzio-Plath

PROCEDURA

Nella riunione del 27 febbraio 2001 la commissione per i problemi economici e monetari ha nominato relatrice per parere Christa Randzio-Plath.

Nelle riunioni del 26 giugno e del 12 luglio 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Christa Randzio-Plath (presidente e relatrice per parere), Philippe A.R. Herzog (vicepresidente), Generoso Andria, Richard A. Balfe, Hans Blokland, Hans Udo Bullmann, Harald Ettl (in sostituzione di Pervenche Berès), Ingo Friedrich (in sostituzione di José Manuel García-Margallo y Marfil), Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Christopher Huhne, Juan de Dios Izquierdo Collado (in sostituzione di Simon Francis Murphy), Pierre Jonckheer, Othmar Karas, Christoph Werner Konrad, Werner Langen (in sostituzione di Alejandro Agag Longo), Jules Maaten (in sostituzione di Karin Riis-Jørgensen), Thomas Mann (in sostituzione di Astrid Lulling), Ioannis Marinos, Ioannis Patakis, Fernando Pérez Royo, Mikko Pesälä (in sostituzione di Olle Schmidt), John Purvis (in sostituzione di Jonathan Evans), Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Peter William Skinner, Charles Tannock, Marianne L.P. Thyssen, Helena Torres Marques, Bruno Trentin, Ieke van den Burg (in sostituzione di Luis Berenguer Fuster), Theresa Villiers e Karl von Wogau.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La relazione che la commissione per gli affari costituzionali sta elaborando sulla revisione generale del regolamento fa seguito alla richiesta inizialmente formulata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo nella riunione dell'11 dicembre 2000 di presentare all'Assemblea *"le proposte di modifica del regolamento che ritenga opportune per conseguire i seguenti risultati"*:

- l'applicazione delle procedure semplificate di presentazione delle relazioni,
- l'applicazione "automatica" dell'articolo 62 a tutte le relazioni non legislative,
- l'introduzione di una votazione unica pro forma in seduta plenaria per tutte le relazioni cui si applica l'articolo 62,
- l'applicazione "automatica" dell'articolo 114 a tutte le relazioni legislative,
- la regolamentazione del tempo delle interrogazioni in commissione,
- il chiarimento delle regole relative alla ricevibilità degli emendamenti,
- la compatibilità della legislazione approvata dal Parlamento europeo con il quadro finanziario in vigore,
- l'applicazione delle votazioni "in blocco" e altre disposizioni concernenti le votazioni,
- la presentazione della motivazione,
- le dichiarazioni da mettere a verbale.

Questi temi erano stati menzionati nei diversi documenti di lavoro che l'on. Provan, vicepresidente, aveva elaborato nel contesto della riforma interna del Parlamento europeo.

Le proposte a suo tempo avanzate dall'on. Provan avevano suscitato una fortissima opposizione nella Conferenza dei presidenti di commissione in cui erano state presentate.

La vostra relatrice, in particolare, in qualità di presidente di commissione, aveva ritenuto che il carattere radicale e sistematico delle soluzioni proposte rischiava di mettere in pericolo il lavoro effettuato dalle commissioni parlamentari e, in modo più generale, di indebolire l'impatto delle attività del Parlamento europeo.

Rammento che era stato, ad esempio, proposto di ricorrere all'applicazione pressoché sistematica dell'articolo 62 (delega a una commissione del potere deliberante) a tutte le relazioni legislative o ai testi non legislativi della Commissione. Un altro suggerimento mirava, per parte sua, a generalizzare l'utilizzo della procedura senza discussione (articolo 114) per le relazioni legislative. Altre proposte, quali l'applicazione dell'articolo 129 (raccomandazioni delle commissioni parlamentari per le votazioni in plenaria) o la soppressione delle votazioni per parti separate avrebbero, indubbiamente, permesso di realizzare obiettivi di semplificazione amministrativa, ma certamente non quello del controllo politico dei dossier parlamentari.

E' in questo stesso contesto che era stata ipotizzata la riduzione della motivazione delle relazioni a una pagina, proposta avallata in un primo tempo dall'Ufficio di presidenza e recentemente rivista in un senso molto più favorevole e realistico il 30 maggio 2001.

La commissione per i problemi economici e monetari, con il sostegno dei coordinatori dei gruppi politici che erano stati associati all'evoluzione dei lavori del gruppo Provan, è stata inoltre una delle commissioni che si sono maggiormente opposte alle proposte dell'on. Provan. Ciascuna di tali proposte è stata sistematicamente oggetto di controproposte che, del resto, hanno rappresentato un lavoro particolarmente impegnativo.

Il relatore della commissione per gli affari costituzionali si è, in definitiva, discostato fortemente dalle proposte dell'on. Provan e nel suo progetto di relazione (PE 294.770) presenta degli emendamenti al testo del regolamento attuale, anche se alcuni miglioramenti sembrano ancora necessari.

Tra le modifiche proposte dalla commissione competente per il merito ritroviamo, ovviamente, l'approvazione senza discussione in seduta plenaria delle relazioni approvate senza emendamenti o a larga maggioranza (meno di cinque voti contrari), ma al relatore viene data ciò nondimeno la possibilità di fare una dichiarazione prima della votazione.

Sebbene questa proposta sia più favorevole, sarebbe opportuno modificarla perché alcune relazioni approvate all'unanimità o a larga maggioranza possono riguardare temi estremamente importanti, soprattutto se la commissione competente per il merito ha fatto un grosso sforzo per trovare dei compromessi. In tal caso, sarebbe ingiusto che queste relazioni fossero trattate in seduta plenaria senza discussione, motivo per cui la vostra relatrice propone che un solo gruppo politico (invece dei tre proposti dalla commissione per gli affari costituzionali) abbia la possibilità di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di una relazione con discussione. Parimenti, il tempo di parola di due minuti proposto per il relatore quando un punto è esaminato senza discussione è un limite temporale molto vincolante, che dovrebbe essere reso più flessibile.

Un altro emendamento è destinato a semplificare la procedura senza relazione prevista dall'articolo 158 del regolamento, una modifica interessante che introduce pragmatismo e flessibilità.

Abbiamo, invece, maggiori riserve sull'emendamento mirante a codificare la cosiddetta procedura "Hughes rafforzata". Tale emendamento farebbe sì che, nel caso di commissioni direttamente interessate dalla stessa relazione, le commissioni competenti per il merito sarebbero segnatamente tenute ad accogliere senza modifiche gli emendamenti presentati dalla commissione competente per parere, associata per mezzo della cosiddetta procedura "Hughes rafforzata".

Questa evoluzione, contro la quale sarà, ciò nondimeno, difficile opporsi in generale, non sembra molto auspicabile, in particolare per le relazioni legislative. La commissione competente per il merito deve esercitare pienamente la sua competenza e, pertanto, mantenere a tale titolo il controllo di tutto il testo sottoposto alla sua votazione.

La cautela è altresì necessaria per quanto riguarda un altro emendamento presentato nel progetto di relazione dell'on. Corbett, vale a dire quello mirante alla soppressione dell'articolo 85 del regolamento, che implicherebbe la soppressione delle disposizioni specifiche previste per le nuove adesioni alla moneta unica con il pretesto che l'articolo 121 del trattato CE, a cui

fa riferimento il regolamento, si applica solo al lancio della terza fase dell'Unione economica e monetaria. A nostro parere, l'articolo 85 del regolamento deve essere mantenuto, anche se il riferimento al trattato deve essere modificato per preservare il carattere solenne dell'entrata degli Stati membri nella zona euro e mantenere il principio di una votazione senza emendamenti sulle raccomandazioni che dovremo formulare come abbiamo fatto fino a questo momento.

In conclusione, la vostra relatrice desidera proporre alla commissione per gli affari costituzionali due serie di emendamenti: una relativa agli aspetti direttamente connessi alle competenze della nostra commissione in materia di Unione economica e monetaria (si vedrà che, a tale proposito, sembrano necessari alcuni adeguamenti) e l'altra riguardante gli aspetti "orizzontali" del regolamento, suggeriti dall'esperienza di lavoro nella commissione per i problemi economici e monetari.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Testo attuale

Nuovo testo proposto

Emendamento 1

Articolo 36

Titolo

Banca centrale europea

***Nomina dei membri del comitato
esecutivo della Banca centrale europea***

Motivazione

Uniformità tra il titolo dell'articolo 36 e quello dell'articolo 35 sulla nomina dei membri della Corte dei conti.

Emendamento 2

Articolo 40, paragrafo 4 bis (nuovo)

***4 bis. I dialoghi monetari con i membri
del comitato esecutivo della Banca
centrale europea sono trascritti e tradotti***

nelle lingue ufficiali.

Motivazione

Dato che le dichiarazioni dei membri del comitato esecutivo e le loro risposte alle interrogazioni dei deputati al Parlamento europeo costituiscono elementi essenziali della responsabilità democratica della Banca centrale europea nei confronti del Parlamento europeo, è importante procedere sistematicamente alla trascrizione e alla traduzione dei dialoghi monetari.

Emendamento 3

Articolo 40 bis (nuovo)

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea

- 1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea.*
- 2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente che le comunica alla Banca centrale europea.*
- 3. Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*
- 4. Qualora a un'interrogazione non possa essere data risposta nel termine prescritto, essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente.*
- 5. Alle interrogazioni che richiedono una risposta sollecita ma non esigono ricerche approfondite (interrogazioni prioritarie) viene data risposta entro tre settimane. Ciascun deputato può presentare una sola interrogazione prioritaria al mese.*
- 6. Alle interrogazioni di altro tipo (interrogazioni non prioritarie) viene data risposta entro sei settimane.*
- 7. Il deputato deve indicare di quale tipo di interrogazione si tratta. La decisione in merito spetta al presidente della*

commissione competente.

Motivazione

La responsabilità democratica della Banca centrale europea richiede una procedura analoga a quella utilizzata per la Commissione e il Consiglio, dato che le interrogazioni orali sono trattate nel quadro delle dichiarazioni regolari effettuate dal comitato esecutivo della Banca centrale europea dinanzi alla commissione competente.

Emendamento 4
Articolo 85, paragrafo 1

1. Invitato a dare il suo parere sulle raccomandazioni formulate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 121, **paragrafo 2 e 4**, del trattato CE, il Parlamento, dopo la presentazione di queste ultime in seduta da parte del Consiglio, delibera sulla base di una proposta presentata oralmente dalla sua commissione competente e volta ad approvare o respingere le raccomandazioni che formano oggetto della consultazione.

1. Invitato a dare il suo parere sulle raccomandazioni formulate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 121, **paragrafo 2**, del trattato CE, il Parlamento, dopo la presentazione di queste ultime in seduta da parte del Consiglio, delibera sulla base di una proposta presentata **per iscritto o** oralmente dalla sua commissione competente e volta ad approvare o respingere le raccomandazioni che formano oggetto della consultazione.

Motivazione

E' opportuno aggiornare questa disposizione del regolamento in vista delle nuove adesioni alla moneta unica e prevedere le diverse possibilità di presentazione del parere del Parlamento europeo a seconda delle circostanze.

Emendamento 5
Articolo 110 bis (nuovo)

Procedura senza emendamenti e senza discussione

1. Le proposte legislative (prima lettura) approvate senza emendamenti dalla commissione competente con meno di cinque voti contrari o approvate con uno o più emendamenti, ciascuno approvato con meno di cinque voti contrari, e le relazioni non legislative approvate in commissione con meno di cinque voti contrari sono iscritte all'ordine del giorno

del Parlamento per essere approvate senza emendamenti.

Il Presidente iscrive tali proposte o tali relazioni al progetto di ordine del giorno definitivo della tornata seguente o di quella successiva. Il punto è quindi oggetto di una votazione unica a meno che, prima dell'approvazione dell'ordine del giorno definitivo, un decimo dei deputati al Parlamento o almeno un gruppo politico si opponga e chieda per iscritto l'autorizzazione a presentare emendamenti al riguardo, nel qual caso il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

2. I punti iscritti all'ordine del giorno per la votazione senza emendamenti non sono oggetto di discussione a meno che il Parlamento, all'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della tornata, decida altrimenti su proposta della Conferenza dei presidenti o su richiesta di un gruppo politico o di un decimo dei deputati al Parlamento.

3. All'atto dell'approvazione del progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata, la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti siano iscritti senza emendamenti o senza discussione. All'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno, il Parlamento può non accettare tale proposta se un gruppo politico o un decimo dei suoi membri vi si sono opposti per iscritto.

4. Quando un punto è esaminato senza discussione il relatore può fare, prima della votazione, una dichiarazione che non superi i due minuti, durata che può essere eccezionalmente portata a tre minuti per le questioni di notevole rilevanza.

Motivazione

L'emendamento, pur riprendendo a grandi linee il testo dell'emendamento 34 del progetto di

relazione della commissione per gli affari costituzionali, lo rende più flessibile proponendo che un solo gruppo politico invece di tre possa chiedere una discussione o la presentazione di emendamenti e che la durata dell'intervento del relatore su un punto esaminato senza discussione possa essere portata a tre minuti per le questioni di notevole rilevanza.

Emendamento 6
Articolo 154, paragrafo 2

2. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza viene **iscritto, su proposta della** Conferenza dei presidenti o su richiesta di una delle commissioni permanenti interessate, **all'ordine del giorno del Parlamento.**

2. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza viene **sottoposto alla** Conferenza dei presidenti su richiesta di una delle commissioni permanenti interessate **entro un mese dall'annuncio del deferimento in seduta plenaria. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro sei settimane dalla sua consultazione. In caso contrario, la questione è iscritta al progetto di ordine del giorno della tornata successiva.**

Motivazione

La pratica dimostra che, in caso di conflitto di competenze, l'assenza di una decisione definitiva nuoce gravemente al lavoro parlamentare, in particolare per quanto riguarda i testi legislativi.

13 settembre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla revisione generale del regolamento
(2001/2040(REG))

Relatore per parere: Willi Rothley

PROCEDURA

Nella riunione del 5 marzo 2001 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere Willi Rothley.

Nelle riunioni del 9 luglio e dell'11 settembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 26 voti favorevoli e 1 contrario.

Erano presenti al momento della votazione: Ward Beysen (presidente f.f.); Willi Rothley (vicepresidente e relatore per parere); Paolo Bartolozzi, Luis Berenguer Fuster, Maria Berger, Bert Doorn, Carlo Fatuzzo (in sostituzione di Rainer Wieland, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Francesco Fiori (in sostituzione di Joachim Wuermeling, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Janelly Fourtou, Gerhard Hager, Malcolm Harbour, Othmar Karas (in sostituzione di The Lord Inglewood, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ioannis Koukiadis, Kurt Lechner, Giorgio Lisi (in sostituzione di Klaus-Heiner Lehne, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Toine Manders, Luís Marinho, Véronique Mathieu, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler, Giuseppe Nisticò (in sostituzione di Ana Palacio Vallelersundi, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Giacomo Santini (in sostituzione di Stefano Zappalà, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Francesco Enrico Speroni, Antonio Tajani, Feleknas Uca e Matti Wuori.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo

Nuovo testo proposto

Emendamento 1

Articolo 6, paragrafo 8 bis (nuovo)

Revoca dell'immunità

8 bis. Qualora un deputato sia arrestato o contro di lui sia avviato un procedimento giudiziario senza che sia stata preventivamente inoltrata al Parlamento la richiesta di revocargli l'immunità prevista dal Protocollo di cui al primo comma dell'art. 3, il Presidente, venutone a conoscenza in qualunque forma, intima all'autorità competente la sospensione del procedimento iniziato o dello stato di detenzione.

Motivazione

L'attuale art. 6 del nostro regolamento risulta incompleto, così come il Protocollo sui Privilegi e sulle Immunità risulta obsoleto.

Emendamento 2

Articolo 6, paragrafo 8 ter (nuovo)

Revoca dell'immunità

8 ter. Qualora un deputato sia perseguito a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, il Parlamento, adito dal deputato o venutone a conoscenza in qualunque altra forma, ed adottando la procedura indicata nei precedenti commi, delibera l'improcedibilità nei suoi confronti, comunicando la decisione all'autorità competente, la quale è tenuta a

conformarvisi.

Motivazione

L'attuale art. 6 del nostro regolamento risulta incompleto, così come il Protocollo sui Privilegi e sulle Immunità risulta obsoleto.

Emendamento 3

Articolo 9 bis

Indagini interne svolte dall'Ufficio europea per la lotta antifrode (OLAF)

La disciplina comune prevista dall'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che comprende i provvedimenti necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte dall'Ufficio, è applicabile all'interno del Parlamento, conformemente alla decisione del Parlamento che figura in allegato al regolamento¹.

Soppresso

Motivazione

Cfr. ricorso del relatore e altri contro il Parlamento europeo T-17/00 in data 20.1.2000. L'emendamento è connesso all'emendamento 14 volto alla soppressione dell'allegato XI.

Emendamento 4

Articolo 32, paragrafo 2

Elezione del Presidente della Commissione

2. Il Parlamento approva o respinge la proposta di designazione a maggioranza dei voti espressi.

2. Il Parlamento approva o respinge la proposta di designazione a maggioranza dei voti espressi.

La votazione *si svolge per appello nominale*.

La votazione *ha luogo a scrutinio segreto*.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che solo la valutazione individuale determini il voto e quindi

¹ Cfr. Allegato XI.

a rafforzare la posizione istituzionale del Parlamento. È completato dall'emendamento 10 sull'articolo 134 del regolamento.

Emendamento 5
Articolo 33, paragrafo 4
Elezione della Commissione

4. A conclusione della discussione, qualunque gruppo politico può presentare una proposta di risoluzione. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 37, paragrafi 3, 4 e 5.

Dopo aver votato sulla proposta di risoluzione, il Parlamento elegge o respinge la Commissione alla maggioranza dei voti espressi.

La votazione *si svolge per appello nominale*.

4. A conclusione della discussione, qualunque gruppo politico può presentare una proposta di risoluzione. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 37, paragrafi 3, 4 e 5.

Dopo aver votato sulla proposta di risoluzione, il Parlamento elegge o respinge la Commissione alla maggioranza dei voti espressi.

La votazione *ha luogo a scrutinio segreto*.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 3 all'articolo 32, paragrafo 2.

Emendamento 6
Articolo 54
Accordi interistituzionali

In applicazione dei trattati e ai fini di un miglioramento o chiarimento delle procedure, il Parlamento può concludere accordi con altre istituzioni.

Tali accordi possono assumere la veste di dichiarazioni comuni, scambio di lettere, codici di condotta o altri opportuni strumenti. Sono firmati dal Presidente previa approvazione del Parlamento e possono essere allegati per informazione al regolamento.

In applicazione dei trattati e ai fini di un miglioramento o chiarimento delle procedure, il Parlamento può concludere accordi con altre istituzioni.

Tali accordi possono assumere la veste di dichiarazioni comuni, scambio di lettere, codici di condotta o altri opportuni strumenti. Sono firmati dal Presidente previa approvazione del Parlamento *sulla base di una relazione della commissione competente per il merito e previo parere della commissione competente per le questioni giuridiche*. Possono essere allegati per informazione al regolamento.

Motivazione

L'esperienza dell'accordo interistituzionale sulle modalità di indagine interna dell'OLAF mostra la necessità di una valutazione sia politica che giuridica.

Emendamento 7

Articolo 59

Iniziativa di carattere legislativo a norma dell'articolo 192 del trattato CE

1. Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli ogni adeguata proposta legislativa ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del trattato CE approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente, **autorizzata a norma dell'articolo 163**. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. Il Parlamento può nel contempo stabilire un termine per la presentazione di tale proposta.

2. Prima di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 163, la commissione competente accerta che nessuna proposta del genere sia in fase di preparazione in quanto:

a) essa non figura nel programma legislativo annuale; oppure

b) i preparativi di tale proposta non sono

1. Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli ogni adeguata proposta legislativa ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del trattato CE approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. Il Parlamento può nel contempo stabilire un termine per la presentazione di tale proposta.

2. La relazione d'iniziativa necessita dell'autorizzazione della Conferenza dei presidenti. Tale autorizzazione può essere negata solo in casi eccezionali motivati. Una decisione negativa non può essere motivata adducendo il fatto che un determinato numero di relazioni d'iniziativa è stato raggiunto in seno alla commissione competente per il merito o nell'ambito del Parlamento europeo.

3. La Conferenza dei presidenti decide entro due mesi e non può delegare la decisione.

4. La commissione competente accerta che nessuna proposta del genere sia in fase di preparazione in quanto:

a) essa non figura nel programma legislativo annuale; oppure

***iniziati o sono indebitamente ritardati;
oppure***

c) la Commissione non ha risposto positivamente a precedenti richieste avanzate dalla commissione competente ovvero contenute in risoluzioni approvate dal Parlamento a maggioranza semplice.

b) la Commissione non ha risposto positivamente a precedenti richieste avanzate dalla commissione competente ovvero contenute in risoluzioni approvate dal Parlamento a maggioranza semplice.

Motivazione

Il quadro del diritto d'iniziativa dal Parlamento in materia legislativa è fissato dal trattato. Non vi è alcuna giustificazione all'imposizione di limiti supplementari attraverso norme amministrative.

Emendamento 8

Articolo 60

Esame dei documenti legislativi

1. Le proposte della Commissione e altri documenti di carattere legislativo vengono deferiti dal Presidente, per esame, alla commissione competente.

1. Le proposte della Commissione e altri documenti di carattere legislativo vengono deferiti dal Presidente, per esame, alla commissione competente.

In caso di dubbio sulla commissione cui deferire tali documenti, il Presidente incarica il gruppo di lavoro dei vicepresidenti previsto all'articolo 154 del presente regolamento di elaborare una proposta di soluzione.

Su tale base, la Conferenza dei presidenti decide l'iscrizione del problema della competenza all'ordine del giorno del Parlamento.

Motivazione

Trattamento preventivo dei conflitti di competenza.

Emendamento 9
Articolo 86, paragrafo 1
Conclusione della procedura del parere conforme

1. Qualora sia stato invitato a fornire il suo parere conforme su un accordo internazionale o una proposta legislativa o sulla constatazione, ai sensi dell'articolo 7 del trattato UE, di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato UE (libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stato di diritto), il Parlamento delibera sulla base di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere il documento che forma oggetto della consultazione.

1. Qualora sia stato invitato a fornire il suo parere conforme su un accordo internazionale o una proposta legislativa **o una cooperazione rafforzata relativa a un settore disciplinato dalla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE**, o sulla constatazione, ai sensi dell'articolo 7 del trattato UE, di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato UE (libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stato di diritto), il Parlamento delibera, **previo parere della sua commissione competente per le questioni giuridiche**, sulla base di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere il documento che forma oggetto della consultazione.

Motivazione

Si tratta di assicurarsi che si proceda ad una valutazione delle conseguenze giuridiche derivanti soprattutto dall'attuazione di una cooperazione rafforzata.

Emendamento 10
Articolo 91, paragrafo 2
Ricorso davanti alla Corte di giustizia

2. La commissione competente riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione dei diritti del Parlamento.

2. La commissione competente riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione dei diritti del Parlamento.

Su tale base il Parlamento può decidere in seduta plenaria, previo parere della sua commissione competente per le questioni giuridiche, di presentare un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

Motivazione

Cfr. lettera inviata dalla on. Palacio all'on. Napolitano su richiesta dei coordinatori.

Emendamento 11
Articolo 134, paragrafo 1
Votazione per appello nominale

1. Oltre *ai casi previsti agli articoli 32, paragrafo 2, 33 paragrafo 4 e 34, paragrafo 5*, la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno trentadue deputati lo chiedano per iscritto la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza.

Oltre *al caso previsto all'articolo 34, paragrafo 5*, la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno trentadue deputati lo chiedano per iscritto la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza.

Motivazione

Questo emendamento deriva logicamente dall'emendamento 3 all'articolo 32, paragrafo 2 e dall'emendamento 4 all'articolo 33, paragrafo 4.

Emendamento 12
Articolo 154, paragrafo 2
Attribuzioni delle commissioni

2. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, *il problema della competenza viene iscritto, su proposta della Conferenza dei presidenti o su richiesta di una delle commissioni permanenti interessate, all'ordine del giorno del Parlamento.*

2. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, *la Conferenza dei presidenti di commissione è incaricata dell'esame del problema.*

Se non riesce a risolvere il problema nel suo ambito, la Conferenza dei presidenti di commissione incarica un gruppo di lavoro ad hoc composto da tre vicepresidenti di elaborare una proposta di soluzione.

Se si tratta di proposte legislative la Conferenza dei presidenti di commissione

statuisce entro un termine di un mese e il gruppo di lavoro dei vicepresidenti entro un termine di due settimane.

Motivazione

È opportuno proporre un meccanismo regolatore dei frequenti conflitti di competenza constatati con la nuova redazione dell'Allegato VI. Soprattutto per le questioni legislative sembra inaccettabile che conflitti di competenza interni al Parlamento ritardino senza limite le procedure. Si propone qui di ufficializzare la procedura di recente messa a punto. Un'alternativa più rapida sarebbe quella di proporre che nella fase dell'esame da parte della Conferenza dei presidenti di commissione si proceda ad una votazione indicativa ("Nella seconda riunione si può decidere di procedere ad una votazione indicativa. Il risultato di tale votazione è trasmesso alla riunione seguente della Conferenza dei presidenti che decide").

La procedura qui proposta è complementare all'emendamento 7 relativo al deferimento in commissione (all'articolo 60) e all'emendamento 11 sulla verifica giuridica nel corso dell'elaborazione dell'Allegato VI (all'articolo 150).

Emendamento 13 Articolo 163, paragrafo 1 Relazioni di iniziativa

Relazioni di iniziativa

1. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza viene iscritto, su proposta della Conferenza dei presidenti o su richiesta di una delle commissioni permanenti interessate, all'ordine del giorno del Parlamento.

La Conferenza dei presidenti può stabilire, al momento di concedere l'autorizzazione, che il potere deliberante sia delegato a norma dell'articolo 62.

La condizione stabilita dal primo comma del presente articolo (secondo la quale l'articolo stesso è applicabile soltanto allorché alla commissione che ne ha fatto richiesta non è stata deferita una

Relazioni di iniziativa **non legislative**

1. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza viene iscritto, su proposta della Conferenza dei presidenti o su richiesta di una delle commissioni permanenti interessate, all'ordine del giorno del Parlamento.

La Conferenza dei presidenti può stabilire, al momento di concedere l'autorizzazione, che il potere deliberante sia delegato a norma dell'articolo 62.

La condizione stabilita dal primo comma del presente articolo (secondo la quale l'articolo stesso è applicabile soltanto allorché alla commissione che ne ha fatto richiesta non è stata deferita una

consultazione, una richiesta di parere o una proposta di risoluzione) deve essere osservata scrupolosamente, soprattutto poiché tutela il diritto di iniziativa dei deputati consentendo l'applicazione del disposto dell'articolo 48, il quale dà peraltro ampio margine di manovra alla commissione competente in merito al seguito da dare alle proposte di risoluzione che le vengono trasmesse.

consultazione, una richiesta di parere o una proposta di risoluzione) deve essere osservata scrupolosamente, soprattutto poiché tutela il diritto di iniziativa dei deputati consentendo l'applicazione del disposto dell'articolo 48, il quale dà peraltro ampio margine di manovra alla commissione competente in merito al seguito da dare alle proposte di risoluzione che le vengono trasmesse.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai casi in cui i trattati attribuiscono il diritto di iniziativa al Parlamento.

Motivazione

L'emendamento deriva logicamente dall'emendamento 6 all'articolo 59.

Emendamento 14

Allegato XI

Lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità

Decisione del Parlamento europeo riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità¹

Soppresso

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 199,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e in particolare l'articolo 25,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in particolare l'articolo 112,

¹ Approvata il 18 novembre 1999.

- visto il suo regolamento, e in particolare l'articolo 186, lettera c),

1. considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, nonché il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio², relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, prevedono che l'Ufficio avvii e svolga indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi;

2. considerando che la responsabilità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, come istituito dalla Commissione, va oltre la protezione degli interessi finanziari e si estende a tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede disciplinare o penale;

3. considerando che è necessario aumentare la portata e l'efficacia della lotta antifrode avvalendosi dell'esperienza acquisita nel campo delle indagini amministrative;

4. considerando che è pertanto necessario che tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi, nella loro autonomia amministrativa, affidino all'Ufficio il compito di procedere al loro interno a indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi all'esercizio delle loro attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, come quelli di cui all'articolo 11, all'articolo 12, secondo e terzo trattino, agli articoli 13, 14 e 16 e

¹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

² GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

all'articolo 17, primo comma, dello statuto applicabile ai funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: "lo statuto"), lesivo degli interessi di dette Comunità e perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure una colpa personale grave ai sensi dell'articolo 22 dello statuto o un inadempimento di obblighi analoghi dei deputati, o del personale del Parlamento europeo cui non si applica lo statuto;

5. considerando che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;

6. considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità equivalenti in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari e che l'attribuzione di tale compito all'Ufficio non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e non menoma in alcun modo la tutela giuridica delle persone interessate;

7. considerando che, in attesa della modifica dello statuto, è necessario determinare le modalità pratiche con cui i membri delle istituzioni e degli organi, i dirigenti degli organismi e i funzionari e agenti degli stessi collaborano al regolare svolgimento delle indagini interne,

DECIDE:

Articolo 1

Obbligo di cooperare con l'Ufficio

Il Segretario generale, i servizi e tutti i

funzionari o agenti del Parlamento europeo sono tenuti ad assicurare piena cooperazione agli agenti dell'Ufficio e a fornire loro tutta l'assistenza necessaria alle indagini. A tale scopo presentano agli agenti dell'Ufficio tutti gli elementi di informazione e tutte le spiegazioni utili.

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, i deputati cooperano pienamente con l'Ufficio.

Articolo 2

Obbligo d'informazione

I funzionari e gli agenti del Parlamento europeo i quali vengano a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l'esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi della Comunità, oppure di fatti gravi connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità o del personale cui non si applica lo statuto, perseguibile in sede disciplinare e, se del caso, penale, ne informano immediatamente il proprio caposervizio o il proprio direttore generale oppure, ove lo ritengano utile, il proprio Segretario generale o direttamente l'Ufficio se si tratta di un funzionario, di un agente o di un membro del personale cui non si applica lo statuto o, se si tratta di un inadempimento degli obblighi analoghi dei deputati, il Presidente del Parlamento europeo.

Il Presidente, il Segretario generale, i direttori generali e i capiservizio del Parlamento europeo trasmettono senza indugio all'Ufficio ogni elemento di fatto

a loro noto che faccia presumere l'esistenza di irregolarità di cui al primo comma.

In nessun caso i funzionari e agenti del Parlamento europeo possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

I deputati che vengono a conoscenza di fatti di cui al primo comma, ne informano il Presidente del Parlamento europeo oppure, se lo ritengono utile, direttamente l'Ufficio.

Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di riservatezza stabiliti per legge o dal regolamento del Parlamento europeo.

Articolo 3

Assistenza da parte dell'Ufficio di sicurezza

Previa richiesta del direttore dell'Ufficio, il servizio responsabile della sicurezza del Parlamento europeo assiste gli agenti dell'Ufficio nell'esecuzione materiale delle indagini.

Articolo 4

Immunità e diritto di non deporre

Le norme relative all'immunità parlamentare e al diritto del deputato di non deporre restano immutate.

Articolo 5

Informazione dell'interessato

Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un deputato, di un funzionario o di un agente,

L'interessato viene prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente un deputato, un funzionario o un agente del Parlamento europeo senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.

Nei casi in cui ai fini dell'indagine sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza dell'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare il deputato, il funzionario o l'agente del Parlamento europeo ad esprimersi, può essere differita con il consenso del Presidente, se si tratta di un deputato, o del Segretario generale, se si tratta di un funzionario o di un agente.

Articolo 6

Informazione riguardo all'archiviazione dell'indagine

Se al termine di un'indagine interna non risultano elementi a carico del deputato, del funzionario o dell'agente in questione del Parlamento europeo, l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata con decisione del direttore dell'Ufficio, il quale ne informa l'interessato per iscritto.

Articolo 7

Revoca dell'immunità

Viene trasmessa al direttore dell'Ufficio, per parere, ogni domanda di un'autorità di polizia o di un'autorità giudiziaria degli Stati membri diretta a togliere l'immunità di un funzionario o agente del Parlamento europeo per eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività

illecita. Se la domanda diretta a togliere l'immunità riguarda un deputato del Parlamento europeo, l'Ufficio ne viene informato.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione prende effetto il giorno della sua approvazione da parte del Parlamento europeo.

Motivazione

L'emendamento deriva logicamente dall'emendamento 2 all'articolo 9 bis.

12 settembre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla revisione generale del regolamento
(2001/2040(REG))

Relatrice per parere: Regina Bastos

PROCEDURA

Nella riunione del 15 febbraio 2001 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatrice per parere Regina Bastos.

Nelle riunioni del 9 luglio, 4 settembre e 11 - 12 settembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 32 voti favorevoli e 3 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Michel Rocard (presidente), Marie-Thérèse Hermange (vicepresidente), José Ribeiro e Castro (vicepresidente), Regina Bastos (relatrice per parere), Jan Andersson, Elspeth Attwooll (in sostituzione di Luciana Sbarbati), María Antonia Avilés Perea, Andre Brie (in sostituzione di Herman Schmid), Philip Bushill-Matthews, Luigi Cocilovo, Elisa Maria Damião, Proinsias De Rossa, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Fiorella Ghilardotti, Marie-Hélène Gillig, Anne-Karin Glase, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Richard Howitt (in sostituzione di Claude Moraes), Stephen Hughes, Karin Jöns, Ioannis Koukiadis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Mario Mantovani, Manuel Medina Ortega (in sostituzione di Alejandro Cercas), Manuel Pérez Álvarez, Bartho Pronk, Jean Saint-Josse, Ilkka Suominen, Helle Thorning-Schmidt, Ieke van den Burg, Anne E.M. Van Lancker e Barbara Weiler.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Testo attuale

Nuovo testo proposto

Emendamento 1 Articolo 43, paragrafo 3 Tempo delle interrogazioni

3. Le interrogazioni debbono essere presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. **Tale** decisione deve essere immediatamente notificata all'interrogante.

3. Le interrogazioni debbono essere presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. **Il Presidente può altresì decidere di rinviare l'interrogazione ad un tempo delle interrogazioni nell'ambito della commissione competente. La sua decisione deve essere immediatamente notificata all'interrogante *nonché, all'occorrenza, al presidente della commissione competente.***

Motivazione

L'emendamento è inteso a lasciare, in Aula, più tempo alle discussioni.

Emendamento 2 Articolo 47, paragrafo 2 Altre relazioni e relazioni annuali di altre istituzioni

2. Le altre relazioni e le relazioni annuali di altre istituzioni che non rientrano nel campo di applicazione del paragrafo precedente sono deferite alla commissione competente, che può proporre di elaborare una relazione **conformemente all'articolo 163 o all'articolo 62.**

2. Le altre relazioni e le relazioni annuali di altre istituzioni **od organi consultivi che preparano i lavori del Consiglio nel quadro del metodo di coordinamento aperto** che non rientrano nel campo di applicazione del paragrafo precedente sono deferite alla commissione competente, che

può proporre di elaborare una relazione.

Motivazione

Con il nuovo metodo di coordinamento aperto, che prevede unicamente un dialogo fra comitati di esperti e il Consiglio europeo, il Parlamento rischia di essere escluso dalla discussione su temi di primaria importanza come l'occupazione, la lotta contro l'esclusione sociale e il futuro delle pensioni. Il fatto stesso che i documenti di questi gruppi di riflessione siano direttamente destinati ai Consigli europei sottolinea l'importanza politica che essi rivestono. Ciononostante, il regolamento attuale non consente – anche nel caso in cui i documenti siano trasmessi al Parlamento – di elaborare relazioni. L'emendamento è inteso a risolvere questo problema e riserva alla commissione competente per il merito la decisione sulla procedura da seguire.

Emendamento 3

Articolo 47, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La commissione competente può decidere, sulla base delle relazioni, dei rapporti e delle relazioni annuali presentate dal Consiglio e dalla Commissione nel quadro del metodo di coordinamento aperto, di chiedere a singoli membri del Consiglio di comparire dinanzi alla commissione per rispondere a interrogazioni.

Motivazione

Questo emendamento è volto ad aumentare l'influenza del Parlamento nel quadro del metodo di coordinamento aperto in settori importanti come l'occupazione, la lotta contro l'esclusione sociale, ecc. Il Parlamento potrebbe così contribuire attivamente a rendere più efficace il metodo di coordinamento aperto facendo conoscere all'opinione pubblica i progressi compiuti dai singoli paesi in relazione agli obiettivi prefissati.

Ad esempio, i ministri responsabili dell'occupazione in quei paesi che non rispettano gli obiettivi concordati potrebbero così essere invitati a rispondere ad interrogazioni sugli sforzi compiuti a livello nazionale per promuovere l'occupazione.

L'emendamento si prefigge altresì di migliorare le possibilità a disposizione del Parlamento di illustrare le esperienze positive e contribuire alla loro diffusione in tutti gli Stati membri.

Emendamento 4
Articolo 87 bis (nuovo)
Procedura relativa all'articolo 145 del trattato CE

Articolo 87 bis
Procedura relativa all'articolo 145 del
trattato CE

La commissione competente per il merito può decidere di invitare la Commissione ad elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale, in conformità dell'articolo 145, secondo comma, del trattato CE. Se decide di trasmettere alla Commissione una proposta al riguardo, dopo aver verificato che nel bilancio comunitario siano disponibili le risorse necessarie la commissione competente per il merito si rivolge al Presidente. La proposta contiene il titolo e una descrizione dell'argomento della relazione richiesta, un termine per la presentazione della stessa e una motivazione della richiesta. Il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della tornata successiva. La proposta è messa in votazione senza discussione e senza emendamenti.

Motivazione

In base all'articolo 145, secondo comma, del trattato CE, il Parlamento può invitare la Commissione ad elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale. Il Parlamento non ha mai sfruttato tale possibilità a causa della pesantezza della procedura nel proprio ambito: attualmente, una richiesta di questo tipo implica l'elaborazione di una relazione d'iniziativa, il che non è logico visto che si tratta di una semplice richiesta di studio rivolta alla Commissione.

Emendamento 5
Articolo 165, paragrafo 2
Procedura in sede di commissione

2. Il voto in sede di commissione viene espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale.

2 Il voto in sede di commissione viene espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. **Il presidente può decidere in qualsiasi momento che si faccia ricorso al sistema di votazione elettronico.**

Motivazione

Tenuto conto del numero elevato di deputati riuniti nelle commissioni, è assolutamente necessario che il sistema di votazione elettronico sia introdotto anche in commissione.

Emendamento 6
Allegato VI, sezione VIII, punto 5

5. alla formazione professionale (articolo 150 del trattato CE), in particolare:
a) realizzazione di una politica di formazione professionale comunitaria;
b) armonizzazione delle qualifiche professionali;

5. alla formazione professionale (articolo 150 del trattato CE), in particolare:
a) realizzazione di una politica di formazione professionale comunitaria;
b) armonizzazione delle qualifiche professionali;
b bis) apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

Motivazione

Gli emendamenti 6 e 7 eliminano un'incoerenza del regolamento attuale. Secondo l'Allegato VI del regolamento, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita rientra nelle competenze della commissione per la cultura. Viene fatto riferimento all'articolo 149 del trattato, dal quale è tratto l'elenco delle competenze di tale commissione. Tuttavia, l'articolo 149, a differenza della corrispondente sezione del regolamento, non menziona affatto l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Nel trattato la formazione permanente, sinonimo di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, è citata all'articolo 150 che, secondo il regolamento, rientra nelle competenze della commissione per l'occupazione.

Va inoltre ricordato che la relazione sul Libro Bianco del 1995 concernente l'istruzione e la formazione professionale dal titolo "Insegnare e apprendere - verso la società conoscitiva", il primo documento importante della Commissione sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, era stato elaborato dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Lo stretto collegamento con le questioni rientranti nelle competenze di questa commissione è

sottolineato anche dal recente "Memorandum sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita" della Commissione, che tratta quasi esclusivamente di questioni di formazione professionale e occupazione.

Emendamento 7

Allegato VI, sezione XIII, punto 2, lettera d)

d) lo sviluppo dell'istruzione a distanza e
***dell'apprendimento lungo tutto l'arco
della vita;***

d) lo sviluppo dell'istruzione a distanza;

Motivazione

Gli emendamenti 6 e 7 eliminano un'incoerenza del regolamento attuale. Secondo l'Allegato VI del regolamento, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita rientra nelle competenze della commissione per la cultura. Viene fatto riferimento all'articolo 149 del trattato, dal quale è tratto l'elenco delle competenze di tale commissione. Tuttavia, l'articolo 149, a differenza della corrispondente sezione del regolamento, non menziona affatto l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Nel trattato la formazione permanente, sinonimo di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, è citata all'articolo 150 che, secondo il regolamento, rientra nelle competenze della commissione per l'occupazione.

Va inoltre ricordato che la relazione sul Libro Bianco del 1995 concernente l'istruzione e la formazione professionale dal titolo "Insegnare e apprendere - verso la società conoscitiva", il primo documento importante della Commissione sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, era stato elaborato dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Lo stretto collegamento con le questioni rientranti nelle competenze di questa commissione è sottolineato anche dal recente "Memorandum sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita" della Commissione, che tratta quasi esclusivamente di questioni di formazione professionale e occupazione.

16 ottobre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla revisione generale del regolamento (2001/2040(REG))

Relatrice per parere: Caroline F. Jackson

PROCEDURA

Nella riunione del 13 settembre 2001 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice per parere Caroline F. Jackson.

Nella riunione dell'8 ottobre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Guido Sacconi (presidente f.f.), Alexander de Roo (vicepresidente), Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (vicepresidente) Caroline F. Jackson (relatrice per parere), Per-Arne Arvidsson, María del Pilar Ayuso González, Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Cristina García-Orcoyen Tormo, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Heidi Anneli Hautala (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Anneli Hulthén, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Martin Callanan), Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Béatrice Patrie, Marit Paulsen, Dagmar Roth-Behrendt, Giacomo Santini, Karin Scheele, Inger Schörling, María Sornosa Martínez, Nicole Thomas-Mauro, Antonios Trakatellis e Phillip Whitehead.

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori invita la destinato alla commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo attuale

Nuovo testo proposto

Emendamento 1
Articolo 87 bis (nuovo)

Articolo 87 bis

Procedure relative all'esame di accordi volontari

1. Quando la Commissione comunica al Parlamento la propria intenzione di esplorare il ricorso ad accordi volontari in alternativa alla legislazione, la commissione competente può elaborare una relazione sulla reale questione in gioco.

2. Quando la Commissione avanza una proposta formale di ricorso ad un accordo volontario, la commissione competente presenta una proposta di risoluzione in cui raccomanda l'approvazione o la reiezione della proposta e in base a quali condizioni.

3. In qualsiasi momento dopo l'approvazione di un accordo del genere, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione che esamina il funzionamento dell'accordo e se esso rispetti gli obiettivi per esso stabiliti.

Motivazione

La Commissione sta facendo un crescente ricorso ad accordi volontari sia in specifici settori che in termini generali, nel Libro bianco sulla governance UE. Il nuovo articolo proposto consentirebbe una rapida ed automatica risposta in sede di commissione e di Parlamento ad ogni sviluppo relativo agli accordi volontari.

Emendamento 2
Articolo 88
Disposizioni di attuazione

1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di misura di attuazione, il Presidente deferisce il documento in causa alla commissione competente per l'atto da cui derivano le misure di attuazione.

2. Il presidente o un altro membro designato della commissione competente possono avviare un dialogo con la Commissione. La commissione competente può proporre al Parlamento di opporsi alla misura di attuazione. Se il Parlamento si oppone a detta misura, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare la misura, ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa.

3. Se una tale misura è deferita al Consiglio e quindi al Parlamento, il Parlamento applica la procedura di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di misura di attuazione, il Presidente deferisce il documento in causa alla commissione competente per l'atto da cui derivano le misure di attuazione.

2. Su proposta della commissione competente il Parlamento, entro un mese dalla data di ricevimento del progetto definitivo di misura che attua uno strumento di base, adottato a titolo della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, può approvare una risoluzione indicando che la misura esula dai poteri di esecuzione previsti da detto strumento di base. Qualora non si svolga alcuna tornata prima della scadenza del termine di un mese o qualora sia necessaria una azione urgente, il diritto di risposta verrà considerato delegato alla commissione parlamentare interessata. In deroga all'articolo 62, ciò può assumere la forma di una lettera del presidente della commissione al Commissario responsabile e sarà portato all'attenzione di tutti i deputati del Parlamento. Se il Parlamento si oppone a detta misura, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare la misura, ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa.

3. La commissione competente del Parlamento continua inoltre a monitorare il contenuto di tutti i progetti di misure di attuazione trasmessi al Parlamento, compresi specifici progetti di misure di attuazione di strumenti di base non approvati a titolo della procedura di codecisione, ma che rivestono particolare importanza per il Parlamento europeo. Qualora ritenga che un progetto di misura di questo genere sollevi motivi di

preoccupazione per il Parlamento, esso avvia un dialogo con la Commissione e può quindi adottare ogni idonea misura, fra cui proporre l'approvazione di una proposta di risoluzione in Aula.

Motivazione

L'articolo 88 in vigore non riflette accuratamente l'attuale situazione in seno al Parlamento per quanto riguarda il controllo delle misure di attuazione e le condizioni dell'accordo del 1999 Parlamento/Commissione sull'attuazione della decisione di comitatologia. Il nuovo testo proposto distingue tra il limitato potere formale del Parlamento di indicare che una misura di attuazione derivante da un atto di codecisione è "ultra vires", e le sue più generali preoccupazioni in ordine al contenuto delle decisioni di comitatologia. Nel primo caso, è importante chiarire l'intervento che è opportuno adottare, soprattutto qualora il potere del Parlamento sia delegato ad una commissione. L'attuale articolo 62 è chiaramente inutile in questi casi urgenti e in questa sede si propone una procedura speciale che non comporta un passaggio preventivo attraverso il Parlamento.

E' importante inoltre specificare che la preoccupazione del Parlamento per quanto riguarda le misure di comitatologia dovrebbero continuare a rivestire natura più ampia che una verifica se una misura sia o meno "ultra vires". Il Parlamento non ha chiaramente alcun potere di assumere una posizione formale sul contenuto di dette misure, ma nulla gli vieta di presentare osservazioni alla Commissione attraverso una lettera al Commissario responsabile o addirittura, eventualmente, attraverso una risoluzione in Aula.

Emendamento 3

Articolo 110 bis (nuovo)

Procedura senza modifiche e discussione

Sopprimere l'emendamento n. 45 Corbett e quindi il nuovo articolo proposto 110 bis (nuovo). Mantenere gli attuali articoli 62 e 114.

Motivazione

Il testo proposto all'articolo 110 bis di cui all'emendamento 45 è in linea di principio errato, in quanto ridurrebbe sostanzialmente il diritto dei deputati a fare esaminare emendamenti in Aula, sovraordinando quindi l'efficienza rispetto alla democrazia. Il fatto che una relazione sia approvata con meno di un decimo dei deputati votanti a sfavore non significa in sé che non vi sia un'intensa controversia sui suoi dettagli; la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente concernente l'autorità europea per la sicurezza alimentare non ha

registrato il voto contrario di deputati nei confronti della relazione ufficiale della commissione ma, prima, in sede di commissione erano stati esaminati circa 500 emendamenti. Inoltre, le singole commissioni tendono a non riflettere le maggioranze di voto del Parlamento nel suo insieme. Le soglie richieste per garantire la possibilità di emendamento e discussione (63 deputati, forse fra poco 74 dopo l'ampliamento), e tre gruppi politici sono troppo elevate.

Infine, il collegamento degli emendamenti in Aula alle discussioni, previsto all'articolo 110 bis, paragrafo 2, è altresì in linea di principio errato. Le relazioni che possono essere inserite senza discussione in Aula potrebbero invece richiedere modifiche in questa sede.

L'argomento di cui alla motivazione all'emendamento 45, secondo il quale esso rispetta i diritti della minoranza, in quanto fondato sugli stessi presupposti dell'attuale articolo 62, è falso in quanto l'articolo 62 viene scarsamente utilizzato all'interno del Parlamento, salvo nell'ultimo o negli ultimi due mesi di una legislatura, quando va riducendosi il tempo in Aula. Se fosse approvato l'emendamento 45, esso avrebbe il probabile effetto di ridurre drasticamente i diritti della minoranza di intervenire in Aula e, ancor più importante, di presentare emendamenti.

Emendamento 4

Articolo 38

Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione - Versione modificata dell'emendamento 11 Corbett

Previa consultazione della Conferenza dei presidenti, il Presidente del Parlamento può invitare il Presidente della Commissione, il commissario responsabile per le relazioni con il Parlamento o, previo accordo, un altro commissario a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento dopo ognuna delle riunioni della Commissione, illustrandone le decisioni principali. La dichiarazione è seguita da un dibattito della durata minima di 30 minuti nel corso del quale i deputati possono porre domande brevi e precise.

Il Presidente del Parlamento può invitare, se necessario previa consultazione della Conferenza dei Presidenti, il Presidente della Commissione, il commissario responsabile per le relazioni con il Parlamento o, previo accordo, un altro commissario a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento ***o in una riunione pubblica della Conferenza dei Presidenti*** dopo ognuna delle riunioni della Commissione, illustrandone le decisioni principali. La dichiarazione è seguita da un dibattito della durata minima di 30 minuti nel corso del quale i deputati possono porre domande brevi e precise. ***Qualora ciò non sia stato fatto, il Commissario responsabile è invitato ad una riunione ordinaria o, se necessario, straordinaria della commissione o delle commissioni interessate per delineare le principali caratteristiche di qualsiasi nuova iniziativa o proposta legislativa di rilievo adottata nel corso di detta riunione della Commissione.***

Motivazione

L'emendamento proposto allineerebbe perfettamente il regolamento con il punto 13 dell'accordo quadro Parlamento europeo/Commissione. Anche se si rivela fattibile per il Parlamento riunirsi ogni settimana dopo una riunione della Commissione, non sempre è opportuno che il Presidente della Commissione o un suo sostituto si presentino dinanzi all'Aula per illustrare una serie di nuove iniziative. In taluni casi, sarà più flessibile convocare una riunione pubblica della Conferenza dei Presidenti. Più spesso, sarà estremamente opportuno che una nuova proposta di rilievo sia presentata direttamente alla commissione competente che sarebbe quindi automaticamente autorizzata a tenere una riunione speciale a questo proposito. La soppressione del riferimento alla automatica consultazione preventiva della Conferenza dei Presidenti renderà questo articolo di più rapida attuazione.

Emendamento 5

Articolo 127, paragrafo 3 bis (nuovo)

Sopprimere l'emendamento n. 52 Corbett.

Motivazione

Un elenco di voto adeguatamente preparato è la chiave di volta per la coerenza di un testo, anziché una modifica dell'ordine di votazione. La norma in base alla quale gli emendamenti in contraddizione decadrebbero sarebbe estremamente difficile da interpretare.

Emendamento 6

Articolo 130, paragrafo 6

Ordine di votazione degli emendamenti

Sopprimere l'emendamento n. 53 Corbett e mantenere l'attuale articolo.

Motivazione

E' probabile che ciò non si riveli fattibile, in mancanza di un limite di tempo affinché gli autori propongano questi voti collettivi (deve essere abbastanza tempestivo perché gli altri possano commentare) e in mancanza di un adeguato meccanismo di arbitrato su quelle che potrebbero essere proposte assai controverse in merito a quali emendamenti siano "complementari" e quali non lo siano.

Emendamento 7
Articolo 130
Ordine di votazione degli emendamenti

Sopprimere l'emendamento 54 Corbett e mantenere l'attuale articolo.

Motivazione

- *Comporterebbe inutili riunioni aggiuntive di commissioni.*
- *Allungherebbe il tempo del voto nelle riunioni di commissione (dovendo verificare se gli emendamenti abbiano ottenuto il sostegno di un quinto dei deputati quando la questione verrebbe normalmente risolta con un rapido cenno della mano; inoltre, ogni tentativo di fissare soglie di votazione in sede di commissione si è rivelato inapplicabile ed è stato ignorato).*
- *Penalizzerebbe i gruppi più piccoli e sarebbe irrealistico in caso di ogni legislazione controversa.*

Emendamento 8
Articolo 131
Votazione per parti separate

Sopprimere l'emendamento n. 55 Corbett.

Motivazione

Crea una soglia troppo elevata per la richiesta di votazione per parti separate e sarebbe soprattutto ingiusto per i piccoli gruppi.

Emendamento 9
Articolo 131
Votazione per parti separate

Sopprimere l'emendamento n. 56 Corbett e mantenere l'attuale articolo.

Motivazione

In contraddizione con l'emendamento 55. E' meglio mantenere l'attuale articolo.

Emendamento 10
Articolo 134
Votazione per appello nominale

***Sopprimere l'emendamento n. 57 dell'on.
Corbett e mantenere l'attuale articolo.***

Motivazione

La votazione per appello nominale è un aspetto essenziale della democrazia parlamentare e, se effettuata con il sistema elettronico, non comporta alcuna perdita di tempo. La nuova soglia proposta è troppo elevata e costituisce una discriminazione nei confronti dei gruppi più piccoli.

Emendamento 11
Articolo 139, paragrafo 1
Presentazione e svolgimento degli emendamenti

***Sopprimere l'emendamento n. 59 dell'on.
Corbett e mantenere l'attuale articolo.***

Motivazione

L'emendamento proposto dall'on. Corbett prevede una soglia troppo elevata per i singoli deputati e costituisce una discriminazione nei confronti dei gruppi più piccoli. Inoltre, assieme al fatto che, per poter essere posto in votazione in Aula, un emendamento deve essere approvato da almeno un quinto dei membri di una commissione, l'emendamento n. 54 dell'on. Corbett limiterebbe notevolmente il diritto di presentare emendamenti.

Emendamento 12
Articolo 140
Ricevibilità degli emendamenti

***Sopprimere l'emendamento n. 63 dell'on.
Corbett e mantenere l'attuale articolo***

Motivazione

La modifica proposta apporterebbe un valore aggiunto molto ridotto o pressoché nullo.

Emendamento 13
Articolo 154, paragrafo 2
Attribuzioni delle commissioni

2. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza viene **iscritto, su proposta della** Conferenza dei presidenti **o su richiesta di una delle commissioni permanenti interessate, all'ordine del giorno del Parlamento.**

2. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza viene **sottoposto alla** Conferenza dei presidenti **entro un mese dall'annuncio del deferimento in Aula. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro quattro settimane dalla sua consultazione. In caso contrario, la questione è iscritta al progetto di ordine del giorno della tornata successiva ai fini di una decisione.**

Motivazione

L'emendamento n. 68 all'articolo 154, paragrafo 2, presentato dall'on. Corbett, è eccellente in quanto permette di evitare il protrarsi di controversie di questo tipo. Tuttavia, è opportuno rafforzare l'emendamento riducendo a quattro settimane il periodo a disposizione della Conferenza dei presidenti per adottare una decisione. Gli argomenti saranno già stati esaminati e le note informative saranno state elaborate con largo anticipo rispetto alla consultazione della Conferenza dei presidenti. Infine, sarebbe opportuno chiarire altresì che l'iscrizione al progetto di ordine del giorno della tornata successiva comporta la necessità di adottare una decisione.

Emendamento 14
Articolo 158, paragrafo 1
Procedura senza relazione, procedura semplificata

Procedura senza relazione

1. In ogni riunione di commissione il

1. Nel caso in cui una proposta legislativa o

presidente comunica alla commissione un elenco delle proposte che, a suo avviso e/o su raccomandazione del Presidente del Parlamento, dovrebbero essere approvate senza relazione.

*Ogni proposta contenuta nell'elenco viene sottoposta dal presidente della commissione all'approvazione di quest'ultima. Salvo nel caso in cui almeno un **quinto** dei membri della commissione si oppongano alla sua approvazione, il presidente della commissione informa il Presidente del Parlamento che la proposta è stata approvata.*

*di altro tipo è deferita a una commissione, quest'ultima può decidere di approvarla senza relazione. Nel corso della stessa riunione, o di una riunione successiva, il presidente della commissione **sottopone tale proposta** all'approvazione di quest'ultima. Salvo nel caso in cui almeno un **decimo** dei membri della commissione si oppongano alla sua approvazione, **nel qual caso si applica la procedura con relazione**, il presidente della commissione informa il Presidente del Parlamento che la proposta è stata approvata. **In Aula viene quindi applicata la procedura senza discussione a norma dell'articolo ...¹.***

Motivazione

È opportuno mantenere la procedura senza relazione ma, al fine di renderla più chiara, essa deve essere disciplinata da un articolo distinto. Tale procedura dovrebbe altresì rispecchiare meglio la prassi seguita attualmente rispetto all'articolo 158, paragrafo 1, o alla proposta presentata all'emendamento n. 69 dell'on. Corbett. La soglia di un decimo dei membri della commissione, proposta nell'emendamento n. 69, che è più bassa rispetto all'articolo in vigore, rappresenta tuttavia un miglioramento rispetto a tale articolo, visto che la procedura senza relazione non dovrebbe essere utilizzata qualora non vi sia un ampio consenso in seno alla commissione. La proposta contenuta nell'emendamento dell'on. Corbett, secondo la quale il presidente presenta al Parlamento una relazione che approva la proposta, comporterebbe una serie di ulteriori soppressioni superflue.

Emendamento 15

Articolo 158, paragrafi 2 e 3
Procedura semplificata in commissione

Articolo 158 bis – Procedura scritta in commissione

1. Nel caso in cui una proposta sia deferita a una commissione, quest'ultima può decidere, su proposta del suo presidente, del suo relatore o del suo relatore per parare, che la relazione o il parere siano approvati in commissione nel quadro della procedura

¹ Articolo 110 bis se verrà approvato, oppure articolo 114 se verrà mantenuto lo status quo.

scritta. Tale procedura non può essere applicata qualora almeno un decimo dei membri della commissione vi si opponga, nel qual caso la relazione o il parere dovranno essere approvati in commissione secondo la normale procedura.

2. Su raccomandazione del Presidente del Parlamento o su proposta del presidente della commissione, quest'ultima può pronunciarsi su una proposta secondo una procedura semplificata.

Salvo nel caso in cui almeno un quinto dei membri della commissione si oppongano all'applicazione della procedura semplificata, si considera designato come relatore il presidente della commissione. Il progetto di relazione, che si compone di una parte regolamentare, di un progetto di risoluzione legislativa e di una motivazione sommaria, è trasmesso ai membri della commissione. Se entro un termine che non può essere inferiore a due settimane dalla trasmissione, non vi si oppongono almeno un quinto dei membri della commissione, la relazione si considera approvata da quest'ultima. In tal caso il progetto di risoluzione legislativa figurante nella relazione è posto in votazione senza discussione in seduta, conformemente all'articolo 114.

3. Qualora almeno un quinto dei membri della commissione si oppongano alle procedure di cui ai paragrafi 1 o 2, si procede in conformità delle disposizioni dell'articolo 159 ("Procedura con relazione").

2. Qualora venga applicata la procedura scritta e non sia stato designato nessun relatore o relatore per parere, il presidente della commissione è chiamato ad assumere il ruolo di relatore. La commissione fissa inoltre un termine per l'esame del testo, che non può essere inferiore a dieci giorni dalla trasmissione.

3. Il progetto di relazione o di parere è trasmesso ai membri della commissione. Esso si considera approvato dalla commissione se almeno un decimo dei suoi membri non vi si oppongono entro il termine stabilito, nel qual caso la relazione o il parere sono rinviati a una riunione successiva della commissione.

4. Una relazione approvata nel quadro della procedura scritta è posta in votazione senza discussione in Aula conformemente

all'articolo...¹. Qualsiasi parere approvato nel quadro della procedura scritta è trasmesso alla commissione competente nel merito.

Motivazione

Il presente emendamento mira a creare una procedura scritta adeguata, che possa essere applicata a relazioni legislative o non legislative o a pareri riguardanti una questione generalmente non controversa, o che non presentano una particolare urgenza. Tale procedura potrebbe risultare particolarmente utile durante i lunghi intervalli tra le riunioni di commissione (per esempio durante la pausa estiva) o quando vi sia poco tempo per elaborare un parere destinato alla commissione competente per il merito. L'emendamento eliminerebbe l'espressione fuorviante "procedura semplificata", presente sia nell'articolo 158 in vigore sia nell'emendamento n. 69. La procedura sarebbe più flessibile di quella prevista all'emendamento n. 69, il quale presuppone un esame in commissione che potrebbe non aver avuto luogo.

Emendamento 16

Articolo 162, paragrafi 2 e 6

Pareri delle commissioni

2. Il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, nel caso di testi legislativi, o ***elementi da includere nella*** proposta di risoluzione della commissione competente per il merito nel caso di testi non legislativi. La commissione competente per il merito li pone in votazione. Se necessario la commissione può presentare brevi giustificazioni scritte sulle proposte presentate nel parere.

6. Il presidente e il relatore della commissione competente per parere possono partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune.

2. Il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, nel caso di testi legislativi, o ***modifiche al progetto di*** proposta di risoluzione della commissione competente per il merito, nel caso di testi non legislativi. La commissione competente per il merito pone in votazione le proposte. Se necessario la commissione può presentare brevi giustificazioni scritte sulle proposte presentate nel parere.

6. Il presidente e il relatore della commissione competente per parere possono ***essere invitati a*** partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune.

Motivazione

¹ 110 bis se verrà approvato, oppure 114 se verrà mantenuto lo status quo.

L'attuale articolo 162, paragrafo 6 è ridondante in quanto il presidente o il relatore della commissione competente per parere possono sempre partecipare, qualora lo desiderino, alle riunioni della commissione competente nel merito. È pertanto preferibile stabilire che essi vengano esplicitamente invitati, pur essendo opportuno che ciò rimanga facoltativo anziché obbligatorio, come previsto nell'emendamento n. 71 dell'on. Corbett. La limitazione dei pareri alle sole questioni che rientrano nelle attribuzioni della commissione consultata per parere, come previsto dall'emendamento 71 dell'on. Corbett, sembra inoltre positiva in teoria, ma è difficile da mettere in pratica. Chi deciderebbe quale emendamento è pertinente e cosa succederebbe se si abusasse del sistema per non porre in votazione un emendamento legislativo di una commissione consultata per parere?

Emendamento 17
Articolo 162 bis (nuovo)
Cooperazione rafforzata tra le commissioni

Articolo 162 bis
Cooperazione rafforzata tra le commissioni

Quando, secondo la Conferenza dei presidenti, una questione rientra, in misura pressoché equivalente, nell'ambito di competenza di due commissioni, o quando parti diverse della questione rientrano nell'ambito di competenza di due commissioni diverse, si applica l'articolo 162 con le seguenti disposizioni supplementari:

- le due commissioni decidono di comune accordo il calendario;***
- il relatore e il relatore per parere cercano di accordarsi sui testi da essi proposti alle rispettive commissioni e sulle proprie posizioni riguardo agli emendamenti.***

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a sostituire l'emendamento n. 72 dell'on. Corbett. La cosiddetta "procedura Hughes rafforzata", nella sua forma attuale, è eccessivamente farraginoso per poter essere inserita nel regolamento. Tuttavia, sarebbe opportuno prevedere una soluzione, nel quadro del regolamento, per i casi in cui commissioni diverse possono rivendicare a pari titolo la competenza per l'esame di una questione. L'aspetto più importante è che le due commissioni decidano di comune accordo il calendario. L'emendamento presentato ripropone i due primi trattini dell'emendamento n. 72, ma sopprime gli ultimi due di cui si ritiene impossibile l'applicazione.

Emendamento 18
Articolo 163
Relazioni di iniziativa

Relazioni di iniziativa e altre relazioni non basate su una consultazione formale

1. ***Qualora una commissione intenda elaborare una relazione su un argomento di sua competenza e presentare al riguardo una proposta di risoluzione al Parlamento, senza che a essa sia stata deferita una consultazione, una richiesta di parere o una proposta di risoluzione, deve chiedere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti. Ogni eventuale rifiuto a tale richiesta deve essere motivato.***

La Conferenza dei presidenti può stabilire, al momento di concedere l'autorizzazione, che il potere deliberante sia delegato a norma dell'articolo 62.

La condizione stabilita dal primo comma del presente articolo (secondo la quale l'articolo stesso è applicabile soltanto allorché alla commissione che ne ha fatto richiesta non è stata deferita una consultazione, una richiesta di parere o una proposta di risoluzione) deve essere osservata scrupolosamente, soprattutto poiché tutela il diritto di iniziativa dei deputati consentendo l'applicazione del disposto dell'articolo 48, il quale dà peraltro ampio margine di manovra alla commissione competente in merito al seguito da dare alle proposte di risoluzione che le vengono trasmesse.

2. ***Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai casi in cui i trattati attribuiscono il diritto di iniziativa al Parlamento.***

1. ***Una commissione può decidere di elaborare una relazione di iniziativa su un argomento di sua competenza e di presentare al riguardo una proposta di risoluzione al Parlamento, senza che a essa sia stata deferita una consultazione o una richiesta di parere.***

2. ***Una commissione può decidere di elaborare una relazione di seguito sull'applicazione della legislazione dell'Unione europea attualmente in vigore.***

3. ***Una commissione può altresì proporre di elaborare una relazione su un Libro verde,***

su un Libro bianco o su un'altra relazione della Commissione oppure su relazioni di altre istituzioni che le sono state trasmesse per l'esame di merito.

4. In tutti i casi di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, è richiesta l'autorizzazione preventiva della Conferenza dei presidenti. L'eventuale rifiuto di concedere tale autorizzazione deve sempre essere motivato. Nel concedere l'autorizzazione, la Conferenza dei presidenti può stabilire che la relazione debba essere approvata conformemente all'articolo ...¹.

5. In deroga al paragrafo 4, l'autorizzazione preventiva della Conferenza dei presidenti non è richiesta per la relazione concernente la Relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario, nonché per le altre relazioni e le relazioni annuali delle altre istituzioni, per le quali i trattati prevedono la consultazione del Parlamento europeo o se altre disposizioni richiedono un parere del Parlamento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai casi in cui i trattati attribuiscono il diritto d'iniziativa al Parlamento².

Motivazione

Il nuovo articolo proposto nel presente emendamento, che va ben oltre l'emendamento n. 73 dell'on. Corbett, integrerebbe gli articoli 45, 46, 47 e 163 in un unico articolo che rispecchierebbe la prassi che si sta sviluppando per quanto riguarda le relazioni di iniziativa, le relazioni COS e le relazioni di seguito e fornirebbe alle commissioni orientamenti più semplici e più chiari.

¹ 110 bis se verrà approvato, oppure 62 o 114 se verrà mantenuto lo status quo.

² di conseguenza, gli attuali articoli 45, 46 e 47 dovrebbero essere soppressi.

Emendamento 19
Articolo 165, paragrafi 2 e 4
Procedura in sede di commissione

2. Il voto in sede di commissione viene espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei membri della commissione non **richieda** una votazione per appello nominale.

4. Si applicano per analogia alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli [12](#), [13](#), [14](#), [17](#), [18](#), [117](#), [118](#), [119](#), [121](#), paragrafo 1, [123](#), [125](#), [127](#), [128](#), [130](#), [131](#), [132](#), [133](#), **[134](#)**, [136](#), [138](#), [139](#), [140](#), [141](#), [142](#), [143](#), [146](#) e [147](#).

2. Il voto in sede di commissione viene espresso per alzata di mano **o con il sistema elettronico, conformemente all'articolo 135**, a meno che **un gruppo politico o** un quarto dei membri della commissione, **al più tardi la sera precedente la votazione**, non **richiedano** una votazione per appello nominale. **In tal caso la votazione si svolge con il sistema elettronico conformemente all'articolo 135 o all'articolo 134, paragrafo 2.**

4. Si applicano per analogia alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli [12](#), [13](#), [14](#), [17](#), [18](#), [117](#), [118](#), [119](#), [121](#), paragrafo 1, [123](#), [125](#), [127](#), [128](#), [130](#), [131](#), [132](#), [133](#), **[135](#)**, [136](#), [138](#), [139](#), [140](#), [141](#), [142](#), [143](#), [146](#) e [147](#).

Motivazione

Il presente emendamento tiene conto dell'obiettivo generale dell'emendamento n. 74 dell'on. Corbett, che tuttavia richiede qualche chiarimento. Inoltre, è importante che la richiesta di una votazione per appello nominale in commissione, come pure in Aula, sia presentata la sera precedente la votazione, in modo tale da poterla includere negli elenchi di voto.

18 giugno 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla revisione generale del regolamento
(2001/2040(REG))

Relatore per parere: Daniel Varela Suanzes-Carpegna

PROCEDURA

Nella riunione del 6 marzo 2001 la commissione per la pesca ha nominato Daniel Varela Suanzes-Carpegna relatore per parere.

Nelle riunioni del 29 maggio e del 18 giugno 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Daniel Varela Suanzes-Carpegna, (presidente e relatore per parere); Rosa Miguélez Ramos, vice-chairman; Niels Busk, Arlindo Cunha, Carmen Fraga Estévez, Michael John Holmes (in sostituzione di Nigel Paul Farage), Ian Stewart Hudghton, Salvador Jové Peres (in sostituzione di Mihail Papayannakis), Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen, Albert Jan Maat (in sostituzione di James Nicholson), Patricia McKenna, Bernard Poignant, Dominique F.C. Souchet e Catherine Stihler.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

(I) INTRODUZIONE

L'attuale regolamento approvato dal Parlamento europeo nella seduta dell'11 marzo 1999 è impreciso riguardo alla presentazione di emendamenti e alla presentazione dei pareri di commissione. La situazione va chiarita.

Inoltre, nel caso dei pareri, il regolamento è inutilmente restrittivo. Un approccio più flessibile è necessario.

(II) EMENDAMENTI

Il 12 ottobre 2000, la commissione per gli affari costituzionali ha approvato all'unanimità una relazione su una modifica del regolamento PE concernente le disposizioni che regolano le motivazioni degli emendamenti¹. Misteriosamente, detta relazione non è mai comparsa all'ordine del giorno di tornata.

Nondimeno faceva rilevare numerosi punti validi concernenti la mancanza di chiarezza del regolamento relativamente alla motivazione degli emendamenti e sollevava numerose questioni importanti. In particolare evidenziava il fatto che mentre l'articolo 159, paragrafo 3 richiede che i progetti di emendamento alle relazioni (legislative) di commissione siano presentati corredati di brevi motivazioni, nessun requisito del genere compare all'articolo 139 (presentazione e svolgimento degli emendamenti) ed è inserita soltanto come possibilità facoltativa a titolo dell'articolo 162 (pareri delle commissioni).

In effetti a dette motivazioni si applicano articoli diversi a seconda che gli emendamenti cui attengono facciano parte di un progetto di relazione, di un progetto di parere o siano presentati a titolo individuale. Ciò è evidentemente inaccettabile.

Come suggerito nella relazione di cui sopra della commissione per gli affari costituzionali, si dovrebbe applicare un'unica procedura sia in commissione che in plenaria.

La procedura in questo caso dovrebbe rimanere flessibile. Il ricorso a motivazioni può agevolare la comprensione di un emendamento e inoltre obbligare il suo autore ad esaminarne il contenuto con più attenzione. Una maggiore responsabilità parlamentare impone quest'obbligo di attenzione e riflessione nella redazione di emendamenti a testi legislativi. Nondimeno sarebbe privo di senso pretendere che la semplice inclusione di una formula di parole in una motivazione possa garantire una conseguente elevata qualità dell'emendamento. Allo stesso modo molti emendamenti possono essere effettivamente già molto chiari di per sé.

Parrebbe pertanto appropriato consentire la possibilità di motivare gli emendamenti nelle procedure legislative, ma non farne un obbligo per ogni singolo emendamento. Le

¹ Relazione sulla modifica del regolamento relativamente alle disposizioni che regolano la motivazione degli emendamenti, commissione per gli affari costituzionali, relatore: Lord Inglewood, doc. A5-0306/2000, del 19 ottobre de 2000.

motivazioni dovrebbero ricadere sotto la responsabilità degli autori in questione e non essere poste in votazione.

Se il ricorso alle motivazioni mira ad incoraggiare la responsabilità parlamentare, ciò non deve andare a scapito della libertà democratica dei deputati. Pertanto, nel settore più politico delle relazioni non legislative, i deputati non dovrebbero essere tenuti a giustificare le convinzioni espresse nei loro emendamenti. L'espressione di una volontà politica non deve sottostare allo stesso livello di sicurezza giuridica di un testo di legislazione comunitaria. Inoltre, le motivazioni a clausole da inserire in una proposta di risoluzione porterebbero inevitabilmente a una ripetizione dei medesimi concetti in termini differenti.

Per queste ragioni, non si propone la possibilità di consentire motivazioni per testi non legislativi.

(III) PARERI

L'attuale articolo 162, paragrafo 2 sui pareri delle commissioni, oltre all'incoerenza di cui sopra, contiene disposizioni che secondo il relatore per parere, sono inutilmente restrittive e non flessibili.

Il paragrafo recita:

"2. Il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione nel caso di testi legislativi, o elementi da includere nella proposta di risoluzione della commissione competente per il merito nel caso di testi non legislativi. La commissione competente per il merito li pone in votazione. Se necessario, la commissione può presentare brevi giustificazioni scritte sulle proposte presentate nel parere".

Sono numerose le osservazioni da fare a questo proposito.

(i) Testi legislativi

I progetti di emendamento a una proposta della Commissione (motivati o no) non sono sempre il mezzo più appropriato perché una commissione possa esprimere il suo parere. Ad esempio una proposta può essere accettabile di per sé, ma può non affrontare tutte le questioni che preoccupano la commissione chiamata a redigere il proprio parere. In questo caso, una richiesta di altre proposte e di azioni future può essere più utile del tentativo di aggregare altri emendamenti sulla base della legislazione, dove effettivamente non trovano una collocazione coerente.

Per queste ragioni, dovrebbe esistere la possibilità per una commissione di approvare delle conclusioni generali, relative alla sostanza della proposta legislativa e che dovrebbero essere poste in votazione.

(ii) Testi non legislativi

Nel caso di procedure non legislative, il problema di cui sopra non si pone in quanto le vedute generali della commissione possono essere formulate sotto forma di suggerimenti da inserire nella proposta di risoluzione della commissione competente

per il merito e, in quanto tali, essere posti in votazione.

Per i pareri sia legislativi che non legislativi, è essenziale che si lasci aperta la possibilità che il parere contenga una breve motivazione, cosicché sia possibile illustrare lo sfondo e le ragioni dei progetti di emendamento, delle conclusioni e dei suggerimenti di inserimento nelle proposte di risoluzione. Detta motivazione dovrebbe essere di responsabilità del relatore per parere e dovrebbe essere posta in votazione.

(IV) CONCLUSIONI

Le conclusioni principali sono dunque che il regolamento dovrebbe essere modificato in modo che:

1. vi sia un'unica procedura relativa alla motivazione degli emendamenti allorché sono presentati come parte di un progetto di relazione, di un progetto di parere o siano presentati da singoli deputati e che detta procedura si applica sia in commissione sia in plenaria;
2. sia consentito presentare brevi motivazioni per emendamenti a testi esclusivamente legislativi. Dette motivazioni dovrebbero essere di responsabilità degli autori stessi e non essere poste in votazione;
3. le commissioni abbiano facoltà, nelle procedure legislative, di presentare pareri composti di progetti di emendamenti al testo legislativo proposto, di conclusioni generali relative al testo medesimo o a un misto dei due. Detti progetti di emendamenti e conclusioni dovrebbero essere poste in votazione.
4. le commissioni dovrebbero avere il diritto di redigere brevi motivazioni a corredo di pareri sia legislativi sia non legislativi. Le medesime dovrebbero essere di responsabilità dei relatori per parere e non dovrebbero essere poste in votazione.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca chiede alla commissione per gli affari costituzionali, in quanto commissione competente per il merito, di incorporare i seguenti emendamenti nella sua relazione:

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO

Testo attuale

Testo proposto

Emendamento 1

Articolo 139, paragrafo 1, comma 4 (nuovo)

1. Ogni deputato può presentare emendamenti affinché siano esaminati in commissione.

La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno 32 deputati possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula.

Gli emendamenti vanno presentati per iscritto e firmati dai loro autori.

1. Ogni deputato può presentare emendamenti affinché siano esaminati in commissione.

La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno 32 deputati possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula.

Gli emendamenti vanno presentati per iscritto e firmati dai loro autori.

Gli emendamenti ai documenti di natura legislativa secondo il significato di cui all'articolo 60, paragrafo 1, dovrebbero essere accompagnati da una breve giustificazione. Dette giustificazioni sono di responsabilità dell'autore e non saranno poste in votazione.

Emendamento 2

Articolo 159, paragrafo 3, lettera a)

3. La relazione della commissione comprende:

a) gli eventuali progetti di emendamento alla proposta, ***unitamente a brevi motivazioni per tali emendamenti;***

3. La relazione della commissione comprende:

a) gli eventuali progetti di emendamento alla proposta, ***accompagnati da brevi giustificazioni che sono di responsabilità del relatore e non saranno poste in votazione;***

Emendamento 3
Articolo 162, paragrafo 2

2. Il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, nel caso dei testi legislativi, o elementi da includere nella proposta di risoluzione presentata dalla commissione competente per il merito nel caso di testi non legislativi. La commissione competente per il merito li pone in votazione. Se necessario la commissione può presentare brevi giustificazioni scritte sulle proposte presentate nel parere.

2. Nel caso di documenti di natura legislativa secondo il significato di cui all'articolo 60, paragrafo 1, il parere è composto da:

a) eventuali progetti di emendamenti al testo deferito alla commissione corredati di brevi giustificazioni;

b) eventuali conclusioni generali concernenti il testo deferito alla commissione

c) se del caso, una breve motivazione.

Siffatti emendamenti e conclusioni saranno posti in votazione.

Eventuali giustificazioni e l'eventuale motivazione saranno di responsabilità del relatore per parere e non saranno poste in votazione.

Nel caso di testi non legislativi, il parere sarà composto da:

a) suggerimenti per parti della proposta di risoluzione presentata dalla commissione competente per il merito;

b) una breve motivazione, se del caso

Siffatti suggerimenti saranno posti in votazione.

La motivazione eventuale sarà di responsabilità del relatore per parere e non sarà posta in votazione.

10 luglio 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA POLITICA REGIONALE, I TRASPORTI E IL TURISMO

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla revisione generale del regolamento
(2001/2040(REG))

Relatore per parere: Brian Simpson

PROCEDURA

Nella riunione del 20 marzo 2001 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatore per parere Brian Simpson.

Nelle riunioni del 19 giugno 2001 e 9 luglio 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 34 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Konstantinos Hatzidakis (presidente), Helmuth Markov (vicepresidente), Emmanouil Mastorakis (vicepresidente), Brian Simpson (relatore per parere), Sir Robert Atkins, Emmanouil Bakopoulos, Rolf Berend, Theodorus J.J. Bouwman, Philip Charles Bradbourn, Luigi Cocilovo (in sostituzione di Luigi Cesaro), Garrelt Duin, Giovanni Claudio Fava, Markus Ferber (in sostituzione di Mathieu J.H. Grosch), Jacqueline Foster, Jean-Claude Fruteau (in sostituzione di Carmen Cerdeira Morterero), Mary Honeyball, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Giorgio Lisi, Erik Meijer, Rosa Miguélez Ramos, Juan Ojeda Sanz, Wilhelm Ernst Piecyk, Giovanni Saverio Pittella (in sostituzione di Gilles Savary), Samuli Pohjamo, Adriana Poli Bortone, Reinhard Rack, Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, Marieke Sanders-ten Holte, Agnes Schierhuber (in sostituzione di Dana Rosemary Scallon), Renate Sommer, Per Stenmarck (in sostituzione di Karla M.H. Peijs), Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Hannes Swoboda (in sostituzione di Demetrio Volcic), Ari Vatanen e Mark Francis Watts.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Introduzione

In seguito all'esame di un documento di lavoro elaborato dal vicepresidente Provan, l'Ufficio di presidenza ha adottato l'11 dicembre 2000 una decisione su alcune misure nel contesto della riforma interna. La decisione invitava la commissione per gli affari costituzionali a presentare all'Assemblea proposte di modifica del regolamento. La decisione si rivolgeva anche alla Conferenza dei presidenti, alla Conferenza dei presidenti di commissione, alla Presidente e al Segretario generale per quanto concerne l'applicazione delle norme esistenti e l'organizzazione dell'attività del Parlamento. Infine, l'Ufficio di presidenza ha modificato il codice di condotta approvato l'8 febbraio 1999 in seguito alla relazione interlocutoria del gruppo di lavoro sul multilinguismo. L'effetto di tale modifica era quello di aumentare la lunghezza massima consentita dei testi delle proposte di risoluzione e di ridurre sostanzialmente la portata delle motivazioni e dei pareri. L'applicazione di tale modifica è stata poi sospesa.

Emendamenti al regolamento proposti dall'Ufficio di presidenza

Il relatore per parere riconosce che l'obiettivo delle proposte dell'Ufficio di presidenza è quello di armonizzare, razionalizzare e semplificare le norme connesse alle procedure semplificate di relazione. Tuttavia, alcuni testi non legislativi possono risultare politicamente significativi per tutto il Parlamento proprio come i testi legislativi, per cui non sembrerebbe giustificata l'applicazione indiscriminata dell'articolo 62 ai testi non legislativi, come proposto dall'Ufficio di presidenza.

Una strada più breve per raggiungere lo stesso obiettivo di armonizzazione e razionalizzazione potrebbe essere l'introduzione di un nuovo articolo sulla votazione senza emendamenti e senza discussione che sostituisca gli articoli 62 e 114. In base a tale articolo qualsiasi proposta legislativa (in prima lettura) o relazione non legislativa approvata a grande maggioranza in sede di commissione verrebbe iscritta all'ordine del giorno della tornata per approvazione, con votazione unica, a meno che un decimo dei deputati o tre gruppi politici vi si oppongano. Il concetto di approvazione "a grande maggioranza" in commissione potrebbe essere definito in base al numero di voti contrari in sede di commissione, per esempio un decimo, piuttosto che in base ad un numero fisso in quanto le commissioni hanno dimensioni diverse.

Queste proposte comporterebbero, nei casi in cui esiste un ampio consenso in commissione, la possibilità di ricorrere alla procedura semplificata a livello di plenaria, a meno che un decimo dei deputati o 3 gruppi politici si oppongano a tale livello.

Inoltre, il relatore per parere ritiene che si perda troppo tempo in plenaria nell'esame di questioni su cui il Parlamento ha poca o nessuna influenza, a scapito degli argomenti su cui può invece esercitare un'influenza, in particolare attraverso la procedura di codecisione. Molto spesso le relazioni legislative vengono iscritte troppo tardi in serata. Pertanto, al momento dell'elaborazione degli ordini del giorno andrebbe accordata priorità alle relazioni legislative.

L'Ufficio di presidenza propone anche che il tempo delle interrogazioni si tenga in commissione.

Un'ovvia obiezione a tale proposta è che un'interrogazione può suscitare interesse anche al di fuori della commissione interessata o può non essere facilmente "attribuibile" all'una o all'altra commissione. Il tempo delle interrogazioni in commissione appesantirebbe ulteriormente i ordini del giorno delle commissioni già sovraccarichi.

Il relatore può accettare la proposta dell'Ufficio di presidenza secondo cui le motivazioni dovrebbero essere precedute da un'osservazione volta a chiarire che la motivazione è di sola responsabilità del relatore e non riflette necessariamente la posizione del Parlamento.

L'Ufficio di presidenza desidera consentire ai deputati di allegare ai processi verbali delle riunioni di commissione, entro 24 ore dal termine della riunione stessa, una dichiarazione di 1 pagina non tradotta, concernente qualsiasi argomento trattato a livello di commissione.

Il relatore dubita dell'utilità di una tale disposizione per l'attività parlamentare.

Applicazione del regolamento attuale

L'Ufficio di presidenza invita la Conferenza dei presidenti di commissione ad evitare discriminazioni e rivalità distruttive tra le commissioni e a elaborare orientamenti per le stesse.

Pur concordando con questa proposta, il relatore è preoccupato per l'evidente inefficacia della Conferenza dei presidenti di commissione nell'evitare disaccordi e rivalità tra commissioni, soprattutto per quanto concerne l'assegnazione delle relazioni. Tali disaccordi hanno portato in passato ad alcune decisioni poco comprensibili. Il relatore per parere ritiene quindi che una priorità del Parlamento dovrebbe essere forse una revisione radicale del funzionamento della Conferenza dei presidenti di commissione.

Organizzazione delle attività parlamentari

L'Ufficio di presidenza ha anche deciso di limitare la lunghezza dei testi nel modo seguente:

3 pagine per le proposte di risoluzione

1 pagina per le motivazioni, con brevi giustificazioni per gli emendamenti proposti ai testi legislativi

Pareri: solo brevi giustificazioni per gli emendamenti ai testi legislativi.

Il relatore ritiene che la lunghezza dei testi sia una decisione politica piuttosto che propriamente amministrativa e che vada regolamentata al meglio modificando il regolamento piuttosto che con una decisione dell'Ufficio di presidenza. Ritiene altresì che le norme dell'Ufficio di presidenza siano inapplicabili e, per quanto riguarda i pareri sui testi non legislativi, equivalgano alla loro abolizione. Propone che le motivazioni siano ridotte a 5

pagine (prima dell'ultima decisione dell'Ufficio di presidenza il limite era di 10). I pareri non legislativi andrebbero limitati a 4 pagine (anzitutto alla decisione dell'Ufficio di presidenza il limite era di 5) e i pareri legislativi a 2 pagine con brevi giustificazioni (5 righe) per ciascun emendamento proposto.

In base alle proposte dell'Ufficio di presidenza non sarebbe stato possibile elaborare il presente parere che le riguarda.

EMENDAMENTI

La commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo invita la commissione per gli affari costituzionali competente per il merito ad inserire nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo attuale

Nuovo testo proposto

Emendamento 1

Articolo xx (nuovo)

Votazione senza emendamenti e senza discussione

1. Ogni proposta legislativa (prima lettura) approvata senza emendamenti dalla commissione competente con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei membri della commissione, o approvata con uno o più emendamenti approvati ciascuno con un numero di voti contrari inferiore ad un decimo dei membri della commissione, e ogni relazione non legislativa approvata in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei membri della commissione è iscritta all'ordine del giorno del Parlamento per approvazione senza emendamenti.

Il Presidente la iscrive nel progetto definitivo di ordine del giorno della tornata seguente o di una tornata successiva per una votazione senza emendamenti.

Il punto è oggetto di una votazione unica

a meno che, prima dell'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della tornata, un decimo dei deputati che compongono il Parlamento o almeno tre gruppi politici abbiano chiesto per iscritto che possano essere presentati emendamenti; in tal caso il Presidente fissa un termine per la presentazione degli stessi.

2. I punti iscritti all'ordine del giorno per la votazione senza emendamenti non sono oggetto di discussione a meno che il Parlamento, al momento dell'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della tornata, decida altrimenti su proposta della Conferenza dei presidenti, di tre gruppi politici o di un decimo dei deputati che lo compongono.

3. Al momento dell'approvazione del progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti vengano iscritti senza emendamenti o senza discussione. In sede di approvazione dell'ordine del giorno il Parlamento può non accettare una tale proposta qualora tre gruppi politici o un decimo dei deputati che compongono il Parlamento vi si siano opposti per iscritto.

Motivazione

L'emendamento garantisce che le procedure semplificate di elaborazione delle relazioni vengano applicate in commissione e in plenaria solo in presenza di un consenso molto ampio sull'argomento e semplifica sia la delega del potere decisionale alla commissione che la relativa procedura senza discussione.

Emendamento 2 Articolo 62

Delega a una commissione del potere deliberante

Soppresso

1. La Conferenza dei presidenti, di propria iniziativa ovvero su richiesta della

commissione competente, può deferire una consultazione, una richiesta di parere, una relazione d'iniziativa ex articolo 163 o una relazione sulla base di una proposta di risoluzione ex articolo 48, paragrafi 1-5, alla commissione competente con potere deliberante.

2. Qualora, dopo il deferimento in commissione ai sensi del paragrafo 1, un terzo dei membri effettivi della commissione chieda che il potere deliberante sia attribuito alla seduta plenaria, si applicano le procedure consuete per la discussione delle relazioni e per i relativi emendamenti in seduta.

3. La riunione durante la quale la commissione delibera è pubblica.

4. Il termine per la relativa presentazione di emendamenti è pubblicato nel Bollettino del Parlamento.

5. Dopo che la commissione ha approvato la sua relazione e fatta salva l'applicazione degli articoli 117, paragrafo 1, e 118, il Presidente iscrive detta relazione all'ordine del giorno della tornata successiva. La risoluzione e gli eventuali emendamenti della commissione si considerano approvati e sono riportati nel processo verbale a meno che, prima dell'inizio del secondo giorno della tornata, un decimo dei deputati che compongono il Parlamento, provenienti da almeno tre gruppi politici, vi si sia opposto per iscritto. Tali contestazioni sono comunicate dal Presidente all'inizio della seconda seduta della tornata; in questo caso la relazione della commissione viene iscritta all'ordine del giorno della tornata stessa o di quella successiva ed è trattata conformemente alla procedura consueta. Il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

La richiesta da parte di un terzo dei membri effettivi di una commissione di restituire il potere deliberante alla seduta plenaria può essere formulata per iscritto al di fuori di una riunione della commissione, ma deve essere presentata anteriormente alla data della riunione nella quale la commissione nomina il relatore sulla questione per la quale si chiede che il potere deliberante venga restituito all'Assemblea plenaria.

Le norme regolamentari relative alla presentazione di emendamenti sono quelle dell'articolo 139, paragrafo 1, dell'articolo 165, paragrafo 4, che rinviano all'articolo 139, e dell'articolo 62, in particolare il paragrafo 4, in virtù del quale l'eventuale termine per la presentazione di emendamenti deve essere pubblicato nel Bollettino del Parlamento. Ogni deputato può presentare emendamenti in tutte le commissioni, a norma dell'articolo 139, paragrafo 1, del regolamento; tale regola vale a maggior ragione quando la commissione parlamentare esamina questioni che le sono state deferite a norma dell'articolo 62.

Motivazione

Questo articolo e l'articolo 114 sono sostituiti dall'emendamento 1 concernente la votazione senza emendamenti e senza discussione.

Emendamento 3 Articolo 112, paragrafo 2 Urgenza

2. Il Presidente, non appena gli sia stata presentata una richiesta di discussione con procedura d'urgenza, ne informa il Parlamento; la votazione su questa richiesta ha luogo all'inizio della seduta successiva a quella in cui la richiesta è

2. Il Presidente, non appena gli sia stata presentata una richiesta di discussione con procedura d'urgenza, ne informa il Parlamento; la votazione su questa richiesta ha luogo all'inizio della seduta successiva a quella in cui la richiesta è

stata comunicata al Parlamento, sempreché la proposta oggetto della richiesta sia stata distribuita nelle lingue ufficiali. **Qualora vi siano più richieste di discussione con procedura d'urgenza sullo stesso argomento, l'approvazione o la reiezione dell'urgenza riguardano tutte le risoluzioni relative a tale argomento.**

stata comunicata al Parlamento, sempreché la proposta oggetto della richiesta sia stata distribuita nelle lingue ufficiali. **Nel caso vengano presentate tre o più richieste di discussione con procedura d'urgenza, sono trattate secondo la procedura d'urgenza solo le due richieste che hanno ottenuto il maggior numero di voti.**

Motivazione

Si garantisce così che nell'ambito di questa procedura vengano esaminate solo questioni effettivamente urgenti e che altre meno urgenti non vengano trattate a scapito dell'attività legislativa o di altro tipo.

Emendamento 4

Articolo 114

Procedura senza discussione

Procedura senza discussione

1. Quando la commissione competente chiede che il Parlamento approvi la sua relazione senza discussione, ovvero quando la commissione competente si è pronunciata su una proposta della Commissione senza elaborare una relazione, in conformità dell'articolo 158, paragrafo 1, o secondo la procedura semplificata, in conformità dell'articolo 158, paragrafo 2, la proposta e/o la relazione vengono iscritte nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva alla decisione della commissione.

Soppresso

2. La proposta della Commissione ed eventualmente il progetto di risoluzione legislativa figurante nella relazione sono poste in votazione senza discussione, salvo che almeno trentadue deputati vi si oppongano. In tal caso, la relazione viene iscritta con discussione nel progetto di ordine del giorno di una delle tornate successive. Tuttavia, qualora sia stata decisa l'applicazione della procedura senza relazione, in conformità dell'articolo 158, paragrafo 1, la proposta della Commissione è rinviata per un nuovo esame alla commissione competente.

La procedura senza discussione si applica nel caso in cui la commissione competente non abbia presentato emendamenti o tutti gli emendamenti da essa presentati siano stati approvati con meno di quattro voti contrari.

Motivazione

Questo articolo e l'articolo 62 sono sostituiti dall'emendamento 1 concernente la votazione senza emendamenti e senza discussione.

Emendamento 5 Articolo 159, paragrafo 3

3. La relazione della commissione comprende:

a) gli eventuali progetti di emendamento alla proposta unitamente a brevi motivazioni per tali emendamenti;

b) un progetto di risoluzione legislativa secondo le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 2;

c) eventualmente, una motivazione.

3. La relazione della commissione comprende:

a) gli eventuali progetti di emendamento alla proposta unitamente a brevi motivazioni per tali emendamenti, ***che non possono superare le cinque righe;***

b) un progetto di risoluzione legislativa secondo le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 2, ***che non può superare le tre pagine (6336 caratteri), salvo diversa decisione della Conferenza dei presidenti su proposta della commissione interessata;***

c) eventualmente, una motivazione ***che non può superare le quattro pagine (8448 caratteri), salvo diversa decisione della***

Conferenza dei presidenti su proposta della commissione interessata, e che è preceduta da una nota volta a chiarire che il relatore è il solo responsabile delle opinioni espresse.

Motivazione

Fissando limiti alla lunghezza dei testi, che eccezionalmente possono essere superati, si consente di utilizzare al meglio risorse che sono limitate.

Questo emendamento allinea il presente parere con la decisione dell'Ufficio di presidenza adottata il 30 maggio 2001 alla luce delle posizioni espresse dalla conferenza dei presidenti di commissione.

Emendamento 6

Articolo 160, paragrafo 3

Relazioni di carattere non legislativo

3. La relazione della commissione comprende:
a) una proposta di risoluzione;
b) una motivazione;
c) i testi di proposte di risoluzione doventi figurare a norma dell'articolo 48, paragrafo 4.

3. La relazione della commissione comprende:
a) una proposta di risoluzione ***che non può superare le tre pagine (6.336 caratteri) salvo diversa decisione della Conferenza dei presidenti su proposta della commissione interessata;***
b) una motivazione ***che non può superare le cinque pagine (10.560 caratteri), salvo diversa decisione della Conferenza dei presidenti su proposta della commissione interessata, preceduta da una nota volta a chiarire che il relatore è il solo responsabile delle opinioni espresse ;***
c) i testi di proposte di risoluzione doventi figurare a norma dell'articolo 48, paragrafo 4.

Motivazione

Fissando limiti alla lunghezza dei testi, che eccezionalmente possono essere superati, è possibile utilizzare al meglio risorse che sono limitate.

Emendamento 7
Articolo 162, paragrafo 2

2. Il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, nel caso di testi legislativi, o elementi da includere nella proposta di risoluzione della commissione competente per il merito nel caso di testi non legislativi. La commissione competente per il merito li pone in votazione. Se necessario la commissione può presentare brevi giustificazioni scritte sulle proposte presentate nel parere.

2. Il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, nel caso di testi legislativi. ***I pareri sui testi legislativi non devono superare le due pagine (4224 caratteri), con motivazioni per ogni emendamento di non più di cinque righe, mentre i pareri sui testi non legislativi non devono superare una pagina (2112 caratteri), salvo diversa decisione della Conferenza dei presidenti su proposta della commissione interessata.***

Motivazione

Fissando limiti alla lunghezza dei testi, che eccezionalmente possono essere superati, è possibile utilizzare al meglio risorse che sono limitate.

Questo emendamento allinea il presente parere con la decisione dell'Ufficio di presidenza adottata il 30 maggio 2001 alla luce delle posizioni espresse dalla Conferenza dei presidenti di commissione.

10 luglio 2001

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA, LA GIOVENTÙ,
L'ISTRUZIONE, I MEZZI D'INFORMAZIONE E LO SPORT**

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla revisione generale del regolamento
(2001/2040(REG))

Relatrice per parere: Kathleen Van Brempt

PROCEDURA

Nella riunione del 6 marzo 2001 la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport ha nominato relatrice per parere Kathleen Van Brempt.

Nelle riunioni del 25 giugno 2001 e 10 luglio 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente); Vasco Graça Moura (vicepresidente); Ulpu Iivari (vicepresidente); Kathleen Van Brempt (relatrice per parere); Ole Andreasen, Pedro Aparicio Sánchez, Rolf Berend (in sostituzione di Doris Pack), Cristina Gutiérrez Cortines (in sostituzione di Mónica Ridruejo), Ruth Hieronymi, Elizabeth Lynne (in sostituzione di Marieke Sanders-ten Holte), Lucio Manisco, Maria Martens, Pietro-Paolo Mennea, Barbara O'Toole, Roy Perry, Christa Prets, The Earl of Stockton (in sostituzione di Christopher Heaton-Harris), Stavros Xarchakos (in sostituzione di Mario Mauro), Theresa Zabell e Sabine Zissener.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

1. Riforma interna – Proposte dell'Ufficio di presidenza

L'on. Provan, quale vicepresidente incaricato della riforma interna del Parlamento europeo, ha preparato un primo pacchetto di misure che è sfociato nell'adozione della decisione dell'Ufficio di presidenza in cui si elencano dodici idee per la riforma e si invita la commissione per gli affari costituzionali ad elaborare le modifiche del regolamento corrispondenti a tali idee.

Obiettivo principale della decisione dell'Ufficio di presidenza è quello di alleggerire l'ordine del giorno delle tornate del Parlamento in seduta plenaria. Attualmente l'ordine del giorno delle sedute dell'Aula è generalmente sovraccarico. Tuttavia molti punti all'ordine del giorno non sono oggetto di una discussione piena: spesso sono presenti in aula solo alcuni deputati che hanno un particolare interesse per il punto in discussione, i quali inoltre non danno vita ad un vero dibattito ma si limitano a leggere dichiarazioni scritte in precedenza. Ciò ha un effetto deleterio per l'immagine del Parlamento presso il mondo esterno. Si deve perciò compiere uno sforzo per rendere più interessante la tornata del Parlamento in plenaria dando spazio a discussioni politiche importanti.

Per ottenere questo risultato l'on. Provan e l'Ufficio di presidenza hanno riflettuto sulla possibilità di escludere taluni punti dall'ordine del giorno della plenaria. È necessario discutere in Aula tutte le relazioni? Il tempo delle interrogazioni deve restare così com'è? La risposta dell'Ufficio di presidenza a queste domande è un chiaro "no". L'Ufficio propone una serie di misure grazie alle quali, se adottate, solo una minoranza delle relazioni sarebbe discussa in seduta plenaria. Molte relazioni legislative, le relazioni d'iniziativa e le cosiddette procedure COS verrebbero discusse solo eccezionalmente, in seguito a una richiesta specifica. Un'altra proposta rilevante è quella in base alla quale il tempo delle interrogazioni dovrebbe svolgersi di regola in commissione, eccezion fatta per le interrogazioni al Presidente della Commissione o per quelle al Consiglio quando quest'ultimo agisce nella sua funzione esecutiva.

Il relatore della commissione per gli affari costituzionali, on. Corbett, accetta l'idea che per molte relazioni si proceda senza discussione in plenaria. Egli propone inoltre un sistema per stabilire a quali relazioni debba applicarsi tale procedura: dovrebbe essere trattata senza discussione ogni relazione che sia stata approvata senza modifiche e con meno di 5 voti contrari, nonché ogni relazione che sia stata modificata ma le cui modifiche siano state approvate con meno di 5 voti contrari.

Il Vostro relatore concorda con l'impostazione di base dell'Ufficio di presidenza e del relatore della commissione affari costituzionali: i lavori dell'Aula dovrebbero essere alleggeriti, la maggior parte delle relazioni d'iniziativa e delle relazioni su comunicazioni o relazioni della Commissione (procedure COS) nonché molte relazioni legislative non hanno bisogno di discussione in aula. Tuttavia l'impostazione suggerita dall'on. Corbett, in base alla quale solo le relazioni controverse sarebbero oggetto di discussione in seduta plenaria, appare piuttosto limitata. In fin dei conti le commissioni dovrebbero avere la possibilità di chiedere che vengano discusse in Aula anche relazioni che non sono controverse ma che trattano argomenti

importanti o che suscitano grande interesse nell'opinione pubblica.

2. Riforma interna – Proposte supplementari

La commissione per gli affari costituzionali ha ampliato l'ambito della sua relazione sulla decisione dell'Ufficio di presidenza, trasformandola in una revisione più generale del regolamento. Pertanto anche il Vostro relatore intende formulare osservazioni su possibili modifiche riguardanti altre questioni, non coperte dalla decisione dell'Ufficio di presidenza.

Una norma importante che il relatore della commissione per gli affari costituzionali propone di modificare è l'articolo 117. Esso prevede che tutti i documenti del Parlamento siano tradotti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e che di tutti gli interventi sia assicurata l'interpretazione simultanea in tutte le altre lingue. Si tratta di un principio molto importante, che va salvaguardato anche se l'allargamento potrebbe portare ad un'Unione europea con oltre 20 lingue ufficiali. Tuttavia in un'Unione così allargata potrebbe essere necessario, in casi ben definiti, un approccio pragmatico in fatto di interpretazione. Il Vostro relatore appoggia perciò l'idea dell'on. Corbett di introdurre nelle norme sull'uso delle lingue un elemento di flessibilità. Esso potrebbe essere rappresentato dall'interpretazione delle riunioni di commissione solo nelle lingue effettivamente usate dai membri della commissione in questione, a condizione che sia salvaguardato il diritto di ciascun deputato alla traduzione/interpretazione attiva e passiva nella sua lingua ufficiale e che per tale interpretazione non sia necessaria una richiesta specifica.

Un punto importante che non è stato per ora affrontato dal relatore della commissione affari costituzionali è l'articolo 162, riguardante i pareri delle commissioni e quindi la collaborazione tra commissioni. Il Vostro relatore ritiene che anche questa norma richieda una riforma. I settori di competenza della commissione per la cultura richiedono una gran mole di lavoro orizzontale, ragion per cui per detta commissione esprimere pareri riveste un'importanza cruciale. Vi sono tuttavia ampi margini per rendere molto più efficace la collaborazione tra commissioni. Alcune misure a tal fine potrebbero consistere nello stabilire che i pareri non legislativi siano redatti sulla base del progetto di relazione della commissione competente nel merito, che i relatori per parere partecipino più attivamente ai lavori di quest'ultima e che le commissioni competenti per parere concentrino più decisamente la propria attenzione sul contributo che sono chiamate a dare negli specifici settori di loro competenza.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Testo attuale

Nuovo testo proposto

Emendamento 1
Articolo 110 bis (nuovo)
Procedura senza modifiche e senza discussione

Articolo 110 bis
Procedura senza modifiche e senza discussione

1. Le relazioni legislative (prima lettura), approvate in commissione con meno di cinque voti contrari in sede di votazione finale, e le relazioni non legislative, approvate in commissione con meno di cinque voti contrari, vengono iscritte all'ordine del giorno del Parlamento per una votazione senza modifiche.

Il Presidente iscrive tali relazioni nel progetto definitivo di ordine del giorno della tornata seguente o di una tornata successiva. Il punto forma quindi oggetto di una votazione unica a meno che, prima dell'approvazione del progetto definitivo di ordine del giorno, un decimo dei deputati al Parlamento o almeno tre gruppi politici abbiano richiesto per iscritto che esso possa essere modificato, nel qual caso il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

2. I punti iscritti all'ordine del giorno per la votazione senza modifiche sono altresì senza discussione, a meno che il Parlamento, all'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della tornata, non decida altrimenti su proposta della Conferenza dei presidenti o della commissione competente, o se richiesto da tre gruppi politici o da un decimo dei deputati al Parlamento.

3. All'atto dell'approvazione del progetto

definitivo di ordine del giorno di una tornata, la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti siano esaminati senza modifiche o senza discussione. All'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno, il Parlamento può non accettare tale proposta se tre gruppi politici o un decimo dei suoi membri vi si sono opposti per iscritto.

4. Quando un punto è esaminato senza discussione il relatore può fare, subito prima della votazione, una dichiarazione che non superi i due minuti.

(cfr. emendamento 34 del PE 294.770 (progetto di relazione della commissione per gli affari costituzionali sulla revisione generale del regolamento, relatore Richard Corbett))

Motivazione

Per alleggerire i lavori dell'aula, tanto le relazioni legislative quanto quelle non legislative che non sono controverse dovrebbero essere approvate senza discussione. A tale regola dovrebbero fare eccezione le relazioni su argomenti di particolare importanza o di particolare interesse per l'opinione pubblica, sulle quali dovrebbe aver luogo una discussione. Una richiesta in tal senso deve poter essere presentata dalla commissione competente, in modo che le commissioni, le quali sono nelle condizioni migliori per valutare i temi in discussione nei settori di loro competenza, possano rendere chiare le priorità del loro lavoro.

Emendamento 2

Articolo 117

Lingue

1. Tutti i documenti del Parlamento debbono essere redatti nelle lingue ufficiali.

2. Gli interventi in una delle lingue ufficiali vengono simultaneamente interpretati in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di Presidenza.

1. Tutti i documenti del Parlamento debbono essere redatti nelle lingue ufficiali.

2. Gli interventi in una delle lingue ufficiali vengono simultaneamente interpretati in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di Presidenza.

2 bis. Nelle riunioni di commissione è assicurata l'interpretazione da e verso le

lingue ufficiali utilizzate dai membri della commissione in questione.

Motivazione

Deve continuare ad essere garantito il diritto dei deputati al Parlamento europeo alla traduzione dalla e nella lingua ufficiale da ciascuno di loro utilizzata. Tuttavia, in un'Unione europea che in futuro avrà oltre 20 lingue sarà necessaria una certa flessibilità. In seguito all'allargamento, al Parlamento europeo vi saranno per la prima volta lingue parlate solo da pochi deputati. Attualmente la più piccola comunità linguistica è composta di 16 deputati (danesi), un numero sufficientemente elevato per presumere che la maggior parte delle commissioni abbia un membro danese. Dal momento che alcune delle nuove lingue saranno utilizzate solo da sei (estone), sette (sloveno) o otto (lettone) deputati, forse non sarà necessario fornire a tutte le commissioni l'interpretazione in queste lingue.

Emendamento 3

Articolo 162, paragrafo 2

Pareri delle commissioni

2. Il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, nel caso di testi legislativi, o **elementi da includere nella** proposta di risoluzione della commissione competente per il merito nel caso di testi non legislativi. La commissione competente per il merito **li pone in votazione. Se necessario** la commissione **può presentare** brevi giustificazioni scritte sulle proposte presentate nel parere.

2. Il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, nel caso di testi legislativi, o **al testo disponibile della** proposta di risoluzione della commissione competente per il merito nel caso di testi non legislativi. **Le proposte di modifica si riferiscono esclusivamente alle parti del testo che riguardano il settore di competenza della commissione competente per parere.** La commissione competente per il merito **vota su tali proposte di modifica.** La commissione competente per parere **presenta** brevi motivazioni scritte delle proposte di **modifica** contenute nel parere.

Motivazione

La collaborazione tra commissioni competenti per il merito e per parere dovrebbe diventare più efficace. Sarebbe pertanto opportuno che nel caso di testi non legislativi il relatore della commissione competente per il merito presentasse dapprima una proposta di risoluzione, sulla cui base le commissioni competenti per parere potranno poi elaborare proposte di modifica e d'integrazione per i settori di loro competenza. Le proposte di modifica a testi legislativi e non legislativi formulate dalle commissioni competenti per parere dovrebbero di

regola limitarsi al settore di loro competenza.

Emendamento 4
Articolo 162, paragrafo 6

6. ***Il presidente e*** il relatore della commissione competente per parere ***possono partecipare*** in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune.

6. Il relatore della commissione competente per parere ***partecipa*** in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune. ***A tali riunioni può parimenti partecipare in veste consultiva il presidente della commissione competente per parere.***

Motivazione

Per migliorare la collaborazione fra commissioni competenti per il merito e per parere è necessaria anche una maggiore partecipazione dei relatori per parere alle deliberazioni della commissione competente per il merito.

20 novembre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla revisione generale del Regolamento
(2001/2040(REG))

Relatore: Joaquim Miranda

PROCEDURA

Nella riunione dell'11 ottobre 2001 la commissione per lo sviluppo e la cooperazione ha nominato relatore Joaquim Miranda.

Nelle riunioni del 19 e 20 novembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato i seguenti emendamenti con 23 voti favorevoli e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Joaquim Miranda, presidente e relatore; Margrietus J. van den Berg, vicepresidente; Fernando Fernández Martín, vicepresidente; Teresa Almeida Garrett (in sostituzione di Jürgen Zimmerling), John Bowis (in sostituzione di John Corrie), Giuseppe Brienza, Marie-Arlette Carlotti, Maria Carrilho, Nirj Deva, Richard Howitt, Renzo Imbeni, Glenys Kinnock, Karsten Knolle, Paul A.A.J.G. Lannoye, Mario Mantovani (in sostituzione di Vitaliano Gemelli), Miguel Angel Martínez Martínez, Hans Modrow, Didier Rod, Ulla Margrethe Sandbæk, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Michel Ange Scarbonchi (in sostituzione di Jean-Claude Fruteau), Karin Scheele (in sostituzione di Karin Junker), Charles Tannock (in sostituzione di Bashir Khanbhai), Bob van den Bos e Stavros Xarchakos.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La parte della relazione sulla revisione del Regolamento che interessa maggiormente la commissione per lo sviluppo è quella relativa all'articolo 50 riguardante le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (le "urgenze"). Sebbene nell'ambito della procedura esistente la commissione non svolga alcun ruolo formale, gran parte delle nove risoluzioni approvate ogni mese in plenaria nel contesto di questa procedura riguardano le relazioni politiche con i paesi in via di sviluppo o i diritti umani negli stessi, questioni che rientrano entrambe tra le competenze della commissione.

Gli emendamenti pertinenti nel progetto di relazione della commissione per gli affari costituzionali mirano ad abolire l'articolo 50 e prevedono altri mezzi in nuovi articoli, per trattare tali questioni. I pertinenti emendamenti AFCE sono i numeri

- 19 riguardante l'abolizione dell'articolo 50
- 35 nuovo articolo sulle risoluzioni relative ai diritti umani
- 44 nuovo articolo sulle discussioni PESC.

L'abolizione dell'articolo 50 significherebbe che in plenaria sarebbe dedicata molta meno attenzione ai paesi in via di sviluppo. I progetti di emendamento AFCE 35 e 44 compenserebbero solo molto parzialmente l'abolizione dell'articolo 50. Inoltre, dato che il nuovo emendamento relativo all'articolo 35 collega i diritti umani alle raccomandazioni, la commissione per gli affari esteri potrebbe presentare risoluzioni in plenaria mentre non lo potrebbe fare la commissione per lo sviluppo. Inoltre la PESC è esclusivamente di competenza della commissione per gli affari esteri.

L'articolo 50 potrebbe essere emendato in vari modi per contrastare le critiche ad esso indirizzate. Il numero massimo di risoluzioni - nove (l'articolo 50 specifica cinque argomenti di cui uno sono i diritti dell'uomo, nell'ambito del quale possono essere presentate cinque risoluzioni) - potrebbe essere ridotto, contenendo in tal modo il tempo per il dibattito e la votazione in plenaria (attualmente tre ore). Ciò potrebbe essere attuato riducendo il numero totale di argomenti affinché vi siano, ad esempio, solo cinque risoluzioni in tutto, o limitandolo alle questioni relative ai diritti dell'uomo (trattando gli argomenti "politici" nell'ambito di un nuovo articolo) o consentendo solamente cinque risoluzioni, siano esse di natura politica o relative ai diritti dell'uomo.

Potrebbe altresì essere emendato per limitare gli argomenti a quelli relativi alle relazioni esterne (praticamente tutti lo sono già) consentendo alla commissione per lo sviluppo e a quella per gli affari esteri nonché ai gruppi politici di presentare risoluzioni.

Molti ritengono che l'impatto delle discussioni e delle risoluzioni d'urgenza sia diluito essendo previste per il giovedì pomeriggio a Strasburgo. Se fossero discusse il mercoledì, avrebbero maggiore rilievo e il Consiglio potrebbe partecipare. Anche tenere le discussioni su questioni d'urgenza a Bruxelles potrebbe dare loro maggiore rilievo, ma limitarle alle mini tornate a Bruxelles comporterebbe solamente sei di siffatte discussioni ogni anno, riducendo ad esempio la capacità del Parlamento di reagire rapidamente a casi di violazione dei diritti umani.

Altre norme relative alle relazioni esterne potrebbero essere modificate o introdotte per prevedere ulteriori possibilità di trattare con i paesi in via di sviluppo, ma sarebbero indubbiamente formulate in modo da attribuire un ruolo alla commissione per lo sviluppo e alla commissione per gli affari esteri.

CONCLUSIONI

La commissione per lo sviluppo e la cooperazione ritiene che l'articolo 50 attualmente garantisce lo svolgimento di discussioni parlamentari e la presentazione di risoluzioni relative alle relazioni politiche con i paesi in via di sviluppo e ai diritti umani negli stessi in ciascuna tornata. È pertanto contraria all'abolizione di tale articolo, ma propone emendamenti per renderlo più efficace.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo e la cooperazione invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a inserire nella sua relazione i seguenti emendamenti:

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO

Testo attuale

Nuovo testo proposto

Emendamento 1 Articolo 50

Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

1. **Un gruppo politico o almeno trentadue** deputati possono chiedere per iscritto al Presidente che venga tenuta una discussione su un argomento di attualità, urgente **e di notevole rilevanza** (articolo 110, paragrafo 3).

2. La Conferenza dei presidenti stabilisce, sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1 e secondo le modalità previste dall'Allegato III, un elenco degli argomenti da iscrivere al progetto definitivo di ordine del giorno per le successive discussioni su problemi di attualità, urgenti **e di notevole**

Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza **relative ai diritti umani**

1. **Tre gruppi politici, un decimo dei deputati o una delle commissioni competente per il merito** possono chiedere per iscritto al Presidente che venga tenuta una discussione su un argomento di attualità e urgente **relativo ai diritti umani** (articolo 110, paragrafo 3).

2. La Conferenza dei presidenti stabilisce, sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1 e secondo le modalità previste dall'allegato III, un elenco degli argomenti da iscrivere al progetto definitivo di ordine del giorno per le successive discussioni su problemi di attualità e urgenti **relativi ai**

rilevanza. Il numero complessivo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno non deve essere superiore a **cinque**.

Conformemente al disposto dell'articolo 111, il Parlamento può pronunciarsi in merito all'eliminazione dalle discussioni di un argomento previsto e/o all'inclusione di un argomento non previsto, fermo restando il numero massimo di argomenti previsto dal presente articolo. Le proposte di risoluzione sugli argomenti scelti sono presentate al più tardi la sera dell'approvazione dell'ordine del giorno e il Presidente fissa il termine esatto per la presentazione delle proposte di risoluzione in questione.

3. Il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti viene ripartito in conformità dell'articolo 120, paragrafi 2 e 3, nei limiti del tempo complessivo di non oltre **tre ore** per tornata previsto per le discussioni.

Il tempo restante dopo aver tenuto conto dell'illustrazione delle proposte di risoluzione, delle votazioni e del tempo concordato per gli eventuali interventi della Commissione e del Consiglio, è ripartito tra i gruppi politici e i deputati non iscritti.

4. Al termine della discussione ha luogo immediatamente la votazione. Non si applicano nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 137.

5. Qualora su un medesimo argomento siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 4.

6. Il Presidente e i presidenti dei gruppi politici possono decidere di porre in votazione una proposta di risoluzione senza

diritti umani. Il numero complessivo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno non deve essere superiore a **quattro**. **La discussione viene tenuta alla presenza del Consiglio e della Commissione.**

Conformemente al disposto dell'articolo 111, il Parlamento può pronunciarsi in merito all'eliminazione dalle discussioni di un argomento previsto e/o all'inclusione di un argomento non previsto, fermo restando il numero massimo di argomenti previsto dal presente articolo. Le proposte di risoluzione sugli argomenti scelti sono presentate al più tardi la sera dell'approvazione dell'ordine del giorno e il Presidente fissa il termine esatto per la presentazione delle proposte di risoluzione in questione.

3. Il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti viene ripartito in conformità dell'articolo 120, paragrafi 2 e 3, nei limiti del tempo complessivo di non oltre **un'ora e mezzo** per tornata previsto per le discussioni.

Il tempo restante dopo aver tenuto conto dell'illustrazione delle proposte di risoluzione, delle votazioni e del tempo concordato per gli eventuali interventi della Commissione e del Consiglio, è ripartito tra i gruppi politici e i deputati non iscritti.

4. Al termine della discussione ha luogo immediatamente la votazione. Non si applicano nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 137.

5. Qualora su un medesimo argomento siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 4.

6. Il Presidente e i presidenti dei gruppi politici possono decidere di porre in votazione una proposta di risoluzione senza

discussione. Tale decisione richiede l'accordo unanime dei presidenti di tutti i gruppi politici.

discussione. Tale decisione richiede l'accordo unanime dei presidenti di tutti i gruppi politici.

Motivazione

La commissione per lo sviluppo, che ha la responsabilità specifica in materia di diritti dell'uomo nei paesi in via di sviluppo, ritiene fondamentale che il Parlamento continui ad essere in grado di reagire molto rapidamente a importanti casi di violazioni dei diritti dell'uomo. Le questioni politiche di cui all'articolo 50 possono essere trattate in altri modi. Il tempo disponibile per siffatte urgenze sarebbe ridotto, a seconda del numero di urgenze di natura politica trattate nell'ambito di altri articoli, e la visibilità e l'impatto aumenterebbero se le discussioni sui diritti dell'uomo venissero tenute alla presenza del Consiglio e della Commissione.

Emendamento 2
CAPITOLO XI

ACCORDI INTERNAZIONALI
RAPPRESENTANZA ESTERNA
DELL'UNIONE, POLITICA ESTERA E
DI SICUREZZA COMUNE

ACCORDI INTERNAZIONALI,
RAPPRESENTANZA ESTERNA **E**
RELAZIONI ESTERNE
DELL'UNIONE, POLITICA ESTERA E
DI SICUREZZA COMUNE

Motivazione

Qualora venisse accettato il seguente emendamento relativo a una discussione sugli attuali sviluppi nel settore delle relazioni esterne dell'Unione europea e alle violazioni dei diritti dell'uomo, il titolo del capitolo dovrebbe essere modificato di conseguenza.

Emendamento 3
Articolo 104 bis (nuovo)

Articolo 104 bis

Sviluppi attuali nel settore delle relazioni esterne e dell'UE

In ciascuna tornata può essere riservato un periodo di tempo per una discussione su sviluppi attuali nel settore delle relazioni esterne dell'Unione europea.

Motivazione

Se viene accolto l'emendamento della commissione per lo sviluppo relativo all'articolo 50, gli argomenti politici saranno eliminati dallo stesso e potrebbero essere trattati o nel contesto dell'articolo 37 o in quello dell'articolo 104 bis (nuovo). In quanto commissione responsabile per il dialogo politico con i paesi in via di sviluppo, ritiene che la discussione dovrebbe vertere sulle relazioni esterne dell'UE in genere e non essere limitata alla PESC.

Emendamento 4
Articolo 104 ter (nuovo)

Articolo 104 ter

Violazioni dei diritti dell'uomo

In ciascuna tornata, senza che sia necessaria un'autorizzazione, una commissione con responsabilità in materia di diritti dell'uomo può presentare una risoluzione concernente casi di violazione dei diritti umani.

Motivazione

È auspicabile rafforzare il ruolo delle due commissioni con responsabilità in materia di diritti dell'uomo al di fuori dell'UE attribuendo ad entrambe il diritto di presentare risoluzioni. Questo diritto può essere concesso alla commissione per lo sviluppo solo se non è connesso con la procedura relativa alle raccomandazioni. Si dovrebbe votare sul presente emendamento solo se non sarà accettato l'emendamento della commissione all'articolo 50.

Emendamento 5
Articolo 110, paragrafo 3
Progetto di ordine del giorno

3. Uno o due periodi di tempo di una durata complessiva non superiore a ***tre ore***

3. Uno o due periodi di tempo di una durata complessiva non superiore a ***un'ora***

possono essere previsti nel progetto di ordine del giorno per le discussioni su problemi di attualità, urgenti **e di notevole rilevanza** di cui all'articolo 50.

e mezza possono essere previsti nel progetto di ordine del giorno per le discussioni su problemi di attualità **e urgenti relativi ai diritti dell'uomo** di cui all'articolo 50.

Motivazione

Il presente emendamento si riferisce a un articolo 50 rivisto qualora sia approvata la proposta della commissione per lo sviluppo riguardante una siffatta modifica.

Emendamento 6
Articolo 110, paragrafo 3
Progetto di ordine del giorno

3. Uno o due periodi di tempo di una durata complessiva non superiore a tre ore possono essere previsti nel progetto di ordine del giorno per le discussioni su problemi di attuali, urgenti e di notevole rilevanza di cui all'articolo 50.

3. Un periodo di tempo può essere riservato in ciascuna tornata a una discussione di un'ora su sviluppi attuali nel settore delle relazioni esterne dell'Unione europea (articolo 104 bis (nuovo)).

Motivazione

L'emendamento fa riferimento al nuovo articolo 104 bis, qualora sia approvata la relativa proposta della commissione per lo sviluppo.

Emendamento 7
Articolo 110, paragrafo 3
Progetto di ordine del giorno

3. Uno o due periodi di tempo di una durata complessiva non superiore a tre ore possono essere previsti nel progetto di ordine del giorno per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza di cui all'articolo 50.

3. Un periodo di tempo può essere riservato in ciascuna tornata a una discussione di un'ora sulla violazione dei diritti dell'uomo (articolo 104 ter (nuovo)).

Motivazione

L'emendamento fa riferimento al nuovo articolo 104 ter, qualora sia approvata la relativa proposta della commissione per lo sviluppo.

11 luglio 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla revisione generale del regolamento
(2001/2040 (REG))

Relatrice per parere: Maj Britt Theorin

PROCEDURA

Nella riunione del 27 febbraio 2001 la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità ha nominato relatrice per parere Maj Britt Theorin.

Nelle riunioni del 20 giugno e dell'11 luglio 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Maj Britt Theorin (presidente e relatrice per parere), Anne E.M. Van Lancker (vicepresidente), Ilda Figueiredo (in sostituzione di Geneviève Fraisse), Fiorella Ghilardotti, Heidi Anneli Hautala, Mary Honeyball, María Izquierdo Rojo (in sostituzione di María Rodríguez Ramos), Anna Karamanou, Maria Martens, Christa Prets, Marieke Sanders-ten Holte, Miet Smet, Margie Sudre, Joke Swiebel e Lousewies van der Laan.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

A seguito del documento di lavoro presentato dall'on. PROVAN, Vicepresidente, l'Ufficio di presidenza ha approvato, l'11 dicembre 2000, una serie di misure nel contesto della riforma interna. Nella sua decisione, l'Ufficio di presidenza chiede alla commissione per gli affari costituzionali di elaborare proposte di modifica al regolamento interno. A tal fine, l'on. CORBETT ha presentato un progetto di relazione.

La relatrice per parere si compiace degli sforzi compiuti per semplificare, armonizzare e chiarire il regolamento, in quanto ciò si tradurrà in un'applicazione più rigida ed un impiego più efficace delle nostre risorse. Molte delle disposizioni vigenti sono troppo complicate, mentre alcune non sono neppure applicate.

La relatrice per parere apprezza inoltre l'idea di riconoscere maggiore influenza alle commissioni, in quanto ciò consentirà loro di decidere su questioni nell'ambito delle proprie competenze ed incoraggerà sicuramente i deputati a contribuire in modo più attivo al lavoro in commissione. Poiché tale modifica procedurale dovrà essere seguita da un'opportuna informazione, non solo all'interno del Parlamento, ma ancor di più degli osservatori interessati, ivi compresa la stampa; occorrerà seguire con maggiore attenzione rispetto al passato le discussioni in commissione e dovrà essere assicurata l'attiva presenza del Consiglio e della Commissione europea alle riunioni di commissione.

Tuttavia, un eccesso di enfasi sull'attività legislativa del Parlamento potrebbe comportare dei rischi. Innanzitutto, le relazioni d'iniziativa e le relazioni basate su testi non legislativi provenienti dalla Commissione o da altri organismi possono essere politicamente controverse e richiedere quindi un dibattito in plenaria, che presenta un contesto politico diverso da quello delle commissioni. In secondo luogo, i testi non legislativi possono essere altrettanto delicati o controversi politicamente dell'attività legislativa; in molti casi gli interessi politici possono essere addirittura maggiori e richiedere quindi un dibattito più ampio.

La relatrice per parere individua questo rischio nella proposta, contenuta nel progetto di relazione dell'on. CORBETT, di sostituire gli articoli 62 e 114 con un nuovo articolo riguardante specificatamente le commissioni non legislative, di piccole dimensioni. Il nuovo articolo proposto stabilisce che le relazioni legislative (prima lettura) e quelle non legislative approvate in commissione con meno di cinque voti contrari siano iscritte all'ordine del giorno della seduta per l'approvazione in un'unica votazione, a meno che un decimo dei deputati al Parlamento o tre gruppi politici si oppongano. Alla commissione per i diritti della donna e le pari opportunità è raro che una relazione sia approvata con più di qualche voto contrario. Sarebbe più equa una norma che stabilisca che le votazioni senza modifiche si applicano alle relazioni non legislative, a meno che un quinto dei membri che partecipano alla votazione si opponga. Inoltre, la relatrice ritiene che, ai fini della richiesta di iscrizione di una relazione all'ordine del giorno della tornata, due gruppi politici siano sufficienti. La disposizione che prevede di riconoscere al relatore un tempo di parola di due minuti per le relazioni senza discussione è troppo rigida; la relatrice per parere ritiene che il tempo dovrebbe essere esteso a cinque minuti.

All'emendamento 46, l'on. CORBETT propone una nuova disposizione per consentire a un

gruppo politico di presentare una risoluzione alternativa. La proposta appare interessante, ma la relatrice per parere ritiene che potrebbe creare confusione, qualora sia possibile che un gruppo presenti emendamenti alle conclusioni e, parallelamente, una risoluzione alternativa. Inoltre, dato che tale disposizione non dovrebbe riguardare la procedura in commissione ma solo la plenaria, dovrebbe essere proposta come nuovo articolo, e non come aggiunta all'articolo 140.

Le recenti esperienze accolte con la cosiddetta "procedura Hughes rafforzata" in sede di commissione per i diritti della donna e le pari opportunità evidenziano che tale procedura non è stata applicata correttamente né dal relatore, né dalla commissione responsabile. Si potrebbe sostenere che le disposizioni riguardanti i casi in cui si applica non sono sufficientemente chiare. È quindi positivo il fatto che le norme siano formalizzate, nei casi in cui due commissioni hanno quasi pari responsabilità per un determinato argomento o in cui la competenza è divisa fra due commissioni. La relatrice per parere conviene che in tali casi i due relatori dovrebbero cercare di concordare i testi che propongono alle rispettive commissioni e la posizione riguardante gli emendamenti. Tuttavia, appare poi logico che il/la presidente della commissione competente per parere sia consultato/a prima che il/la presidente della commissione competente per il merito decida quali, tra gli emendamenti votati dalla commissione competente per parere, rientrano nelle attribuzioni, quali definite all'allegato VI, di quest'ultima commissione e debbano essere quindi direttamente inseriti nella relazione definitiva, senza votazione in sede di commissione competente per il merito.

Infine, la relatrice sollecita la commissione per gli affari costituzionali a riesaminare l'intero testo della proposta, al fine di renderla neutrale dal punto di vista del sesso. Ad esempio, non è accettabile utilizzare termini quali "relatore per parere", "egli", ecc., ma è preferibile usare in tutto il testo "relatrice/relatore per parere", "ella/egli", ecc.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e le pari opportunità invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo attuale

Nuovo testo proposto

Emendamento 1
Articolo 110 bis (nuovo)
Procedura senza modifiche e senza discussione

Articolo 110 bis
Procedura senza modifiche e senza

discussione

1. Le relazioni legislative (prima lettura), approvate in commissione con meno di cinque voti contrari in sede di votazione finale, e le relazioni non legislative approvate in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un quinto dei deputati che partecipano alla votazione, vengono iscritte all'ordine del giorno del Parlamento per una votazione senza modifiche.

Il/la Presidente iscrive tali relazioni nel progetto definitivo di ordine del giorno della tornata seguente o di una tornata successiva. Il punto forma quindi oggetto di una votazione unica a meno che, prima dell'approvazione del progetto definitivo di ordine del giorno, un decimo dei deputati al Parlamento o almeno due gruppi politici abbiano richiesto per iscritto che esso possa essere modificato, nel qual caso il/la Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

2. I punti iscritti all'ordine del giorno per la votazione senza modifiche sono altresì senza discussione, a meno che il Parlamento, all'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della tornata, non decida altrimenti su proposta della Conferenza dei presidenti, o se richiesto da due gruppi politici o da un decimo dei deputati al Parlamento.

3. All'atto dell'approvazione del progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata, la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti siano esaminati senza modifiche o senza discussione. All'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno, il Parlamento può non accettare tale proposta se due gruppi politici o un decimo dei suoi membri vi si sono opposti per iscritto.

4. Quando un punto è esaminato senza discussione il relatore può fare, subito prima della votazione, una dichiarazione che non superi i cinque minuti.

Motivazione

L'emendamento 34 del progetto di relazione è modificato per non escludere molte relazioni non legislative da una discussione in plenaria.

Emendamento 2
Articolo 140 bis (nuovo)
Risoluzione alternativa

Articolo 140 bis
Risoluzione alternativa

Un gruppo politico può presentare una risoluzione alternativa ad una proposta di risoluzione non legislativa figurante in una relazione di commissione. In tal caso, non presenta emendamenti alla risoluzione principale. Tale proposta di risoluzione non può essere più lunga di quella della commissione e viene presentata in Aula per l'approvazione o la reiezione in un'unica votazione senza emendamenti.

Motivazione

L'emendamento 46 del progetto di relazione della commissione per gli affari costituzionali è stato leggermente modificato onde escludere la possibilità che un gruppo politico presenti emendamenti alla risoluzione principale e, parallelamente, una risoluzione separata. Inoltre, l'emendamento dovrebbe essere autonomo e non inserito nell'articolo 140, in quanto può essere applicato solo in plenaria e non in commissione.

Emendamento 3
Articolo 162 bis (nuovo)
Cooperazione rafforzata tra le commissioni

*Articolo 162 bis
Cooperazione rafforzata tra le
commissioni*

Quando, secondo la Conferenza dei presidenti, una questione rientra, in modo pressoché equivalente, nell'ambito di competenza di due commissioni, o quando parti diverse della questione rientrano nell'ambito di competenza di due commissioni diverse, si applica l'articolo 162 con le seguenti disposizioni supplementari:

- le due commissioni decidono di comune accordo il calendario;*
- i/le due relatori/relatrici cercano di accordarsi sui testi da loro proposti alle rispettive commissioni e sulle loro posizioni riguardo agli emendamenti;*
- la commissione competente per il merito accoglie gli emendamenti della commissione competente per parere qualora riguardino questioni che il/la presidente della commissione competente per il merito ritenga, sulla base dell'allegato VI del regolamento e previa consultazione della commissione competente per parere, rientrare nell'ambito di competenza della commissione competente per parere, e qualora essi non contraddicano altre parti del progetto di risoluzione;*
- il/la presidente e il relatore/la relatrice della commissione competente per parere figurano in ogni delegazione ad un Comitato di conciliazione, fatto salvo l'articolo 82, paragrafo 2.*

Motivazione

Come logica conseguenza delle competenze pressoché equivalenti di due commissioni, il/la presidente della commissione competente per parere dovrebbe essere consultato/a prima che sia presa una decisione in materia di competenze sugli emendamenti.

Emendamento 4

Articolo 158

Procedura senza relazione – procedura semplificata

1. In ogni riunione di commissione il presidente comunica alla commissione un elenco delle proposte che, a suo avviso e/o su raccomandazione del Presidente del Parlamento, dovrebbero essere approvate senza relazione.

Ogni proposta contenuta nell'elenco viene sottoposta dal presidente della commissione all'approvazione di quest'ultima. Salvo nel caso in cui almeno un quinto dei membri della commissione si oppongano alla sua approvazione, il presidente della commissione informa il Presidente del Parlamento che la proposta è stata approvata.

2. Su raccomandazione del Presidente del Parlamento o su proposta del presidente della commissione, quest'ultima può pronunciarsi su una proposta secondo una procedura semplificata.

Salvo nel caso in cui almeno un quinto dei membri della commissione si oppongano all'applicazione della procedura semplificata, si considera designato come relatore il presidente della commissione. Il progetto di relazione, che si compone di una parte regolamentare, di un progetto di risoluzione legislativa e di una motivazione sommaria, è trasmesso ai membri della commissione. Se entro un termine che non può essere inferiore a due settimane dalla trasmissione, non vi si oppongono almeno un quinto dei membri

Dopo una prima discussione di una proposta legislativa, il/la presidente* può proporre l'approvazione senza modifiche. Salvo nel caso in cui almeno un quinto dei membri della commissione si opponga alla sua approvazione, il/la presidente* presenta al Parlamento una relazione che approva la proposta. Si applica l'articolo 110 bis, paragrafo 1, comma 2, e paragrafi 2 e 4.

Il/la presidente* può proporre in alternativa che venga elaborata, a sua cura o del relatore/della relatrice, una serie di modifiche che riflettano la discussione in commissione. In caso di parere favorevole di quest'ultima, tali modifiche vengono trasmesse ai membri della commissione. Se entro un termine che non può essere inferiore a dieci giorni dalla trasmissione, non vi si oppone almeno un quinto dei membri della commissione, la relazione si considera approvata da quest'ultima. In tal caso il progetto di risoluzione legislativa adeguato e le modifiche sono trasmessi al Parlamento senza discussione ai sensi dell'articolo 110 bis, paragrafo 1, comma 2, e paragrafi 2 e 4.

della commissione, la relazione si considera approvata da quest'ultima. In tal caso il progetto di risoluzione legislativa *figurante nella relazione è posto in votazione senza discussione in seduta, conformemente all'articolo 114.*

3. Qualora almeno un quinto dei membri della commissione si oppongano alle procedure di cui ai paragrafi 1 o 2, si procede in conformità delle disposizioni dell'articolo 159 ("Procedura con relazione").

** E' opportuno impiegare un linguaggio neutro sotto il profilo del genere in tutto il testo del regolamento.*

Motivazione

L'emendamento non richiede spiegazioni.

16 luglio 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla revisione generale del regolamento
(2001/2040(REG))

Relatore per parere: Rainer Wieland

PROCEDURA

Nella riunione del 6 marzo 2001 la commissione per le petizioni ha nominato relatore per parere Rainer Wieland.

Nelle riunioni del 19 giugno 2001 e del 9 e 10 luglio 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli, presidente (in sostituzione di Rainer Wieland, relatore per parere), Roy Perry e Proinsias De Rossa, vicepresidenti, Richard A. Balfe (in sostituzione di Mark Francis Watts), Herbert Bösch, Felipe Camisón Asensio, Jonathan Evans, Janelly Fourtou, Vasco Graça Moura, Margot Keßler, Ioannis Marinos, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, Astrid Thors, Christian Ulrik von Boetticher, Eurig Wyn e Sabine Zissener (in sostituzione di Raffaele Costa).

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

Testo attuale

Emendamenti

Emendamento 1 Articolo 175, paragrafo 2

2. Ai fini dell'esame delle petizioni, la commissione può **tenere** udienze conoscitive o inviare propri membri in loco per l'accertamento dei fatti.

2. Ai fini dell'esame delle petizioni **o dell'accertamento dei fatti**, la commissione può **ascoltare i firmatari, svolgere** udienze **generali**, inviare propri membri in loco per l'accertamento dei fatti **o prendere altre misure adeguate**.

Emendamento 2 Articolo 175, paragrafo 3

3. Per la preparazione **del suo parere**, la commissione può chiedere alla Commissione delle Comunità di **presentarle taluni** documenti, **di fornirle** informazioni e **di consentirle** l'accesso ai suoi servizi.

3. Per la preparazione **delle sue deliberazioni**, la commissione **per le petizioni** può chiedere alla Commissione **europea tutti i** documenti **e le** informazioni **che riterrà opportuno, nonché** l'accesso ai suoi servizi.

La commissione per le petizioni chiede alla Presidenza in carica del Consiglio, attraverso i suoi rappresentanti, di intervenire alle sue riunioni, in particolare quando essa constata una possibile o eventuale violazione del diritto del cittadino da parte di uno Stato membro.

Se lo reputa utile, la commissione può invitare lo Stato membro ad assistere alla sua riunione.

Motivazione

Se la commissione ritiene che il diritto comunitario possa essere stato violato, la presenza di un rappresentante del Consiglio o di rappresentanti degli Stati membri interessati può essere necessaria.

Emendamento 3
ALLEGATO VI, punto XVII, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. all'attuazione del contesto di
cooperazione tra Parlamento, Consiglio e
Commissione per il trattamento delle
petizioni, come definito nell'accordo
interistituzionale del 1989 rivisto.***

Motivazione

Come da conclusione della relazione Perry/Kessler, approvata dal Parlamento il 15 maggio 2001 (A5-0088/2001).